



## **STATUTO DI AUTONOMIA DI CATALUNYA**

### **PREAMBOLO**

La Catalunya è andata costruendosi negli anni attraverso il contributo dell'energia di molte generazioni, tradizioni e culture, che hanno trovato in Catalunya una terra di accoglienza. I Catalani hanno mantenuto nel corso dei secoli una volontà costante all'autogoverno, personificato in istituzioni quali la Generalitat – creata nel 1359 dalle Cervera Corts – e in un proprio ordinamento giuridico specifico, raccolto, insieme alle altre raccolte giuridiche, nelle Constitucions e nelle altre leggi di Catalunya. Dopo il 1714, vari tentativi sono stati fatti per restaurare le istituzioni di autogoverno. Le pietre miliari di questo percorso storico includono la Mancomunitat del 1914, il recupero della Generalitat con lo Statuto del 1932, lo Statuto del 1977, coinciso con il ritorno alla democrazia, la Costituzione del 1978 e lo Stato delle Autonomie.

La libertà collettiva di Catalunya ha trovato nelle istituzioni della Generalitat il legame con una storia di affermazione e rispetto per i diritti fondamentali e le libertà pubbliche della persona e dei popoli; una storia che le donne e gli uomini di Catalunya desiderano continuare per permettere la costruzione di una società democratica ed avanzata, di benessere e progresso, solidale con la Spagna ed inserita in Europa.

Il popolo catalano continua oggi a proclamare la libertà, la giustizia e l'uguaglianza come i più alti valori della propria vita collettiva, e manifesta il suo desiderio di progredire in un modo che assicurerà una qualità dignitosa di vita a tutti coloro che vivono e lavorano in Catalunya.

Le autorità pubbliche sono al servizio dell'interesse generale e dei diritti dei cittadini, rispettando il principio di sussidiarietà.

È alla luce di tutto questo che, nello spirito del preambolo dello Statuto del 1979, il presente Statuto assume che:

- La Catalunya è un paese ricco nei territori e nelle persone, una diversità che l'ha definita e arricchita nei secoli e che la rafforzerà per il futuro.



- La Catalunya è una comunità di persone libere per persone libere, in cui ogni individuo può vivere e può esprimere identità diverse, con un impegno fermo della comunità basato sul rispetto per la dignità individuale.
- Il contributo dei suoi cittadini ha modellato una società 'integratrice', che considera l'impegno un valore e con capacità innovatrici e imprenditoriali, valori che continuano a guidare il suo progresso.
- L'autogoverno della Catalunya è fondato sulla Costituzione, così come sui diritti storici del popolo catalano che, nel rispetto della Costituzione, danno origine in questo Statuto al riconoscimento della posizione unica della Generalitat. La Catalunya desidera sviluppare la sua personalità politica all'interno della struttura di uno Stato che riconosce e rispetta la diversità di identità dei popoli di Spagna.
- La tradizione civile ed associativa della Catalunya ha sottolineato sempre l'importanza della lingua e della cultura catalane, dei diritti e dei doveri, della conoscenza, della educazione, della coesione sociale, dello sviluppo sostenibile e dell'uguaglianza dei diritti, ed oggi, soprattutto, dell'uguaglianza tra donne e uomini.
- La Catalunya, attraverso lo Stato, partecipa alla costruzione del progetto politico dell'Unione Europea, i cui valori ed obiettivi condivide.
- La Catalunya, con la sua tradizione umanistica, afferma il suo impegno insieme a tutte le persone a costruire un ordine mondiale pacifico e giusto.

Il Parlamento di Catalunya, riflettendo il sentimento e la volontà dei cittadini di Catalunya, ad ampia maggioranza, ha definito la Catalunya una nazione. La Costituzione spagnola, nel suo secondo articolo, riconosce la realtà nazionale di Catalunya come nazione.

Nell'esercizio del diritto inalienabile della Catalunya all'autogoverno, i Deputati del Parlamento catalano propongono, il Comitato Costituzionale del Congresso di Deputati conviene, le Corti Generali approvano, e il popolo di Catalunya ratifica il presente Statuto.



## **TITOLO PRELIMINARE**

### **Articolo 1. CATALUNYA**

La Catalunya, come nazionalità, esercita il suo autogoverno costituita come Comunità Autonoma conformemente alla Costituzione ed al presente Statuto, che è la sua legge istitutiva fondamentale.

### **Articolo 2. LA GENERALITAT**

1. La Generalitat è il sistema istituzionale intorno al quale si organizza politicamente l'autogoverno di Catalunya.
2. La Generalitat è composta dal Parlamento, dalla Presidenza della Generalitat, dal Governo e dalle altre istituzioni stabilite nel Capitolo V del Titolo II.
3. Le municipalità, le veguerias, le comarcas e gli altri enti di governo locale che sono determinati dalla legge costituiscono il sistema istituzionale della Generalitat, come enti nei quali essa è territorialmente organizzata, senza pregiudizio alla propria autonomia.
4. I poteri della Generalitat emanano dal popolo di Catalunya e sono esercitati in accordo con quanto stabilito dal presente Statuto e dalla Costituzione.

### **Articolo 3. QUADRO POLITICO**

1. Il rapporto della Generalitat con lo Stato è basato sul principio di reciproca lealtà istituzionale, e regolato dal principio generale secondo cui la Generalitat è Stato, per i principi di autonomia, bilateralismo ed anche di multilateralismo.
2. La Catalunya dispone del suo spazio politico e geografico di riferimento all'interno dello Stato spagnolo e dell'Unione Europea, ed incorpora i valori, i principi e gli obblighi sottintesi all'essere parte degli stessi.

### **Articolo 4. DIRITTI E PRINCIPI FONDANTI**

1. Le autorità pubbliche di Catalunya promuoveranno l'esercizio pieno delle libertà e dei diritti riconosciuti dal presente Statuto, dalla Costituzione, dall'Unione Europea, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e dagli altri trattati e convenzioni



internazionali che la Spagna ha firmato e che riconoscono e garantiscono i diritti e le libertà fondamentali.

2. Le autorità pubbliche di Catalunya promuoveranno le condizioni necessarie affinché la libertà e l'uguaglianza degli individui e dei gruppi siano reali ed effettive; faciliteranno la partecipazione di tutte le persone alla vita politica, economica, culturale e sociale, e riconosceranno il diritto delle persone a conservare e sviluppare la propria identità.

3. Le autorità pubbliche di Catalunya promuoveranno i valori di libertà, democrazia, uguaglianza, pluralismo, pace, giustizia, solidarietà, coesione sociale, equità di genere e sviluppo sostenibile.

#### Articolo 5. I DIRITTI STORICI

L'autogoverno di Catalunya è anche fondato sui diritti storici del popolo catalano, sulle sue istituzioni secolari, e sulla tradizione giuridica catalana, che il presente Statuto incorpora e attualizza nel quadro dell'articolo 2, Disposizione Transitoria Seconda, e delle altre disposizioni della Costituzione, da cui deriva il riconoscimento di una posizione unica della Generalitat in relazione al codice civile, alla lingua, alla cultura, ed al sistema istituzionale nel quale è organizzata la Generalitat.

#### Articolo 6. LA LINGUA PROPRIA E LE LINGUE UFFICIALI

1. La lingua propria della Catalunya è il catalano. Come tale, il catalano è la lingua di uso normale e preferenziale in tutti i corpi dell'amministrazione pubblica catalana e nei mezzi di comunicazione pubblici, ed è anche la lingua veicolare e d'apprendimento nell'insegnamento.

2. Il catalano è la lingua ufficiale di Catalunya. Insieme al Castigliano, che è la lingua ufficiale dello Stato spagnolo. Tutte le persone hanno il diritto di usare le due lingue ufficiali ed i cittadini di Catalunya hanno il diritto e il dovere di conoscerle. Le autorità pubbliche di Catalunya stabiliranno le misure necessarie per permettere l'esercizio di questi diritti e l'adempimento di questo dovere. D'accordo con il disposto dell'articolo 32, non ci sarà discriminazione in base all'uso di una o dell'altra lingua.



3. La Generalitat e lo Stato intraprenderanno le misure necessarie per ottenere il riconoscimento ufficiale del catalano all'interno dell'Unione Europea e la sua presenza ed il suo uso nelle organizzazioni internazionali e nei trattati internazionali di contenuto culturale o linguistico.

4. La Generalitat promuoverà la comunicazione e la cooperazione con le altre comunità e territori che condividono il patrimonio linguistico con la Catalunya. A tal fine, la Generalitat e lo Stato possono sottoscrivere convenzioni, trattati ed altri accordi di collaborazione per la promozione e la diffusione all'esterno del catalano.

5. La lingua Occitana, conosciuta come Aranese in Aran, è la lingua propria di questo territorio ed è ufficiale in Catalunya, come stabilito dal presente Statuto e dalle leggi di normalizzazione linguistica.

#### Articolo 7. LA CONDIZIONE POLITICA DEI CATALANI

1. I cittadini spagnoli legalmente residenti in Catalunya godono della condizione politico di catalani o cittadini di Catalunya. I loro diritti politici sono esercitati conformemente al presente Statuto ed alle leggi.

2. I cittadini spagnoli residenti all'estero che hanno conservato in Catalunya l'ultimo luogo legale di residenza, godono, come catalani, dei diritti politici definiti dal presente Statuto, così come i loro discendenti che mantengono questa cittadinanza, se così chiederanno, nel modo determinato dalla legge.

#### Articolo 8. I SIMBOLI DI CATALUNYA

1. La bandiera, la festa e l'inno sono i simboli nazionali di Catalunya, definita come nazionalità dall'articolo 1.

2. La bandiera di Catalunya, che è la bandiera tradizionale con quattro strisce rosse su sfondo giallo, sarà presente sugli edifici pubblici e durante gli atti ufficiali tenuti in Catalunya.

3. La festa di Catalunya è il giorno 11 di settembre.

4. L'inno di Catalunya è Els segadors.

5. Il Parlamento regolerà le diverse espressioni dei simboli di Catalunya e definirà il loro ordine di protocollo.



6. La protezione legale dei simboli di Catalunya sarà quella esistente per gli altri simboli dello Stato.

#### Articolo 9. IL TERRITORIO

Il territorio di Catalunya è quello che corrisponde ai limiti geografici ed amministrativi della Generalitat nel momento in cui il presente Statuto entrerà in vigore.

#### ARTICOLO 10. LA CAPITALE

La capitale di Catalunya è la città di Barcellona, che è la sede permanente del Parlamento, della Presidenza della Generalitat e del Governo, senza pregiudizio a che il Parlamento e il Governo possano riunirsi in altri luoghi in Catalunya, conformemente al Regolamento del Parlamento e alla legge.

#### ARTICOLO 11. ARAN

1. Il popolo aranese esercita l'autogoverno attraverso il presente Statuto, il Consiglio generale di Aran e le altre sue istituzioni.
2. I cittadini di Catalunya e le loro istituzioni politiche riconoscono Aran come un'entità di Occitan, con una propria identità culturale, storica, geografica e linguistica come difeso dagli Aranesi nel corso dei secoli. Il presente Statuto riconosce, protegge e rispetta quest'unicità e riconosce Aran come un'entità unica territoriale all'interno della Catalunya, soggetta ad una protezione specifica per mezzo di un regime giuridico speciale.

#### ARTICOLO 12. I TERRITORI CON VINCOLI STORICI, LINGUISTICI E CULTURALI CON LA CATALUNYA

La Generalitat promuoverà la comunicazione, lo scambio culturale e la cooperazione con qualunque comunità e territorio, appartenga o meno allo Stato spagnolo, che ha vincoli storici, linguistici e culturali con la Catalunya. A questo scopo, la Generalitat e lo Stato spagnolo possono firmare accordi, trattati ed altri accordi di collaborazione in qualunque campo, inclusa la creazione di organismi comuni.



## ARTICOLO 13. LE COMUNITÀ DI CATALUNYA ALL'ESTERO

La Generalitat, entro i termini stabiliti dalla legge, coltiverà i legami sociali, economici e culturali con le comunità catalane all'estero e fornirà loro qualunque assistenza necessaria. A tal fine, la Generalitat può stabilire accordi di cooperazione con le istituzioni pubbliche e private nei territori e nei paesi dove si trovano queste comunità catalane e può chieder allo Stato di sottoscrivere trattati internazionali relativi a questa materia.

## ARTICOLO 14. EFFICACIA TERRITORIALE DELLE LEGGI

1. Le leggi e le disposizioni della Generalitat ed il codice civile di Catalunya sono applicabili entro il territorio di Catalunya, senza pregiudizio delle eccezioni che possono essere stabilite in ciascuna materia e delle situazioni che debbono essere regolate dallo status privato o da altre norme di extraterritorialità.
2. I cittadini stranieri che ottengono la nazionalità spagnola sono soggetti al codice civile catalano se legalmente residenti in Catalunya, a meno che esprimano un desiderio al contrario.

### **TITOLO I**

#### ***DIRITTI, DOVERI E PRINCIPI FONDANTI***

### **CAPITOLO I**

#### **DIRITTI E DOVERI CIVILI E SOCIALI**

## ARTICOLO 15. DIRITTI DELLA PERSONA

1. I cittadini di Catalunya sono titolari di diritti e doveri riconosciuti dalle norme alle quali si fa riferimento nell'articolo 4.1.
2. Ogni individuo ha il diritto di vivere con dignità, sicurezza e autonomia, libero dallo sfruttamento, dai maltrattamenti e da tutti i tipi di discriminazione, e ha il diritto di sviluppare liberamente la sua personalità e le sue capacità personali.



3. I diritti dei cittadini di Catalunya, come stabilito nel presente Statuto, possono essere estesi ad altri individui, nei termini stabiliti dalla legge.

#### ARTICOLO 16. DIRITTI NELL'AMBITO DELLA FAMIGLIA

Ogni individuo ha il diritto, conformemente ai requisiti stabiliti dalla legge, di ricevere i benefici sociali e l'assistenza pubblica per adempiere agli obblighi familiari.

#### ARTICOLO 17. DIRITTI DEI MINORI

Tutti i minori hanno il diritto di ricevere tutta l'attenzione necessaria allo sviluppo della propria personalità e per il loro benessere sia nel contesto familiare che sociale.

#### ARTICOLO 18. DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE

Le persone anziane hanno il diritto di vivere con dignità, liberi dallo sfruttamento e dai maltrattamenti, e non possono essere discriminate per via della loro età.

#### ARTICOLO 19. DIRITTI DELLE DONNE

1. Tutte le donne hanno il diritto di sviluppare liberamente la loro personalità e le loro capacità personali, e vivere con dignità, sicurezza e autonomia, libere da sfruttamento, maltrattamenti e da tutti i tipi di discriminazione.
2. Le donne hanno il diritto di partecipare in condizioni di uguaglianza di opportunità con gli uomini a tutte le sfere private e pubbliche.

#### ARTICOLO 20. DIRITTO AD AFFRONTARE CON DIGNITA' IL PROCESSO DELLA MORTE

1. Ogni individuo ha il diritto di ricevere il trattamento appropriato al dolore e le cure palliative necessarie per affrontare con dignità il processo della morte.
2. Ogni individuo ha il diritto di esprimere la sua volontà anticipatamente per dare le istruzioni riguardanti qualunque trattamento medico o qualunque intervento che potrebbe ricevere. Queste istruzioni devono essere soprattutto





rispettate dal personale medico, conformemente ai termini stabiliti dalla legge, se l'individuo non è nelle condizioni di esprimere ciò che desidera.

## ARTICOLO 21. I DIRITTI E GLI OBBLIGHI NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE

1. Ogni individuo ha diritto a un'educazione di qualità superiore ed all'uguaglianza di accesso. La Generalitat stabilirà un modello di educazione nell'interesse pubblico che garantisca questi diritti.

2. Conformemente ai principi stabiliti nell'Articolo 37.4, i genitori hanno il diritto a che i loro bambini ricevano la formazione morale e l'educazione religiosa d'accordo con le proprie convinzioni nelle scuole pubbliche nelle quali l'educazione è laica.

3. Le scuole private possono essere sostenute con i fondi pubblici conformemente ai provvedimenti di legge, per garantire i diritti di uguaglianza di accesso e di qualità dell'insegnamento.

4. L'educazione è gratuita a tutti i livelli obbligatori e agli altri livelli che saranno stabiliti per legge.

5. Ogni individuo ha diritto alla formazione professionale e permanente, nei termini stabiliti dalla legge.

6. Ogni individuo ha diritto a ricevere, ai termini e condizioni stabiliti per legge, l'assistenza pubblica per soddisfare i suoi bisogni educativi, e per accedere in uguaglianza di condizioni ai più alti livelli di educazione, in funzione alle sue risorse economiche, alle sue attitudini ed alle sue preferenze.

7. Gli individui con speciali bisogni educativi hanno il diritto di ricevere il sostegno necessario per avere accesso al sistema educativo, conformemente ai provvedimenti di legge.

8. I membri della comunità educativa hanno il diritto di partecipare alla gestione degli affari scolastici ed universitari nei termini stabiliti dalla legge.

## ARTICOLO 22. DIRITTI E OBBLIGHI NEL CAMPO CULTURALE

1. Ogni individuo ha diritto di uguale accesso alla cultura e allo sviluppo delle proprie capacità creative individuali e collettive.

2. Ogni individuo ha il dovere di rispettare e conservare il patrimonio culturale.



## ARTICOLO 23. DIRITTI NEL CAMPO DI SALUTE

1. Ogni individuo ha il diritto di accesso uguale e gratuito ai servizi sanitari pubblici, nei termini stabiliti dalla legge.
2. Ogni individuo ha diritto al rispetto delle proprie preferenze nella scelta del proprio dottore o dottoressa e del centro medico sanitario, nei termini e alle condizioni stabiliti dalla legge.
3. Ogni individuo, in riferimento ai servizi di sanità pubblici e privati, ha il diritto di essere informato dei servizi ai quali può avere accesso e dei requisiti necessari per utilizzarli; di essere informato sulle terapie mediche e sui loro rischi, prima del trattamento; di dare il proprio consenso a tutti gli interventi medici; di avere accesso alle proprie registrazioni mediche; alla riservatezza delle informazioni concernenti la propria salute, nei termini stabiliti dalla legge.

## ARTICOLO 24. DIRITTI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI

1. Ogni individuo ha il diritto all'uguale accesso alla rete dei servizi sociali pubblici, ad essere informato di tali servizi, e di dare il proprio consenso a qualunque azione che lo o la riguardi personalmente, nei termini stabiliti dalla legge.
2. Gli individui con bisogni speciali per mantenere l'autonomia personale nelle attività di vita quotidiana, hanno il diritto di ricevere l'attenzione appropriata alla loro condizione, conformemente alle condizioni legalmente stabilite.
3. Gli individui o le famiglie che si trovano in situazione di povertà hanno il diritto ad un reddito minimo garantito che assicuri loro il minimo necessario per vivere con dignità, conformemente alle condizioni legalmente stabilite.
4. Le organizzazioni del terzo settore sociale hanno il diritto ad esercitare le proprie funzioni negli ambiti della partecipazione e della collaborazione sociale.

## ARTICOLO 25. DIRITTI IN AMBITO LAVORATIVO



1. Tutti i lavoratori hanno il diritto di formarsi e progredire professionalmente e il diritto di libero accesso ai servizi di pubblico impiego.
2. Gli individui esclusi dal mercato del lavoro perché non hanno potuto accedervi o rientrarvi e senza mezzi di sussistenza hanno il diritto di ricevere i contributi e le risorse necessarie ad alleviare la loro situazione, nei termini stabiliti dalla legge.
3. Tutti i lavoratori hanno il diritto di eseguire il loro lavoro ed i loro incarichi professionali nelle condizioni che garantiscono la loro salute, la loro sicurezza e la loro dignità.
4. I lavoratori, o i loro rappresentanti, hanno diritto all'informazione, alla consultazione ed alla partecipazione all'interno delle imprese in cui lavorano.
5. Le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro hanno il diritto di soddisfare le loro funzioni negli ambiti della concertazione sociale, della partecipazione e della collaborazione sociale.

#### ARTICOLO 26. DIRITTI NEL SETTORE ABITATIVO

Le persone che mancano delle risorse sufficienti hanno diritto a un alloggio dignitoso, e le autorità pubbliche devono stabilire per legge un sistema di misure per garantire questo diritto, nei termini stabiliti dalla legge.

#### ARTICOLO 27. DIRITTI E OBBLIGHI RIGUARDANTI L'AMBIENTE

1. Ogni individuo ha il diritto di vivere in un ambiente equilibrato, sostenibile e rispettoso della salute, conformemente alle norme e ai livelli di protezione stabiliti dalla legge. Ogni individuo ha anche uguale diritti a godere del paesaggio e delle risorse naturali, e ha l'obbligo di fare un uso responsabile degli stessi ed evitare danni alle risorse naturali.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione dalle diverse forme di inquinamento, conformemente alle norme ed ai livelli determinati dalla legge. Egli ha anche l'obbligo di collaborare alla conservazione del patrimonio naturale ed alle azioni designate ad eliminare le differenti forme di inquinamento, con l'obiettivo di mantenere e conservare l'ambiente per le generazioni future.



3. Ogni individuo ha diritto di accesso alle informazioni ambientali in possesso delle autorità pubbliche. Il diritto all'informazione può essere soltanto limitato per ragioni di ordine pubblico, nei termini stabiliti dalla legge.

#### ARTICOLO 28. DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

1. Ogni individuo, in qualità di consumatore e utente di beni e servizi, ha il diritto alla protezione della propria salute e sicurezza. Egli ha anche diritto a ricevere informazioni esatte e comprensibili sulle caratteristiche ed i prezzi delle merci e dei servizi, ad un sistema che garantisca i prodotti acquistati ed alla protezione dei propri interessi economici contro la condotta abusiva, negligente o fraudolenta.
2. I consumatori hanno il diritto di essere informati ed a partecipare, direttamente o attraverso i loro rappresentanti, alle azioni condotte dall'Amministrazione pubblica di Catalunya, nei termini stabiliti dalla legge.

### **CAPITOLO II.**

#### **DIRITTI IN AMBITO POLITICO ED AMMINISTRATIVO**

#### ARTICOLO 29. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. I cittadini di Catalunya hanno diritto di uguale partecipazione agli affari pubblici di Catalunya, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, nei termini stabiliti dal presente Statuto e dalla legge.
2. I cittadini di Catalunya hanno diritto di eleggere i loro rappresentanti negli organi politici rappresentativi e di candidarsi all'elezione, conformemente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalla legge.
3. I cittadini di Catalunya hanno il diritto di promuovere e presentare le proprie iniziative legislative al Parlamento, nei termini stabiliti dal presente Statuto e dalla legge.
4. I cittadini di Catalunya hanno il diritto di partecipare, direttamente o attraverso i propri enti associativi, al processo di redazione delle leggi parlamentari, per mezzo di procedure stabilite dal Regolamento parlamentare.



5. Ogni individuo ha il diritto di presentare petizioni e reclami, nella forma e con gli effetti stabiliti dalla legge, alle istituzioni e all'Amministrazione della Generalitat ed anche alle entità di governo locale di Catalunya nelle materie di rispettive competenza. La legge stabilisce le condizioni per l'esercizio di questo diritto ed i suoi effetti, e gli obblighi delle istituzioni riceventi.
6. I cittadini di Catalunya hanno il diritto di promuovere la convocazione di consultazioni popolari da parte della Generalitat e delle municipalità, nelle materie di competenza rispettiva, nella forma e nei termini stabiliti dalla legge.

#### ARTICOLO 30. DIRITTI DI ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI E AD UN' AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE

1. Ogni individuo ha il diritto di uguale accesso ai servizi pubblici ed economici di interesse generale. Le Amministrazioni pubbliche regoleranno le condizioni di accesso e gli standard di qualità di questi servizi, indipendentemente dal regime di prestazione.
2. Ogni individuo ha il diritto di essere trattato imparzialmente ed oggettivamente dalle autorità pubbliche di Catalunya nelle questioni che lo riguardano, e a che l'azione dei poteri pubblici sia proporzionale ai fini che la giustificano.
3. La legge regolerà le condizioni per l'esercizio e le garanzie dei diritti cui fanno riferimento i commi 1 e 2, e determinerà le circostanze in cui le Amministrazioni pubbliche catalane ed i servizi pubblici che da esse dipendono debbano adottare una carta dei diritti degli utenti e degli obblighi dei fornitori di servizi.

#### ARTICOLO 31. DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati personali contenuti nei registri tenuti dalla Generalitat, ed ha il diritto di accedere agli stessi, esaminarli ed ottenerne la correzione. Un'autorità indipendente, designata dal Parlamento, assicurerà che questi diritti siano rispettati nei termini stabiliti dalla legge.



### **CAPITOLO III**

#### **DIRITTI ED OBBLIGHI LINGUISTICI**

#### **ARTICOLO 32. DIRITTI ED OBBLIGHI RIGUARDANTI LA CONOSCENZA E L'USO DELLE LINGUE**

Ogni individuo ha il diritto a non essere discriminato per ragioni linguistiche. Gli atti giuridici redatti in una qualsiasi delle due lingue ufficiali hanno, in termini linguistici, piena validità ed efficacia.

#### **ARTICOLO 33. DIRITTI LINGUISTICI DINNANZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ALLE ISTITUZIONI STATALI.**

1. I cittadini hanno diritto alla scelta linguistica. Nelle loro relazioni con le istituzioni, organizzazioni ed Amministrazioni pubbliche di Catalunya, ogni individuo ha il diritto di usare la lingua ufficiale di sua scelta. Questo diritto obbliga le istituzioni, organizzazioni ed amministrazioni pubbliche, inclusa l'amministrazione elettorale in Catalunya, e, in generale, gli enti privati che dipendono dalle stesse nell'esercizio di pubbliche funzioni.
2. Nelle relazioni con l'Amministrazione della Giustizia, il Ministero delle Finanze, i notai e gli uffici pubblici, ogni individuo ha il diritto di usare la lingua ufficiale di sua scelta in qualunque atto giudiziario, notarile o di iscrizione, ed a ricevere tutta la documentazione ufficiale emessa in Catalunya nella lingua richiesta, senza dover subire dilazioni indebite o essere sfavoriti per la lingua scelta, e senza dovere fornire alcun tipo di traduzione.
3. Per garantire il diritto alla scelta linguistica, i giudici ed i magistrati, i notai, gli ufficiali di stato civile nel servizio dell'Amministrazione di Giustizia, dovranno dimostrare, per poter prestare servizio in Catalunya, nella forma stabilita dalla legge, di avere una conoscenza adeguata e sufficiente delle lingue ufficiali che li rende idonei ad esercitare le funzioni proprie del loro incarico o posto di lavoro.
4. Per garantire il diritto alla scelta linguistica, l'Amministrazione dello Stato in Catalunya deve dimostrare che il personale al suo servizio ha una



conoscenza adeguata e sufficiente delle due lingue ufficiali che lo rende idoneo a soddisfare le funzioni del proprio incarico.

5. I cittadini di Catalunya hanno il diritto di comunicare per iscritto in catalano con gli organi costituzionali e con gli organi giurisdizionali statali, conformemente alle procedure stabilite dalla legislazione corrispondente. Queste istituzioni debbono ricevere ed elaborare le comunicazioni scritte presentate in catalano, che avranno in tutti i casi piena efficacia legale.

**ARTICOLO 34. DIRITTI LINGUISTICI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI**  
Ogni individuo, in qualità di consumatore o utente di beni e servizi, ha diritto ad essere assistito oralmente o per iscritto nella lingua ufficiale di sua scelta. Gli enti, le società e le istituzioni di Catalunya aperti al pubblico sono soggetti all'obbligo di disponibilità linguistica nei termini stabiliti dalla legge.

**ARTICOLO 35. DIRITTI LINGUISTICI NEL CAMPO DELL'INSEGNAMENTO**

1. Ogni individuo ha il diritto di ricevere l'insegnamento in catalano, come stabilito nel presente Statuto. Il catalano sarà usato come lingua veicolare e di apprendimento nell'insegnamento universitario e non universitario.
2. Gli allievi hanno il diritto di ricevere l'insegnamento in catalano al livello non universitario. Hanno anche il diritto e l'obbligo di avere una conoscenza sufficiente orale e scritta del catalano e del castigliano alla fine degli studi obbligatori, qualunque sia la loro lingua abituale d'uso nell'insegnamento. Le lingue catalana e castigliana dovranno essere sufficientemente rappresentate nei piani di studio.
3. Gli allievi hanno il diritto a non essere separati in gruppi di classe diversi in base alla loro lingua abituale di uso.
4. Quegli allievi che entrano nel sistema scolastico catalano ad un'età superiore hanno diritto a ricevere un sostegno linguistico speciale se la mancanza di comprensione rende loro difficile seguire normalmente l'insegnamento.
5. Il personale insegnante e gli allievi universitari hanno il diritto di esprimersi, oralmente e per iscritto, nella lingua ufficiale di loro scelta.



## ARTICOLO 36. DIRITTI RIGUARDANTI L'ARANESE

1. In Aran ogni individuo ha il diritto di conoscere ed utilizzare l'Aranese ed essere assistito oralmente e per iscritto in Aranese nelle sue relazioni con le amministrazioni pubbliche e con gli enti pubblici e privati che dipendono dalle stesse.
2. I cittadini di Aran hanno il diritto di usare l'Aranese nelle loro relazioni con la Generalitat.
3. Gli altri diritti ed obblighi linguistici in relazione all'Aranese saranno determinati dalla legge.

## **CAPITOLO IV GARANZIE DEI DIRITTI STATUTARI**

### ARTICOLO 37. DISPOSIZIONI GENERALI

1. I diritti riconosciuti nei Capitoli I, II e III del presente Titolo vincolano tutte le autorità pubbliche di Catalunya e gli individui. Le disposizioni dettate dalle autorità pubbliche di Catalunya rispetteranno questi diritti e saranno interpretate e applicate nella maniera più appropriata ad assicurarne la loro piena efficacia. I diritti riconosciuti dagli Articoli 32 e 33 vincolano anche l'Amministrazione Generale dello Stato in Catalunya.
2. Il Parlamento approverà con legge la Carta dei Diritti e degli Obblighi dei Cittadini di Catalunya. I provvedimenti del presente articolo riguardanti i diritti riconosciuti nei Capitoli I, II e III del presente Titolo si applicheranno anche ai diritti riconosciuti nella Carta sopra-menzionata.
3. La regolamentazione essenziale e l'applicazione diretta dei diritti riconosciuti nei Capitoli I, II e III del presente Titolo dovranno essere realizzati per legge dal Parlamento.
4. I diritti ed i principi del presente Titolo non implicheranno alterazione del sistema di distribuzione delle competenze né la creazione di nuovi Titoli di competenza né la modifica di quelli già esistenti. Nessuno dei provvedimenti del presente Titolo sarà applicato o interpretato in forma riduttiva o limitativa





dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dai trattati e dalle convenzioni internazionali ratificati dalla Spagna.

#### ARTICOLO 38. TUTELA

1. Il Consiglio per le Garanzie Statutarie protegge i diritti riconosciuti nei Capitoli I, II ed III del presente Titolo e dalla Carta dei Diritti e degli Obblighi dei Cittadini di Catalunya, conformemente all'Articolo 76.2, b e c.
2. Qualunque atto che minacci i diritti riconosciuti nei Capitoli I, II ed III del presente Titolo e nella Carta dei Diritti e degli Obblighi dei Cittadini di Catalunya sarà oggetto di ricorso alla Corte Suprema di Giustizia di Catalunya, d'accordo con la procedura stabilita dalla legge.

### **CAPITOLO V PRINCIPI FONDANTI**

#### ARTICOLO 39. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le autorità pubbliche di Catalunya orienteranno le politiche pubbliche conformemente ai principi fondanti stabiliti dalla Costituzione e dal presente Statuto. Nell'esercizio dei loro poteri, le autorità pubbliche di Catalunya promuoveranno ed adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la loro efficacia piena.
2. Il riconoscimento, il rispetto e la protezione dei principi fondanti informeranno la legislazione positiva, la pratica giudiziaria e le azioni delle autorità pubbliche.
3. I principi fondanti sono invocabili dinnanzi alla giurisdizione, conformemente ai provvedimenti della legge ed alle altre disposizioni.

#### ARTICOLO 40. PROTEZIONE DELL'INDIVIDUO E DELLA FAMIGLIA

1. Le autorità pubbliche devono avere come obiettivo il miglioramento della qualità della vita di gli individui.
2. Le autorità pubbliche garantiranno la protezione legale, economica, e sociale delle varie forme di famiglia regolate dalla legge, come struttura



fondamentale ed elemento di coesione sociale, e come struttura primaria di coesistenza tra gli individui. Inoltre, devono promuovere le misure economiche ed i regolamenti di sostegno alle famiglie volti a garantire la conciliazione della vita professionale e familiare, con speciale attenzione alle famiglie numerose.

3. Le autorità pubbliche garantiranno la protezione dei bambini, in particolare da tutte le forme di sfruttamento, abbandono, maltrattamento e crudeltà, e dalla povertà ed i suoi effetti. In tutte le azioni compiute dalle autorità pubbliche o dalle istituzioni private, gli interessi del bambino saranno prioritari.
4. Le autorità pubbliche promuoveranno delle politiche pubbliche per incoraggiare l'emancipazione dei giovani, facilitandone l'accesso al lavoro ed all'alloggio in modo che possono sviluppare il loro proprio progetto di vita e partecipare con uguali diritti ed obblighi alla vita sociale e culturale.
5. Le autorità pubbliche garantiranno la protezione giuridica delle persone con incapacità e promuoveranno la loro integrazione sociale, economica e professionale. Adotteranno anche le misure necessarie per sostituire o completare il sostegno del loro ambiente familiare.
6. Le autorità pubbliche garantiranno la protezione degli anziani in modo che possano condurre una vita dignitosa ed indipendente ed essere in grado di partecipare alla vita sociale e culturale. Si sforzeranno anche di operare per l'integrazione piena degli anziani nella società per mezzo di politiche pubbliche basate sul principio di solidarietà intergenerazionale.
7. Le autorità pubbliche promuoveranno l'uguaglianza delle diverse forme stabili di unione stabilita tra le coppie, tenendo conto delle loro caratteristiche, senza badare all'orientamento sessuale dei partners. La legge regolerà queste unioni ed altre forme di coabitazione ed i loro effetti.
8. Le autorità pubbliche promuoveranno l'uguaglianza di tutti gli individui, senza distinzione di origine, nazionalità, genere, razza, religione, condizione sociale o orientamento sessuale, e promuoverà anche lo sradicamento di razzismo, antisemitismo, xenofobia, omofobia, e di qualunque altra



manifestazione che può costituire una violazione dell'uguaglianza e della dignità dell'individuo.

#### ARTICOLO 41. PROSPETTIVA DI GENERE

1. Le autorità pubbliche garantiranno il rispetto del principio di pari opportunità per le donne e gli uomini nell'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale, alle condizioni di lavoro, inclusa la retribuzione, ed in tutte le altre circostanze, e garantirà che le donne non siano discriminate in caso di gravidanza o maternità.
2. Le autorità pubbliche garantiranno la trasversalità nell'incorporazione della prospettiva di genere e femminile in tutte le politiche pubbliche per conseguire l'uguaglianza reale ed effettiva e la parità tra le donne e gli uomini.
3. Le politiche pubbliche si opporranno a tutte le forme di violenza contro le donne e le azioni sessiste di natura discriminatoria; incoraggeranno il riconoscimento del ruolo delle donne in ambito culturale, storico, sociale ed economico, e promuoveranno la partecipazione dei gruppi e delle associazioni femminili alla elaborazione e valutazione di dette politiche.
4. Le autorità pubbliche riconosceranno e terranno conto del valore economico del lavoro domestico e familiare nella elaborazione delle politiche economiche e sociali.
5. Le autorità pubbliche, nella sfera di loro competenza, e nei casi stabiliti dalla legge, assicureranno che la scelta libera della donna sia determinante in tutte le materie che possano riguardare la sua dignità, integrità e benessere fisico e mentale, particolarmente nelle scelte che riguardano il proprio corpo e la propria salute riproduttiva e sessuale.

#### ARTICOLO 42. COESIONE E BENESSERE SOCIALE

1. Le autorità pubbliche promuoveranno delle politiche pubbliche che favoriscano la coesione sociale e che garantiscano un sistema di servizi sociali, pubblici o privati con sovvenzioni pubbliche, adeguati agli indicatori economici e sociali di Catalunya.



2. Le autorità pubbliche assicureranno la piena integrazione sociale, economica e professionale degli individui e dei gruppi più bisognosi di protezione, particolarmente quelli che si trovano in situazioni di povertà ed a rischio di esclusione sociale.
3. Le autorità pubbliche assicureranno la dignità, la sicurezza, e la protezione piena di tutti gli individui, soprattutto quelli più vulnerabili.
4. Le autorità pubbliche garantiranno la qualità del servizio e la gratuità dell'assistenza sanitaria pubblica nei termini stabiliti dalla legge.
5. Le autorità pubbliche promuoveranno politiche di prevenzione e comunitarie e garantiranno la qualità del servizio e la gratuità dei servizi sociali designati dalla legge come fondamentali.
6. Le autorità pubbliche prenderanno le misure necessarie a stabilire un sistema di accoglienza degli immigrati e promuoveranno le politiche per garantire il riconoscimento e l'efficacia dei loro diritti e doveri, la uguaglianza delle opportunità, le prestazioni e gli aiuti che permetteranno la loro piena sistemazione sociale ed economica e la loro partecipazione agli affari pubblici.
7. Le autorità pubbliche assicureranno l'armonia sociale, culturale e religiosa fra gli individui in Catalunya, ed il rispetto per la diversità di credo e delle convinzioni etiche e filosofiche. Promuoveranno le relazioni interculturali attraverso l'incoraggiamento e la creazione di occasioni di conoscenza reciproca, dialogo e mediazione. Garantiranno anche il riconoscimento della cultura del popolo Rom per proteggere il suo patrimonio storico.

#### ARTICOLO 43. PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE.

1. Le autorità pubbliche promuoveranno la partecipazione sociale nella elaborazione, redazione, e valutazione delle politiche pubbliche, così come la partecipazione individuale ed associativa in ambito civile, sociale, culturale, economico e politico, nel rispetto pieno dei principi di pluralismo, libera impresa e autonomia.



2. Le autorità pubbliche faciliteranno la partecipazione e la rappresentanza civile e politica, con l'attenzione speciale alle aree meno popolate del territorio.
3. Le autorità pubbliche assicureranno che le campagne istituzionali organizzate in occasione dei processi elettorali avranno come scopo l'incoraggiamento alla partecipazione del cittadino e che le informazioni sui candidati elettorali fornite dai mezzi di comunicazione all'elettorato siano esatte, oggettive e neutrali e rispettose del pluralismo politico.

#### ARTICOLO 44. EDUCAZIONE, RICERCA E CULTURA

1. Le autorità pubbliche garantiranno la qualità del sistema educativo e favoriranno una formazione umanistica, scientifica e tecnica degli studenti basata sui valori sociali di uguaglianza, solidarietà, libertà, pluralismo e responsabilità civile, e su tutti gli altri valori che sono il fondamento della coesistenza democratica.
2. Le autorità pubbliche assicureranno la conoscenza sufficiente di una terza lingua al compimento dell'educazione obbligatoria.
3. Le autorità pubbliche promuoveranno ed incoraggeranno il coinvolgimento e la partecipazione della famiglia nell'educazione dei figli e delle figlie all'interno della comunità educativa, e faciliteranno e promuoveranno l'accesso alle attività educative nel tempo libero.
4. Le autorità pubbliche favoriranno la ricerca scientifica, la creatività artistica e la conservazione e diffusione del patrimonio culturale di Catalunya.
5. Le autorità pubbliche intraprenderanno le azioni necessarie a permettere a tutti gli individui di avere accesso alla cultura, ai beni culturali ed ai servizi, al patrimonio culturale, archeologico, storico, industriale ed artistico di Catalunya.

#### ARTICOLO 45. AMBITO SOCIOECONOMICO

1. Le autorità pubbliche adotteranno le misure necessarie per promuovere il progresso economico e sociale di Catalunya e dei suoi cittadini, basato sui



principi di solidarietà, coesione, sviluppo sostenibile ed uguaglianza delle opportunità.

2. Le autorità pubbliche promuoveranno una distribuzione più giusta della ricchezza personale e territoriale all'interno della struttura della previdenza sociale catalana.
3. Le autorità pubbliche adotteranno le misure necessarie per garantire i diritti lavorativi e sindacali dei lavoratori, ed incoraggeranno e promuoveranno la loro partecipazione nella società, le politiche di piena occupazione, la stabilità di lavoro, di formazione dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e l'igiene nel lavoro, la creazione di condizioni degne nel posto di lavoro, la non discriminazione per ragioni di genere, e la garanzia di periodi di riposo necessari e di vacanze retribuite.
4. La Generalitat promuoverà la creazione di uno spazio catalano delle relazioni professionali, stabilito conformemente alla realtà produttiva ed imprenditoriale di Catalunya, in cui i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro e l'Amministrazione della Generalitat saranno rappresentati. All'interno di questa struttura, le autorità pubbliche promuoveranno il dialogo sociale, la concertazione, la contrattazione collettiva, la risoluzione extra giudiziale delle controversie di lavoro, e la partecipazione allo sviluppo e al miglioramento del tessuto produttivo.
5. La Generalitat favorirà lo sviluppo delle attività e dello spirito imprenditoriale, tenendo conto della responsabilità sociale dell'impresa, della libera iniziativa e delle condizioni concorrenziali, e proteggerà in particolare l'economia produttiva e l'attività di imprenditori autonomi e della e piccola e media impresa. La Generalitat favorirà l'azione delle cooperative e delle associazioni di lavoratori e stimolerà le iniziative dell'economia sociale.
6. Le organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro parteciperanno alla definizione delle politiche pubbliche che li riguardano. La Generalitat promuoverà la mediazione e l'arbitrato per la risoluzione dei conflitti d'interesse tra i diversi attori sociali.



7. Le organizzazioni professionali e gli enti di diritto pubblico rappresentativi degli interessi economici e professionali, e le associazioni del terzo settore devono essere consultate nella definizione di politiche pubbliche che li riguardano.
8. La Generalitat, in considerazione delle funzioni di promozione sociale, culturale ed economica esercitate dalle casse di risparmio, devono proteggerne l'autonomia istituzionale e promuoverne il contributo sociale alle strategie economiche e sociali dei diversi territori di Catalunya.

#### ARTICOLO 46. AMBIENTE, SVILUPPO SOSTENIBILE ED EQUILIBRIO TERRITORIALE

1. Le autorità pubbliche assicureranno la protezione dell'ambiente attraverso l'adozione di politiche pubbliche basate sullo sviluppo sostenibile e sulla solidarietà collettiva ed intergenerazionale.
2. Le politiche ambientali saranno particolarmente indirizzate alla riduzione dei diversi tipi di inquinamento, a stabilire norme e livelli di protezione minimi, delineando le misure per la correzione del danno ambientale, l'uso sensato di risorse naturali, la prevenzione ed il controllo dell'erosione e delle attività che alterano il regime atmosferico e climatico, ed il rispetto per i principi di protezione ambientale, conservazione delle risorse naturali, responsabilità, controllo ecologico, riciclaggio e riutilizzo delle merci e dei prodotti.
3. Le autorità pubbliche creeranno le condizioni per preservare l'ambiente naturale e la biodiversità, promuoveranno l'integrazione degli obiettivi ambientali nelle politiche di settore, e stabiliranno le condizioni alle quali tutti gli individui possono godere del patrimonio naturale e del paesaggio.
4. Le autorità pubbliche assicureranno la coesione economica e territoriale applicando le politiche che assicurano un trattamento speciale per le zone di montagna, la protezione del paesaggio ed il litorale, la promozione dell'agricoltura, l'allevamento del bestiame e il rimboschimento, ed una distribuzione bilanciata dei settori produttivi, dei servizi di interesse generale e delle reti di comunicazione.



5. Le autorità pubbliche forniranno ai cittadini le informazioni ambientali ed incoraggeranno l'educazione ai valori riguardanti la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente come patrimonio comune.

#### ARTICOLO 47. ALLOGGIO

Le autorità pubbliche faciliteranno l'accesso all'alloggio attraverso la concessione di terra e la promozione di alloggi pubblici e sovvenzionati, con attenzione speciale ai giovani ed ai gruppi maggiormente bisognosi.

#### ARTICOLO 48. MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE

1. Le autorità pubbliche promuoveranno politiche di trasporto e comunicazione basate su criteri di sostenibilità che incoraggino l'uso del trasporto pubblico ed il miglioramento della mobilità, garantendo l'accesso alle persone con mobilità ridotta.
2. Le autorità pubbliche incoraggeranno prioritariamente le misure tese a migliorare la sicurezza stradale ed a ridurre il numero di incidenti, ponendo particolare enfasi sulla prevenzione, educazione alla sicurezza stradale, ed attenzione alle vittime di incidenti.

#### ARTICOLO 49. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

1. Le autorità pubbliche garantiranno la protezione della salute e della sicurezza, e la difesa dei diritti e degli interessi legittimi dei consumatori e degli utenti.
2. Le autorità pubbliche garantiranno l'esistenza di strumenti di mediazione e arbitrato in materia di consumo, promuovendo la conoscenza e l'utilizzo di questi strumenti, e fornendo sostegno alle associazioni di consumatori ed utenti.

#### ARTICOLO 50. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL CATALANO





1. Le autorità pubbliche preserveranno l'uso della lingua catalana in tutti i campi e settori e favoriranno la sua conoscenza, il suo utilizzo e la sua diffusione. Questi principi saranno anche applicati all'Aranese.
2. Il governo, le università e le istituzioni di istruzione superiore, nelle loro aree di rispettiva influenza, adotteranno le misure necessarie a garantire l'uso della lingua catalana in tutti gli ambiti delle attività di docenza, amministrative e di ricerca.
3. Le politiche per la promozione della lingua catalana saranno estese allo Stato, all'Unione Europea e al resto del mondo.
4. Le autorità pubbliche assicureranno che le informazioni contenute sulle etichette, negli imballaggi e nelle istruzioni per l'uso di prodotti distribuiti in Catalunya siano stampate anche in catalano.
5. La Generalitat, l'amministrazione locale e gli altri organismi pubblici di Catalunya, le istituzioni e le imprese che ne dipendono, così come i concessionari dei loro servizi, utilizzeranno il catalano per i loro procedimenti interni e per le relazioni mutue. Useranno il catalano anche nelle comunicazioni e nelle notifiche indirizzate a persone fisiche o giuridiche residenti in Catalunya, senza pregiudizio ai diritti del cittadino di riceverle in Castigliano se richiesto.
6. Le autorità pubbliche garantiranno l'uso del linguaggio dei segni catalano e delle condizioni di uguaglianza per le persone sorde che scelgono di usare questa lingua, che dovrà essere oggetto di insegnamento, protezione e rispetto.
7. Lo Stato, conformemente ai provvedimenti della Costituzione, sosterrà l'applicazione dei principi dichiarati nel presente articolo. Saranno stabiliti gli strumenti per il coordinamento e, dove necessario, per l'attuazione congiunta ai fini di una maggiore efficacia.

## ARTICOLO 51. COOPERAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA PACE E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1. La Generalitat promuoverà la cultura della pace e le azioni finalizzate alla diffusione della pace nel mondo.



2. La Generalitat promuoverà le azioni e le politiche di cooperazione allo sviluppo dei popoli e stabilirà programmi di aiuto umanitario di emergenza.

#### ARTICOLO 52. MEZZI DI COMUNICAZIONE SOCIALE

1. Le autorità pubbliche promuoveranno le condizioni che garantiscono il diritto all'informazione e il diritto di ricevere dai mezzi di comunicazione informazioni esatte e di contenuto tale che rispettino la dignità della persona ed il pluralismo politico, sociale, culturale e religioso. Nel caso di mezzi di comunicazione pubblici, le informazioni fornite dovranno anche essere neutrali.
2. Le autorità pubbliche promuoveranno le condizioni che garantiscono l'uguaglianza di accesso ai servizi audiovisivi in Catalunya.

#### ARTICOLO 53. ACCESSO ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

1. Le autorità pubbliche agevoleranno la conoscenza della società dell'informazione ed incoraggeranno l'uguale accesso alla comunicazione ed alle tecnologie informatiche in tutti gli ambiti della società civile, incluso il posto di lavoro; incoraggeranno a che queste tecnologie vengano utilizzate al servizio delle persone e a che non influenzino negativamente i loro diritti, e garantiranno la fornitura di servizi per mezzo delle tecnologie dette, conformemente ai principi di universalità, continuità e aggiornamento.
2. La Generalitat promuoverà la formazione, la ricerca e l'innovazione tecnologica in modo che le opportunità di progresso offerte dalla società della conoscenza e dell'informazione possano contribuire al miglioramento del benessere e della coesione sociale.

#### ARTICOLO 54. MEMORIA STORICA

1. La Generalitat e gli altri poteri pubblici lavoreranno per la conoscenza e il mantenimento della memoria storica di Catalunya come un patrimonio collettivo che testimonia della resistenza e della lotta per i diritti e le libertà democratiche. A tal fine, adotteranno le iniziative istituzionali necessarie per



il riconoscimento e la riabilitazione di tutti i cittadini che hanno sofferto la persecuzione come conseguenza della difesa della democrazia e dell'autogoverno catalano.

2. La Generalitat veglierà affinché la memoria storica si converta in simbolo permanente di tolleranza, dignità dei valori democratici, rigetto dei totalitarismi e riconoscimento per tutti gli individui che hanno sofferto la persecuzione come conseguenza di scelte personali, ideologiche o di coscienza.

## **TITOLO II**

### **ISTITUZIONI**

#### **CAPITOLO I**

#### **IL PARLAMENTO**

##### **ARTICOLO 55. DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il Parlamento rappresenta il popolo di Catalunya.
2. Il Parlamento esercita il potere legislativo, approva il budget della Generalitat e controlla e promuove le azioni politiche e di governo. È la sede in cui si esprimono il pluralismo ed il dibattito politico.
3. Il Parlamento è inviolabile.

##### **ARTICOLO 56. COMPOSIZIONE E SISTEMA ELETTORALE**

1. Il Parlamento consiste di un minimo di cento ed un massimo di centocinquanta Deputati, eletti per un periodo di quattro anni a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto, conformemente al presente Statuto ed alla legge elettorale.
2. Il sistema elettorale è a rappresentanza proporzionale e deve assicurare la rappresentanza adeguata di tutte le aree del territorio di Catalunya. L'Amministrazione elettorale è indipendente e garantisce la trasparenza e l'oggettività del processo elettorale. Il sistema elettorale è regolato da una



legge del Parlamento approvata da un voto finale sul testo da una maggioranza di due terzi dei Deputati.

3. Conformemente alla legislazione elettorale, i cittadini di Catalunya, in virtù dei loro diritti civili e politici, sono elettori ed eleggibili. La legge elettorale di Catalunya stabilirà i criteri per la parità tra le donne e gli uomini nell'elaborazione delle liste elettorali.
4. Quindici giorni prima della fine legislatura, il Presidente della Generalitat convocherà le elezioni, che avranno luogo tra il quarantesimo ed il sessantesimo giorno dalla convocazione.

#### ARTICOLO 57. STATUTO DEI DEPUTATI

1. I Deputati sono inviolabili per ciò che riguarda i voti e le opinioni espresse nell'esercizio dei loro doveri. Durante il mandato avranno l'immunità legale e non potranno quindi essere quindi arrestati se non in caso di flagranza di reato.
2. Nelle cause contro i Deputati, l'autorità competente è la Corte di giustizia Suprema di Catalunya. Fuori del territorio di Catalunya, la responsabilità penale sarà l'invocabile negli stessi termini dinnanzi alla Camera Penale della Corte Suprema spagnola.
3. I Deputati non sono soggetti al mandato imperativo.

#### ARTICOLO 58. AUTONOMIA PARLAMENTARE

1. Il Parlamento gode di autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa, e disciplinare.
2. Il Parlamento disegna ed approva il proprio Regolamento, il proprio budget, e stabilisce lo stato legale del suo personale.
3. L'approvazione o la riforma del regolamento è svolta in plenaria e richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Deputati.

#### ARTICOLO 59. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO



1. Il Parlamento ha un Presidente o una Presidente e un Ufficio di Presidenza eletto in plenaria. La loro elezione e le funzioni sono regolate dal Regolamento.
2. Il Regolamento stabilisce i diritti e gli obblighi dei Deputati, i requisiti per la formazione di gruppi parlamentari, il ruolo di questi gruppi nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ed i poteri della Junta de Portavoces.
3. Il Parlamento lavora in seduta plenaria e nelle commissioni. I gruppi parlamentari partecipano a tutte le commissioni in numero proporzionale alla loro rappresentanza.
4. Il Parlamento ha un Comitato permanente presieduto dal Presidente del Parlamento e costituito da un numero di Deputati determinato dal Regolamento in proporzione alla rappresentanza del gruppo parlamentare. Il comitato permanente supervisiona l'esercizio dei poteri parlamentari quando il Parlamento non è in sessione, quando il mandato parlamentare ha finito, e quando il Parlamento è stato sciolto. Alla fine del termine legislativo o dopo lo scioglimento del Parlamento, il mandato dei Deputati che formano il comitato permanente è esteso finché un Parlamento nuovo è costituito.
5. I Pubblici ufficiali ed il personale di servizio delle amministrazioni pubbliche che operano in Catalunya sono obbligati a comparire a richiesta del Parlamento.
6. Il Parlamento può creare commissioni d'inchiesta su qualunque questione di pertinenza pubblica o d'interesse della Generalitat. Le persone convocate devono comparire obbligatoriamente davanti alla commissione di inchiesta, conformemente alla procedura ed alle garanzie stabilite dal Regolamento. Le sanzioni per il non-adempimento di quest'obbligo saranno regolate dalla legge.
7. Le petizioni individuali e collettive indirizzate al Parlamento saranno regolate dal Regolamento, che stabilirà anche i meccanismi per la partecipazione dai cittadini nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

#### ARTICOLO 60. REGIOME DELLE RIUNIONI E DELLE SESSIONI.



Il Parlamento si riunisce annualmente in due periodi di sessioni ordinarie stabilite dal Regolamento. Il Parlamento si può riunire in sessioni straordinarie al di fuori dei periodi di sessione ordinaria. Le sessioni straordinarie parlamentari sono convocate dal Presidente del Parlamento con l'approvazione del comitato permanente, su proposta di tre gruppi parlamentari o di un quarto dei Deputati, o a richiesta di gruppi parlamentari o di Deputati che rappresentano una maggioranza assoluta. Il Parlamento si riunisce anche in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Generalitat. Le sessioni straordinarie sono convocate per trattare un'agenda specifica e sono aggiornate quando questa è stato trattato.

2. Le sessioni plenarie sono pubbliche, eccetto nelle situazioni stabilite dalle Regolamento.

3. Per adottare decisioni valide il Parlamento deve riunirsi alla presenza della maggioranza assoluta dei Deputati. Le decisioni sono valide se sono state approvate dalla maggioranza semplice dei presenti, senza pregiudizio delle maggioranze speciali stabilite dal presente Statuto, dalla legge o dal Regolamento.

#### ARTICOLO 61. FUNZIONI

Oltre alle funzioni stabilite nell'articolo 55, sono funzioni del Parlamento anche:

- a) designare i senatori rappresentanti la Generalitat nel Senato. Questa designazione sarà fatta attraverso una convocazione specifica e in forma proporzionale al numero di Deputati di ciascun gruppo parlamentare.
- b) elaborare le proposte di legge dei Deputati per la presentazione all'Ufficio di Presidenza e nominare i deputati incaricati di difendere questi atti.
- c) sollecitare al Governo dello Stato l'adozione di progetti di legge.
- d) richiedere lo Stato il trasferimento o la delega di competenze e l'attribuzione di poteri nell'ambito dell'articolo 150 della Costituzione.
- e) ricorrere per incostituzionalità ed apparire dinnanzi alla Corte costituzionale in altri processi costituzionali, conformemente alla Legge Organica della Corte costituzionale.
- f) qualunque altra funzione ad esso attribuita dal presente Statuto e dalla legge.



## ARTICOLO 62. INIZIATIVA LEGISLATIVA ED ESERCIZIO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA

1. L'iniziativa legislativa spetta ai Deputati, ai gruppi parlamentari ed al Governo. Spetta anche ai cittadini, nei termini stabiliti dalle leggi di Catalunya, per mezzo dell'iniziativa popolare legislativa, ed agli organi rappresentativi delle entità supra-municipali di carattere che il presente Statuto stabilisce.
2. Le leggi che regolano direttamente le materie menzionate negli Articoli 2,3, 6, 37,2, 56,2, 67,5, 68,3, 77,3, 79,3, 81,2 e 94,1 sono leggi che concernono lo sviluppo fondamentale dello Statuto. L'approvazione, la modifica e la revoca di queste leggi richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta della plenaria del Parlamento, eccetto dove lo Statuto stabilisce un altro sistema di votazione.
3. Il Parlamento in seduta plenaria può delegare l'elaborazione e l'approvazione di iniziative legislative alle commissioni legislative permanenti. Questa delega può essere revocata in qualunque tempo. Le materie che non possono essere delegate alle commissioni includono la riforma dello Statuto, le leggi di sviluppo fondamentali, il budget della Generalitat, e le leggi di delega legislativa al Governo.

## ARTICOLO 63. LA DELEGA AI GOVERNO DEL POTERE LEGISLATIVO

1. Il Parlamento può delegare il potere legislativo al Governo. Le disposizioni del Governo che contengono legislazione delegata prendono il nome di Decreti legislativi. Le materie che non possono essere oggetto di delega legislativa includono la riforma dello Statuto, le leggi di sviluppo fondamentali, con l'eccezione della delega per lo stabilimento di un testo riscritto, il regolamento fondamentale e lo sviluppo diretto dei diritti riconosciuti nello Statuto e nella Carta dei Diritti e degli Obblighi dei Cittadini di Catalunya, ed il budget della Generalitat.
2. La delega legislativa può essere data soltanto al Governo. La delega sarà espressa, mediante legge, per una materia specifica, e deve specificare il



- periodo entro cui si può farne uso. La delega cesserà quando il Governo pubblicherà il corrispondere decreto legislativo.
3. quando si tratti di autorizzare il Governo a scrivere un nuovo testo articolato, le leggi di delega devono fissare le basi alle quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa. Quando si tratti di autorizzare il Governo a riscrivere testi legali, le leggi determineranno lo scopo ed i criteri del riscrivere.
  4. Il controllo della legislazione delegata è regolato dal Regolamento. Le leggi di delega possono stabilire anche un sistema di controllo speciale per i decreti legislativi.

#### ARTICOLO 64. DECRETI-LEGGE

1. Nel caso di necessità straordinaria ed urgente, il Governo può dettare provvedimenti legali provvisori nella forma di Decreto-legge. Le materie che non possono essere oggetto di decreto-legge includono la riforma dello Statuto, le materie oggetto di leggi di sviluppo fondamentali, la regolamentazione essenziale e lo sviluppo diretto dei diritti riconosciuti nello Statuto e nella Carta di Diritti ed Obblighi dei Cittadini di Catalunya, ed il budget della Generalitat.
2. I decreti-legge sono annullati se, entro trenta giorni dalla promulgazione, periodo che non può essere esteso, non sono specificatamente convalidati dal Parlamento in seguito ad un dibattito ed al voto in plenaria.
3. Il Parlamento può elaborare decreti-legge come progetti di legge per mezzo delle procedure di urgenza, entro il periodo stabilito nella Sezione 2 sopra.

#### ARTICOLO 65. PROMULGAZIONE PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Le leggi di Catalunya sono promulgate, nel nome del Re, dal Presidente della Generalitat, che ordina la loro pubblicazione nel Giornale Ufficiale della Generalitat di Catalunya entro quindici giorni, e nel Bollettino di Stato Ufficiale spagnolo. La data di pubblicazione nel Giornale Ufficiale della Generalitat di Catalunya è la data di entrata in vigore. La versione ufficiale in Castigliano è la traduzione fornita dalla Generalitat.





## ARTICOLO 66. CAUSE DI TERMINE DELLA LEGISLATURA

La legislatura termina per scadenza del mandato legale ogni quattro dalla data delle elezioni. Il termine della legislatura può anticiparsi se cade l'investitura del Presidente della Generalitat o per scioglimento anticipato, in accordo con il Presidente della Generalitat.

## **CAPITOLO II.**

### **IL PRESIDENTE O LA PRESIDENTA DELLA GENERALITAT**

## ARTICOLO 67. ELEZIONE, NOMINA, STATO PERSONALE, CESSAZIONE E POTERI.

1. Il Presidente è il più alto rappresentante della Generalitat e dirige l'azione del Governo. Il Presidente incorpora anche la rappresentanza ordinaria dello Stato in Catalunya.
2. Il Presidente della Generalitat è eletto dal Parlamento tra i suoi Deputati. Il termine del mandato può essere regolato dalla legge.
3. Se dopo due mesi dalla prima votazione di investitura nessun candidato è stato eletto, il Parlamento sarà automaticamente sciolto ed il Presidente della Generalitat in funzione convocherà le elezioni immediate che avranno luogo entro un termine che va dai quaranta ai sessanta giorni.
4. Il Presidente della Generalitat è nominato dal Re.
5. Lo statuto personale del Presidente della Generalitat è regolato da un Atto di Parlamento. Ai fini delle precedenze e del protocollo in Catalunya, il Presidente della Generalitat ha la posizione preminente come conviene al rappresentante della Generalitat e dello Stato di Catalunya.
6. Come rappresentante ordinario dello Stato in Catalunya, il Presidente ha l'autorità di:
  - a) Promulgare, nel nome del Re, le leggi, i decreti legge ed i decreti legislativi in Catalunya e dare l'ordine per la loro pubblicazione.
  - b) Ordinare la pubblicazione delle nomine delle cariche istituzionali dello Stato in Catalunya.



- c) Richiedere la collaborazione di qualunque autorità di Stato che eserciti funzioni pubbliche in Catalunya.
  - d) Esercitare qualunque altre funzione determinata dalla legge.
7. Il Presidente della Generalitat cessa dal suo ufficio per rinnovo del Parlamento conseguente alle elezioni, per approvazione di una mozione di censura o per un voto di sfiducia, morte, dimissioni, incapacità permanente fisica o mentale riconosciuta dal Parlamento che lo reputa inadatto allo svolgimento del suo ufficio, o per una condanna penale confermata che comporta l'inabilitazione all'esercizio dei pubblici uffici.
8. Il Primo Ministro, se c'è, o il Ministro designato dalla legge, sostituisce il Presidente della Generalitat in caso di assenza, malattia, o cessazione dovuta ad incapacità o la morte. Tale sostituzione non permetteranno di esercitare le funzioni presidenziali relative alla proposta di voti di fiducia, alla designazione e cessazione di Ministri, o scioglimento anticipato del Parlamento.
9. Il Presidente della Generalitat, se non ha nominato un suo Vice, può delegare temporaneamente le funzioni esecutive a un altro Ministro.

### **CAPITOLO III**

#### **IL GOVERNO E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GENERALITAT**

##### **SEZIONE PRIMA. IL GOVERNO**

#### **ARTICOLO 68. FUNZIONI, COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E CESSAZIONE**

- 1. Il Governo è l'organo superiore collegiale che dirige l'azione politica e l'Amministrazione della Generalitat. Esercita le funzioni esecutive ed il potere regolamentare conformemente al presente Statuto ed alla legge.
- 2. Il Governo consiste nel Presidente della Generalitat, il Primo Ministro ed i Ministri.
- 3. Una legge regolerà l'organizzazione, le funzioni ed i poteri del Governo.
- 4. Il governo cessa quando cessa il Presidente della Generalitat.



5. Tutti gli atti, le disposizioni generali e le leggi che emanano dal Governo o dall'Amministrazione della Generalitat saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale della Generalitat di Catalunya. La pubblicazione è sufficiente a tutti gli effetti per l'efficacia degli atti e per l'entrata in vigore dei regolamenti generali e delle leggi.

#### ARTICOLO 69. IL PRIMO MINISTRO

Il Presidente della Generalitat può nominare per decreto un Primo Ministro della nomina del quale deve dar conto al Parlamento. Il Primo Ministro è membro del Governo. L'ufficio del Primo Ministro, conformemente alla legge, ha delle funzioni proprie, oltre a quelle delegate dal Presidente della Generalitat.

#### ARTICOLO 70. STATO PERSONALE DEI MEMBRI DEL GOVERNO

1. Il Presidente ed i ministri della Generalitat non possono essere arrestati né trattenuti salvo il caso di flagranza di delitto durante il loro mandato e per gli atti commessi nel territorio catalano.
2. La Corte di giustizia Suprema di Catalunya ha l'autorità di decidere sull'imputazione, il processo e l'accusa del Presidente della Generalitat ed i suoi ministri. Fuori del territorio di Catalunya, la responsabilità penale è invocabile negli stessi termini dinnanzi Camera Penale della Corte Suprema spagnola.

### **SEZIONE SECONDA. L'AMMINISTRAZIONE DELLA GENERALITAT**

#### ARTICOLO 71. DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Amministrazione della Generalitat è l'organizzazione che esercita le funzioni esecutive che il presente Statuto attribuisce alla Generalitat. È considerato l'organo amministrativo ordinario conformemente ai provvedimenti del presente Statuto e della legge, e senza il pregiudizio ai poteri dell'amministrazione locale.



2. L'Amministrazione della Generalitat serve oggettivamente l'interesse generale ed è pienamente sottomessa alle leggi e al diritto.
3. L'Amministrazione della Generalitat si attua conformemente ai principi di coordinamento e trasversalità, al fine di garantire l'integrazione delle politiche pubbliche.
4. L'Amministrazione della Generalitat, conformemente al principio di trasparenza, renderà pubbliche le informazioni necessarie a permettere ai cittadini di valutare la sua gestione.
5. L'Amministrazione della Generalitat esercita le sue funzioni nel territorio di Catalunya conformemente ai principi di deconcentramento e decentramento.
6. La legge regolerà l'organizzazione dell'Amministrazione della Generalitat e determinerà in tutti i casi:
  - a) I tipi di decentramento funzionale e le varie forme di personificazione pubblica e privata che l'Amministrazione della Generalitat può adottare.
  - b) Le forme di organizzazione e la gestione di servizi pubblici.
  - c) L'azione dell'Amministrazione della Generalitat nel campo del diritto privato, ed anche la partecipazione del settore privato nell'esecuzione di politiche pubbliche e nella prestazione di servizi pubblici.
7. Lo statuto giuridico del personale impiegato nell'Amministrazione della Generalitat sarà regolato dalla legge, ed includerà il regime di incompatibilità, la garanzia di formazione e aggiornamento della conoscenza, e le prassi necessarie per l'esercizio delle funzioni pubbliche.

## ARTICOLO 72. ORGANI CONSULTIVI DEL GOVERNO

1. La Commissione Giuridica Consultiva è il più alto corpo consultativo del Governo. La sua composizione e le funzioni sono regolate da una legge del Parlamento.
2. Il Consiglio del Lavoro, Economico e Sociale di Catalunya è l'organo consultivo del Governo nei settori socio-economici, lavorativi, e per le



materie dell'occupazione. La sua composizione e le funzioni sono regolate da una legge del Parlamento.

## **CAPITOLO IV**

### **LE RELAZIONI TRA IL PARLAMENTO E IL GOVERNO**

#### **ARTICOLO 73. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI MEMBRI DEL GOVERNO VERSO IL PARLAMENTO**

1. Il Presidente ed i ministri della Generalitat hanno il diritto di assistere e di intervenire alle riunioni del Il Parlamento in seduta plenaria e delle commissioni parlamentari.
2. Il Parlamento può richiedere che il Governo ed i suoi membri lo forniscano delle informazioni che considera necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Può richiedere anche la presenza del Governo alle sessioni plenarie e alle riunioni delle commissioni, nei termini stabiliti dalle Regolamento del Parlamento.

#### **ARTICOLO 74. RESPONSABILITÀ POLITICA DEL GOVERNO E DEI SUOI MEMBRI**

1. Il Presidente ed i ministri della Generalitat rispondono politicamente dinnanzi al Parlamento, senza il pregiudizio alla responsabilità diretta di ciascuno di essi.
2. La delegazione di funzioni del Presidente della Generalitat non lo esenta dalla responsabilità politica innanzi al Parlamento.

#### **ARTICOLO 75. SCIoglimento ANTICIPATO DEL PARLAMENTO**

Il Presidente della Generalitat, previa deliberazione del Governo e sotto la sua responsabilità esclusiva, può sciogliere il Parlamento. Questo potere non può essere esercitato quando è stata votata la censura, né se è trascorso meno di un anno dall'ultimo scioglimento di Parlamento tramite lo stesso procedimento. Il decreto di scioglimento stabilirà la convocazione di nuove elezioni, che dovranno tenersi entro un termine che va dai quaranta ai sessanta giorni dalla



data di pubblicazione del decreto nel Giornale Ufficiale della Generalitat di Catalunya.

**CAPITOLO V**  
**ALTRE ISTITUZIONI DELLA GENERALITAT**  
**SEZIONE PRIMA. IL CONSIGLIO DELLE GARANZIE STATUTARIE**

**ARTICOLO 76. FUNZIONI**

1. Il Consiglio per le Garanzie Statutarie è l'istituzione della Generalitat che assicura che i regolamenti della Generalitat siano conformi al presente Statuto e alla Costituzione, nei termini stabiliti nella Sezione 2 sotto.
2. Il Consiglio per le Garanzie Statutarie può giudicare, nei termini stabiliti dalla legge, nei casi seguenti:
  - a) adeguamento alla Costituzione dei progetti e delle proposte di riforma dello Statuto di Autonomia di Catalunya, prima della loro approvazione da parte del Parlamento.
  - b) adeguamento del presente Statuto e della Costituzione ai progetti ed alle proposizioni di legge presentate per il dibattito e per l'approvazione del Parlamento, e ai decreti-legge presentati al Parlamento per la convalida.
  - c) Adeguamento al presente Statuto e alla Costituzione dei progetti di decreti legislativi approvati dal Governo.
  - d) Adeguamento dei progetti e delle proposte di legge e dei progetti di decreto legislativo approvati dal Governo all'autonomia locale nei termini garantiti dal presente Statuto.
3. Il Consiglio per le Garanzie Statutarie deve giudicare circa la proposizione di ricorso per incostituzionalità da parte del Parlamento o del Governo, circa la



- proposizione di conflitto di competenza del Governo e circa la proposta di conflitto in difesa delle autonomie locali innanzi alla Corte costituzionale.
4. I giudizi del Consiglio per le Garanzie Statutarie hanno carattere vincolante in relazione ai progetti di legge ed alle proposizioni di legge del Parlamento che sviluppano o influenzano diritti riconosciuti nel presente Statuto.

#### ARTICOLO 77. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio per le Garanzie Statutarie è composto da membri nominati dal Presidente della Generalitat tra giuristi di competenza riconosciuta; due terzi sono nominati dal Parlamento con una maggioranza dei tre-quinti dei Deputati, e l'altro terzo è nominato dal Governo.
2. Il Consiglio per le Garanzie Statutarie eleggerà il presidente tra i suoi membri.
3. Una legge del Parlamento regola la composizione e il funzionamento del Consiglio per le Garanzie Statutarie, lo statuto dei suoi membri, e le procedure relative all'esercizio delle sue funzioni. Le funzioni giudicanti del Consiglio per le Garanzie Statutarie che stabilisce il presente Statuto possono essere ampliate con legge, senza attribuirle carattere vincolante.
4. Il Consiglio per le Garanzie Statutarie ha autonomia organica, funzionale e budgetaria conformemente alla legge.

### **SEZIONE SECONDA. IL DIFENSORE CIVICO**

#### ARTICOLO 78. FUNZIONI E RELAZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI SIMILI

1. Il Difensore civico ha la funzione di proteggere e difendere i diritti e le libertà riconosciute nella Costituzione e nel presente Statuto. A questo fine, egli supervisiona, esclusivamente, l'attività dell'Amministrazione della Generalitat, di qualunque ente pubblico o privato vincolati o che dipendano dalla stessa, di imprese private che gestiscono servizi pubblici o realizzano attività di interesse generale o universale, o attività equivalenti in una maniera pubblicamente-sovvenzionata o indiretta, e di altre persone con un



rapporto contrattuale col la Amministrazione della Generalitat e con gli enti pubblici da essa dipendenti. Supervisiona anche l'attività dell'amministrazione locale di Catalunya e quella degli organismi privati o pubblici vincolati o che dipendono dalla stessa.

2. Il Difensore civico ed il Difensore civico spagnolo collaboreranno nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Il Difensore civico può richiedere una relazione al Consiglio per le Garanzie Statutarie sui progetti e le proposte di legge presentate per il dibattito e per l'approvazione al Parlamento, e sui decreti-legge presentati per la convalida al Parlamento, quando questi regolano diritti riconosciuti dal presente Statuto.
4. Il Difensore civico può stabilire relazioni di collaborazione con i difensori civici di area locale e con le altre figure simili create nelle in ambito pubblico e privato.
5. Le Amministrazioni pubbliche in Catalunya e gli altri enti o persone alle quali si riferisce la sezione prima sopra, hanno l'obbligo di cooperare col Difensore civico. Le sanzioni ed i meccanismi tesi a garantire l'adempimento di quest'obbligo saranno regolate dalla legge.

#### ARTICOLO 79. DESIGNAZIONE E STATUTO DEL DIFENSORE CIVICO.

1. Il Difensore civico è eletto dal Parlamento con una maggioranza di tre-quinti dei suoi Deputati.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con imparzialità e indipendenza, è inviolabile per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue unzioni, è inamovibile, e può essere destituito e sospeso soltanto per le ragioni stabilite dalla legge.
3. Lo statuto personale del Difensore civico, le incompatibilità, le ragioni per la cessazione dell'incarico, l'organizzazione, ed i poteri dell'istituzione saranno regolate dalla legge. Il Difensore civico gode di autonomia regolamentare, organizzativa, funzionale e budgetaria conformemente alla legge.





## **SEZIONE TERZA. UFFICIO DI REVISIONE**

### **ARTICOLO 80. FUNZIONI E RELAZIONI CON LA CORTE DEI CONTI**

1. L'Ufficio di Revisione è l'organo regolatore esterno dei conti, della gestione economica e del controllo di efficienza della Generalitat, degli enti locali e del resto del settore pubblico in Catalunya.
2. L'Ufficio di Revisione dipende organicamente dal Parlamento, esercita le sue funzioni per la delegazione del Parlamento stesso e con piena autonomia organizzativa. Funzionale e di bilancio, conformemente alla legge.
3. L'Ufficio di Revisione e la Corte dei Conti stabiliranno le proprie relazioni per mezzo di un accordo. Quest'accordo stabilirà i meccanismi di partecipazione nei procedimenti giurisdizionali sulla responsabilità contabile.

### **ARTICOLO 81. COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E STATUTO LEGALE**

1. L'Ufficio di Revisione è composto di revisori designati dal Parlamento con una maggioranza di tre-quinti dei suoi Deputati. Il revisore principale è eletto tra i revisori.
2. Lo statuto legale, le incompatibilità, le cause di cessazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di Revisione saranno regolati dalla legge.

## **SEZIONE QUARTA. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO AUDIOVISIVO DI CATALUNYA**

### **ARTICOLO 82. IL CONSIGLIO AUDIOVISIVO DI CATALUNYA**

Il Consiglio audiovisivo di Catalunya è l'autorità regolatrice indipendente nel campo di comunicazione pubblica e privata audiovisiva. Il Consiglio audiovisivo di Catalunya agisce in piena indipendenza dal Governo della Generalitat nell'esecuzione delle sue funzioni. I criteri per l'elezione dei suoi membri ed i suoi campi specifici di azione saranno stabiliti da una legge del Parlamento.



## **CAPITOLO VI IL GOVERNO LOCALE**

### **SEZIONE PRIMA. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE LOCALE**

#### **ARTICOLO 83. ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO LOCALE DI CATALUNYA**

1. L'organizzazione territoriale di Catalunya è basata sulle municipalità e sul veguerias.
2. L'ambito sovra-municipale è costituito, in tutti i casi, dalle comarcas, che saranno regolate da una legge del Parlamento.
3. Gli altri enti sovra-municipali creati dalla Generalitat si fonderanno sulla volontà di collaborazione e sull'associazione delle municipalità.

#### **ARTICOLO 84. POTERI LOCALI**

1. Il presente Statuto garantisce alle municipalità un nucleo di competenze proprie che saranno da loro esercitate in piena autonomia, soggette soltanto a controllo di costituzionalità e legalità.
2. I governi locali di Catalunya hanno in tutti i casi i loro propri poteri nelle materie seguenti, nei termini consentiti dalla legge:
  - a) la classificazione e la gestione del territorio, la disciplina urbanistica, la conservazione e la manutenzione dei beni pubblici locali.
  - b) La progettazione, la programmazione e la gestione degli alloggi pubblici e la partecipazione nella pianificazione di alloggi sovvenzionati sul suolo municipale.
  - c) l'organizzazione e la prestazione di servizi fondamentali alla comunità.
  - d) il Regolamento e la gestione dei servizi municipali.
  - e) il Regolamento delle condizioni di sicurezza per le attività organizzate negli spazi pubblici e nei luoghi di ritrovo. Il coordinamento mediante la Giunta di sicurezza dei vari corpi e delle forze esistenti nelle municipalità.
  - f) La Protezione civile e la prevenzione degli incendi.



- g) La Progettazione, organizzazione e gestione dell'educazione infantile, e la partecipazione al processo di iscrizione nei centri di educazione pubblici e sovvenzionati all'interno dell'area municipale; la manutenzione ed il controllo dei centri pubblici, al di fuori delle ore scolastiche, ed il calendario scolastico.
  - h) i servizi di traffico e mobilità e la gestione del trasporto municipale pubblico.
  - i) il Regolamento dell'istituzione di autorizzazioni e promozioni di tutti i tipi di attività economica, soprattutto quella di carattere commerciale, artigianale e turistica, e di stimolo all'occupazione.
  - j) la Formulazione e la gestione di politiche per la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile.
  - k) il Regolamento e la gestione degli equipaggiamenti sportivi e di ricreazione, e la promozione di attività.
  - l) La regolazione dell'istituzione di infrastrutture di telecomunicazioni e prestazioni di servizi di telecomunicazioni.
  - m) La regolamentazione e la fornitura di servizi di cura della persona, di servizi sociali pubblici di assistenza primaria e promozione delle politiche di accoglienza degli immigrati.
  - n) il Regolamento, la gestione e la supervisione delle attività e gli usi che riguardano le spiagge, i fiumi, i laghi e le montagne.
3. Nelle materie cui fa riferimento la Sezione 2, la distribuzione delle responsabilità amministrative tra le diverse amministrazioni locali terrà conto delle capacità di gestione ed è governata dalle leggi approvate dal Parlamento, dal principio di sussidiarietà, conformemente alla Carta Europea dell'Autonomia locale, dal principio di differenziazione, conformemente alle caratteristiche presentate dalla realtà municipale, e dal principio di autonomia finanziaria.
4. La Generalitat determinerà e stabilirà i meccanismi per il finanziamento dei nuovi servizi derivati dall'espansione di poteri di governo locali.



## ARTICOLO 85. IL CONSIGLIO DEI GOVERNI LOCALI

Il Consiglio dei Governi Locali è l'organo rappresentativo delle municipalità e delle veguerias nelle istituzioni della Generalitat. Il Consiglio sarà tenuto in considerazione nelle procedure parlamentari delle iniziative legislative che riguardano specificatamente le amministrazioni locali, e nell'elaborazione di progetti e norme regolatorie della stessa natura. Una legge del Parlamento regola la composizione, l'organizzazione e le funzioni del Consiglio dei Governi Locali.

## **SEZIONE SECONDA. LA MUNICIPALITÀ**

### ARTICOLO 86. LA MUNICIPALITÀ E L'AUTONOMIA MUNICIPALE

1. La municipalità è l'entità fondamentale locale di organizzazione territoriale in Catalunya ed il canale principale per la partecipazione della comunità locale agli affari pubblici.
2. Il governo locale e l'amministrazione sono responsabilità del Consiglio comunale, che è composto di un sindaco o sindachessa e dai consiglieri municipali. I requisiti per l'applicazione del regime di consiglio aperto saranno stabiliti dalla legge.
3. Alla municipalità è garantita, nel presente Statuto, l'autonomia necessaria per l'esercizio dei suoi poteri e per la difesa degli interessi della comunità che rappresenta.
4. Gli atti e le decisioni adottate dalle municipalità non saranno oggetto di controllo di opportunità da parte di alcuna altra amministrazione.
5. La Generalitat ha l'autorità di controllare che qualunque atto o qualunque decisione adottati dalle municipalità siano conformi alla legge e la impugnazione corrispondente dinnanzi alla giurisdizione contenziosa amministrativa, senza pregiudizio a qualunque azione che lo Stato possa intraprendere in difesa dei suoi poteri.
6. I consiglieri sono eletti dai residenti delle municipalità attraverso un sistema di suffragio universale, uguale, libero, diretto e segreto.



7. Le concentrazioni di popolazione che entro una municipalità formano nuclei separati possono costituirsi in entità municipali decentrate. La legge garantirà il decentramento e la capacità sufficiente per eseguire le attività e fornisce i servizi corrispondenti alla loro giurisdizione.

#### ARTICOLO 87. PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO E POTESTA' NORMATIVA

1. Le municipalità dispongono la piena capacità di auto-organizzazione nel quadro dei provvedimenti generali stabiliti dalla legge in materia di organizzazione e funzionamento municipale.
2. Le municipalità hanno il diritto di associarsi con le altre municipalità e cooperare tra loro e con altri enti pubblici nell'esercizio dei loro poteri, ed anche per eseguire altri incarichi nell'interesse comune. A tal fine, possono concludere accordi e creare e partecipare in macro-municipalità, consorzi e associazioni, così come adottare altre forme di azione congiunta. Le leggi non possono limitare questo diritto se non per garantire l'autonomia riconosciuta delle altre entità.
3. Come espressione del principio democratico su cui sono fondate, le municipalità hanno potestà legislativa nella loro sfera di competenza e nelle altre sfere dove la loro autonomia è applicabile.

#### ARTICOLO 88. PRINCIPIO DI DIFFERENZIAZIONE

Le leggi che riguardano il regime giuridico, organico, funzionale, di competenza e finanziario delle municipalità terranno conto delle loro diverse caratteristiche demografiche, geografiche, funzionali, organizzative, dimensionali e della loro capacità di gestione.

#### ARTICOLO 89. REGIME SPECIALE DELLA MUNICIPALITÀ DI BARCELLONA

La municipalità di Barcellona ha un sistema speciale stabilito da una legge del Parlamento. Il Consiglio Comunale di Barcellona può proporre la modifica di questo sistema speciale e, conformemente alle leggi e il Regolamento del parlamento, parteciperà alla preparazione dei progetti di legge che incidono su



questo regime speciale e sarà consultato durante i procedimenti parlamentari su altre iniziative legislative riguardanti il regime speciale.

## **SEZIONE TERZA. LA VEGUERIA**

### **ARTICOLO 90. LA VEGUERIA**

1. La vegueria è l'area territoriale specifica per l'esercizio del governo intermunicipale di cooperazione locale, ed ha personalità giuridica. Il vegueria è anche la divisione territoriale adottata dalla Generalitat per l'organizzazione territoriale dei suoi servizi.
2. La vegueria, come governo locale, ha natura territoriale e gode di autonomia nella gestione dei suoi interessi.

### **ARTICOLO 91. IL CONSIGLIO DELLA VEGUERIA**

1. Il governo e l'amministrazione autonoma della vegueria corrisponde al Consiglio della Vegueria, che è formato dal presidente e dai consiglieri della vegueria.
2. Il presidente della vegueria è scelto dai consiglieri tra i suoi membri.
3. I Consigli della vegueria sostituiscono i Consigli provinciali.
4. La creazione, la modifica, l'abolizione e la realizzazione del sistema giuridico delle veguerias è regolata da legge del Parlamento. Le modifiche dei confini provinciali, se richiesto, sarà eseguita entro i termini stabiliti dall'articolo 141,1 della Costituzione.

## **SEZIONE QUARTA. LA COMARCA E GLI ALTRI ENTI LOCALI SOVRA-MUNICIPALI**

### **ARTICOLO 92. LA COMARCA**

1. LA Comarca è un'entità di governo locale con personalità giuridica. È formata dalle municipalità per la gestione delle competenze e dei servizi locali.



2. La creazione, la modifica e l'abolizione delle comarcas, così come l'istituzione del loro sistema giuridico, è regolato da una legge del Parlamento.

#### ARTICOLO 93. GLI ALTRI ENTI LOCALE SOVRA-MUNICIPALI

Gli altri enti locali sovra-municipali si fondano sulla volontà di collaborazione e associazione delle municipalità per collaborare ed entrare nell'associazione e sul riconoscimento delle aree metropolitane. La creazione, la modifica e l'abolizione di queste entità, così come l'istituzione del loro sistema giuridico, sono regolate da una legge del Parlamento.

### **CAPITOLO VII.**

#### **ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DI ARAN**

#### ARTICOLO 94. IL SISTEMA GIURIDICO

1. Aran ha un sistema giuridico speciale stabilito da una legge del Parlamento. La natura specifica dell'organizzazione istituzionale ed amministrativa di Aran è riconosciuta da questo sistema, che garantisce l'autonomia di questo territorio nell'organizzare e gestire i suoi affari pubblici.
2. L'istituzione di Governo di Aran è il Conselh Generau, che consiste nel Síndic, il Conselhèrs di des di Plen e Conselhères Generaus e dalla Comission de Compdes. Il Síndic è la rappresentanza più alta della Generalitat in Aran.
3. L'istituzione di governo di Aran è eletta mediante suffragio universale, uguale, libero, diretto e segreto, nella forma stabilita dalla legge.
4. Il Conselh Generau ha competenze nelle materie che determinano la legge che regola il sistema speciale di Aran e tutte le altre leggi approvate dal Parlamento, ed i poteri che la legge gli attribuisce, soprattutto nell'attuazione delle politiche della montagna. L'Aran, attraverso la sua istituzione rappresentativa, parteciperà all'elaborazione di iniziative legislative che riguardano il suo sistema speciale.



5. Una legge del Parlamento stabilisce le risorse finanziarie sufficienti affinché il Conselh Generau sia in grado di fornire i servizi di sua competenza.

### **TITOLO III.**

#### **IL POTERE GIUDIZIARIO IN CATALUNYA**

#### **CAPITOLO I.**

#### **IL TRIBUNALE SUPERIORE DI GIUSTIZIA ED IL PROCURATORE GENERALE DI CATALUNYA**

#### **ARTICOLO 95. IL TRIBUNALE SUPERIORE DI GIUSTIZIA DI CATALUNYA**

1. Il Tribunale superiore di giustizia di Catalunya è l'organo di giurisdizionale supremo del sistema giuridico di Catalunya ed è competente, nei termini stabiliti dalla legge quadro relativa, ad essere investita dei ricorsi e dei procedimenti nelle diverse aree giurisdizionali, ed a proteggere i diritti riconosciuti nel presente Statuto. In ogni caso, il Tribunale è competente nei settori giurisdizionali civili, penali, contenzioso-amministrativo, sociale e negli altri che potranno crearsi in futuro.
2. Il Tribunale è la ultima istanza giurisdizionale per tutti i procedimenti iniziati in Catalunya, e per tutti i ricorsi trattati elaborati all'interno della sua sfera territoriale, senza badare al diritto invocato come applicabile, nei termini stabiliti dalla Legge Organica del Potere Giudiziario e senza pregiudizio ai poteri riservati alla Corte Suprema per l'unificazione della dottrina. La Legge Organica del Potere Giudiziario determinerà lo scopo ed il contenuto dei ricorsi sopra-menzionati.
3. Il Tribunale superiore di giustizia di Catalunya ha l'autorità esclusiva per l'interpretazione del diritto in Catalunya.
4. Il Tribunale ha l'autorità di risolvere i ricorsi straordinari di revisione autorizzati dalla legge contro le decisioni inappellabili decise dagli organi giudiziari di Catalunya.





5. Il presidente del Tribunale di Catalunya è il rappresentante del potere giudiziario in Catalunya. È nominato dal Re, sul proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, con la partecipazione del Consiglio di Giustizia di Catalunya, nei termini stabiliti dalla Legge Organica del Potere Giudiziario. Il Presidente della Generalitat ordina la pubblicazione di tale nomina sul Giornale Ufficiale della Generalitat di Catalunya.
6. I presidenti di sezione del Tribunale di Catalunya sono nominati su proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario e con la partecipazione del Consiglio di Giustizia di Catalunya, nei termini stabiliti dalla Legge Organica del Potere Giudiziario.

#### ARTICOLO 96. IL PROCURATORE GENERALE DI CATALUNYA

1. Il Procuratore generale di Catalunya è il procuratore capo del tribunale di Catalunya, rappresenta l'ufficio del procuratore in Catalunya ed è nominato nei termini stabiliti dallo statuto organico.
2. Il Presidente della Generalitat ordina la pubblicazione della nomina del Procuratore generale di Catalunya nel Giornale Ufficiale della Generalitat di Catalunya.
3. Il Procuratore generale di Catalunya invierà una copia del report annuale dell'Ufficio del Procuratore generale al Governo, al Consiglio di Giustizia di Catalunya e al Parlamento, e presenterà detta relazione entro sei mesi dalla data di pubblicazione.
4. Le funzioni del Procuratore generale di Catalunya sono quelle stabilite dallo Statuto Organico dell'ufficio del Procuratore. La Generalitat stabilire accordi con l'ufficio del procuratore.

### **CAPITOLO II.**

#### **IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA DI CATALUNYA**

#### ARTICOLO 97. IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA DI CATALUNYA



Il Consiglio di Giustizia di Catalunya è l'organo di governo del potere giudiziario in Catalunya. Agisce come un organo decentrato del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, senza pregiudizio ai poteri di quest'ultimo, in accordo con quanto previsto dalla Legge Organica del Potere Giudiziario.

#### ARTICOLO 98. POTERI.

1. I poteri del Consiglio di Giustizia di Catalunya sono quelli stabiliti nel presente Statuto, nella Legge Organica del Potere Giudiziario, nelle leggi approvate dal Parlamento, e quelli, dove applicabile, delegati dal Consiglio Generale del Potere Giudiziario.

2. I poteri del Consiglio di Giustizia di Catalunya rispetto agli organi giurisdizionali situati nel territorio catalano sono, conformemente ai provvedimenti della Legge Organica, i seguenti:

- a) partecipare alla designazione del presidente del Tribunale Superiore di Catalunya, e a quella dei presidenti delle sezioni del Tribunale e dei presidenti dei tribunali provinciali.
- b) Proporre al Consiglio Generale del Potere Giudiziario e designare la nomina e la cessazione dei giudici e magistrati incorporati temporaneamente nel sistema giudiziario con funzioni di assistenza, sostegno o sostituzione, ed anche la determinazione dell'assegnazione di tali giudici e magistrati a qualunque organo giudiziario che richieda misure di rafforzamento.
- c) Istruire i procedimenti e, in generale, esercitare le funzioni disciplinari contro i giudici ed i magistrati, nei termini stabiliti dalla legge.
- d) partecipare alla pianificazione dell'ispezione delle corti e dei tribunali, ordinando, dove appropriato, la loro ispezione e controllo, e realizzare le loro proposte in questo campo; occuparsi degli ordini di ispezione delle corti e dei tribunali decisi dal Governo, e riferire sul risultato e sulle misure adottate.
- e) Informare sui ricorsi contro le decisioni degli organi di governo delle corti e di tribunali di Catalunya.



- f) Specificare e applicare, laddove appropriato, nel territorio catalano, i regolamenti del Consiglio Generale del Potere Giudiziario.
  - g) Informare sulle proposte di revisione, delimitazione e modifica delle demarcazioni territoriali degli organi giurisdizionali, e sulle proposte per la creazione di sezioni e corti.
  - h) Presentare una relazione annuale al Parlamento sullo stato ed il funzionamento dell'Amministrazione di Giustizia in Catalunya.
  - i) Tutte le funzioni che gli attribuiscono la Legge Organica del Potere Giudiziario e le leggi del Parlamento, e quelle delegate ad esso dal Consiglio Generale del Potere Giudiziario.
3. Le risoluzioni del Consiglio di Giustizia di Catalunya in materia di nomine, autorizzazioni, licenze e congedi saranno adottate conformemente ai criteri approvati dal Consiglio Generale del Potere Giudiziario.
4. Il Consiglio di Giustizia di Catalunya, attraverso il suo presidente, notificherà al Consiglio Generale del Potere Giudiziario le risoluzioni adottate e le iniziative intraprese, e fornirà qualunque informazione gli verrà richiesta.

#### ARTICOLO 99. COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Giustizia di Catalunya è composto del presidente del tribunale superiore di giustizia di Catalunya, che presiede il Consiglio, e dai membri nominati conformemente alla Legge Organica del Potere Giudiziario, tra i giudici, i magistrati, i procuratori o i giuristi di prestigio riconosciuto. Il Parlamento di Catalunya nomina i membri del Consiglio secondo quanto stabilito dalla Legge Organica del Potere Giudiziario.
2. Il Consiglio di Giustizia di Catalunya approva il suo regolamento interno di organizzazione e funzionamento, conformemente alla normativa applicabile.

#### ARTICOLO 100. CONTROLLO DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA DI CATALUNYA



1. Gli atti del Consiglio di Giustizia di Catalunya possono essere impugnati dinnanzi al Consiglio Generale del Potere Giudiziario, eccetto quelli approvati nell'esercizio dei poteri della Comunità Autonoma.
2. Gli atti del Consiglio di Giustizia di Catalunya che non possono essere impugnati dinnanzi al Consiglio Generale del Potere Giudiziario, possono essere impugnati giurisdizionalmente nei termini stabiliti dalla legge.

### **CAPITOLO III**

#### **POTERI DELLA GENERALITAT SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**

##### **ARTICOLO 101. ESAMI E CONCORSI**

1. La Generalitat propone al Governo dello Stato, al Consiglio Generale del Potere Giudiziario, o al Consiglio di Giustizia di Catalunya, la convocazione di esami e concorsi per coprire i posti vacanti di magistrati e giudici e procuratori in Catalunya.
2. Il Consiglio di Giustizia di Catalunya convoca i concorsi per coprire posti vacanti di giudici e magistrati in Catalunya nei termini stabiliti dalla Legge Organica di Potere Giudiziario.
3. le prove dei concorsi ed esami regolate da questo articolo, quando abbiano luogo in Catalunya, potranno effettuarsi in una qualsiasi delle due lingue ufficiali a scelta del candidato.

##### **ARTICOLO 102. PERSONALE GIUDIZIARIO ED ALTRO PERSONALE AL SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA IN CATALUNYA**

1. I magistrati, i giudici ed i procuratori che ricoprono una carica in Catalunya dovranno avere una conoscenza adeguata del catalano e sufficiente ad assicurare i diritti linguistici dei cittadini, nella forma e ai fini determinati dalla legge.



2. I magistrati, i giudici ed i procuratori generali che ricoprono una carica in Catalunya avranno una conoscenza sufficiente della legge catalana nella forma ed ai fini determinato dalla legge.
3. In tutti i casi, la conoscenza sufficiente della lingua e della legge di Catalunya sarà specificatamente ed unicamente valutata per la copertura della carica posta a concorso.
4. Il personale il servizio all'Amministrazione di Giustizia e all'Ufficio del Procuratore generale in Catalunya deve dimostrare una conoscenza adeguata e sufficiente di entrambe le lingue ufficiali che lo rende atto ad esercitare le funzioni proprio della sua carica o posto di lavoro.

#### ARTICOLO 103. RISORSE UMANE

1. La Generalitat ha il potere regolatore sopra il personale non-giudiziario al servizio dell'Amministrazione di Giustizia, nel rispetto dello statuto giuridico del personale come stabilito dalla Legge Organica del Potere Giudiziario. Nei termini detti, questo potere della Generalitat include la regolamentazione di:
  - a) l'Organizzazione di questo personale in corpi e gradi.
  - b) Il processo di selezione.
  - c) la promozione Interna, la formazione iniziale e continua.
  - d) La previsione di promozioni.
  - e) Le situazioni Amministrative.
  - f) I Salari.
  - g) La giornata lavorativa e l'orario di lavoro.
  - h) La pianificazione dell'attività professionale e delle funzioni.
  - i) Le licenze i permessi, le ferie e le incompatibilità.
  - j) Il registro del Personale.
  - k) Il regime di disciplina.
2. Negli stessi termini stabiliti nel comma 1, la Generalitat ha il potere di competenza esecutiva e gestione in materia di personale non-giudiziario al



servizio dell'Amministrazione di Giustizia. Questa competenza include le funzioni seguenti:

- a) Approvazione dell'annuncio pubblico di vacanza di impiego.
- b) Convocare e governare tutti i processi di selezione e l'assegnazione del posto di lavoro.
- c) Nominare i funzionari che superano i processi selettivi.
- d) Impartire la formazione previa e continuata.
- e) Preparazione delle liste dei posti di lavoro.
- f) Convocare e portare a termine tutti i procedimenti di assegnazione dei posti.
- g) Convocare e portare a termine tutti i processi di promozione interni.
- h) Gestire il Registro del Personale, in coordinamento con quelli dello Stato.
- i) Gestione tutto il personale in applicazione del regime statutario e retributivo.
- j) Esercitare la potestà disciplinare ed imporre le sanzioni necessarie, incluso il congedo dal servizio.
- k) Esercitare tutte le altre funzioni necessarie a garantire una gestione delle risorse umane efficace ed efficiente nell'Amministrazione di Giustizia.

3. Entro la struttura dei provvedimenti della Legge Organica del Potere Giudiziario, una legge del Parlamento può creare corpi di funzionari al servizio dell'Amministrazione di giustizia che dipenderanno dalla funzione pubblica della Generalitat.

4. La Generalitat ha competenza esclusiva sul personale impiegato nell'Amministrazione di Giustizia.

#### ARTICOLO 104. RISORSE MATERIALI

1. Le risorse materiali dell'Amministrazione di Giustizia in Catalunya provengono dalla Generalitat. Questo potere include:



- a) la costruzione ed il rinnovamento di edifici giudiziari e degli edifici dell'Ufficio del Procuratore generale.
- b) La fornitura di merci e il materiale per gli edifici della procura.
- c) la realizzazione e la manutenzione dei sistemi di informazione e comunicazione, senza il pregiudizio ai poteri di coordinamento e omologazione che spettano allo Stato per garantire la compatibilità del sistema.
- d) la Gestione e la custodia degli archivi e degli oggetti esposti in tutte le materie che non abbiano natura giurisdizionale.
- e) la Partecipazione nella gestione di conti di deposito e delle consegne giudiziarie, tenendo conto del volume di attività giudiziaria che ha avuto luogo nella Comunità Autonoma e del costo effettivo dei servizi.
- f) la Gestione, la liquidazione e la raccolta delle tasse giudiziarie stabilite dalla Generalitat entro la sfera dei suoi poteri sull'amministrazione di giustizia.

#### ARTICOLO 105. UFFICIO GIUDIZIARIO E ISTITUZIONI E SERVIZI DI SOSTEGNO

Conformemente alla Legge Organica del Potere Giudiziario, la Generalitat ha l'autorità di determinare la creazione, il progetto, l'organizzazione, la dotazione e la gestione degli uffici giudiziari e dei servizi di sostegno agli organi giurisdizionali, incluso la regolamentazione delle istituzioni, degli istituti e dei servizi di medicina forense e di tossicologia.

#### ARTICOLO 106. GIUSTIZIA GRATUITA. PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

1. La Generalitat ha il potere di organizzare i servizi di giustizia gratuita e di orientamento giuridico gratuito.
2. La Generalitat può stabilire gli strumenti e le procedure per la mediazione e per la conciliazione nella risoluzione di conflitti nelle materie di sua competenza.



#### ARTICOLO 107. COMPETENZA, ORGANIZZAZIONE E CAPITALI GIUDIZIARI

1. IL Governo della Generalitat, almeno ogni cinque anni, previa informazione del Consiglio di Giustizia di Catalunya, proporrà al Governo dello Stato la determinazione e la revisione delle competenze e dell'organizzazione giudiziaria in Catalunya. Questa proposta, che è obbligatoria, accompagnerà il progetto di legge che il Governo invia alle Corti Generali.
2. Le modifiche all'organizzazione giudiziaria che non comportano una riforma legislativa sono di competenza del Governo della Generalitat. Similmente, la Generalitat potrà creare corti e tribunali, dietro delega del Governo dello Stato, nei termini stabiliti dalla Legge Organica del Potere Giudiziario.
3. I capitali delle competenze giudiziarie sono stabiliti da una legge del Parlamento.

#### ARTICOLO 108. GIUSTIZIA DI PACE E PROSSIMITA'

1. La Generalitat ha potere sulla giustizia di pace nei termini stabiliti dalla Legge Organica del Potere Giudiziario. Negli stessi termini, la nomina dei giudici è di competenza del Consiglio di Giustizia di Catalunya. La Generalitat è anche responsabile dei loro indennizzi e della fornitura delle risorse necessarie per l'esecuzione dei loro doveri. La creazione di uffici di segreteria ed il loro mantenimento è anche di competenza della Generalitat.
2. In città specificate e conformemente ai provvedimenti della Legge Organica del Potere Giudiziario, la Generalitat può richiedere l'istituzione di un sistema giustizia di prossimità, allo scopo di risolvere celermente e con efficacia conflitti di minore entità.

#### ARTICOLO 109. CLAUSOLA DI SURROGAZIONE

Oltre ai poteri attribuiti espressamente dal presente Statuto, la Generalitat esercita tutte le funzioni ed i poteri che la Legge Organica del Potere





Giudiziario riconosce al Governo dello Stato in relazione all'Amministrazione della Giustizia in Catalunya.

## **TITOLO IV COMPETENZE**

### **CAPITOLO I. TIPOLOGIA DELLE COMPETENZE**

#### **ARTICOLO 110. COMPETENZE ESCLUSIVE**

1. Nell'ambito delle sue competenze esclusive, i poteri legislativi, regolamentari ed esecutivi sono di competenza esclusiva della Generalitat. L'esercizio di questi poteri e queste funzioni, per mezzo di cui può stabilire le sue proprie linee politiche di condotta, è diritto esclusivo della Generalitat.
2. Il diritto catalano, nelle materie di competenza esclusiva della Generalitat, è il diritto applicabile al territorio di Catalunya e prevarrà sopra qualunque altro.

#### **ARTICOLO 111. COMPETENZE CONDIVISE**

Nelle materie in cui lo Statuto attribuisce dei poteri alla Generalitat che sono condivisi con lo Stato, il potere legislativo, il potere regolamentare e la funzione esecutiva sono di competenza della Generalitat, all'interno di una struttura di condizioni stabilite dallo Stato quali principi o minimi denominatori comuni legislativi all'interno di regole di rango legale, con l'eccezione di quelle circostanze determinate dalla Costituzione e dal presente Statuto. La Generalitat può stabilire le sue proprie politiche nell'esercizio di questi poteri. Il Parlamento implementerà e specificherà i detti provvedimenti fondamentali per mezzo di una legge.

#### **ARTICOLO 112. POTERI ESECUTIVI**

Nelle materie in cui la Generalitat ha poteri esecutivi, la Generalitat ha competenza regolamentare, che include il potere di approvare i provvedimenti per



l'esecuzione della normativa statale, così come funzione esecutiva, che in tutti i casi include il potere di organizzare la propria amministrazione e, in generale, tutte quelle funzioni e attività che l'ordinamento attribuisce all'Amministrazione pubblica.

#### ARTICOLO 113. COMPETENZE DELLA GENERALITAT E NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

La Generalitat ha il potere di recepire, applicare ed eseguire la normativa dell'Unione europea quando questa riguardi ambiti di sua competenza, nei termini stabiliti dal Titolo V.

#### ARTICOLO 114. ATTIVITÀ PROMOZIONALE

1. La Generalitat ha l'autorità nelle materie di sua competenza per eseguire le attività promozionali. A tal fine, la Generalitat può concedere le sovvenzioni con i propri fondi.
2. Nelle materie dove la Generalitat ha potere esclusivo, la Generalitat ha l'autorità di specificare gli obiettivi ai quali si destinano i sussidi territoriali dello Stato e della Comunità europea, ed anche la regolamentazione delle condizioni per la loro assegnazione e gestione, incluse l'amministrazione e l'aggiudicazione.
3. Nelle materie in cui il potere è condiviso, la Generalitat ha l'autorità di specificare, nella forma di un regolamento, lo scopo al quale le sovvenzioni territoriali dallo Stato e dalla Comunità Europea sono usate, così come di completare la regolamentazione delle condizioni per la loro assegnazione, incluse l'amministrazione e l'aggiudicazione.
4. Nelle materie in cui la Generalitat ha competenza esecutiva, la Generalitat ha l'autorità di gestire le sovvenzioni territoriali dello Stato e della Comunità europea, includendo la loro amministrazione e la aggiudicazione.
5. La Generalitat partecipa alla determinazione del carattere non territorializzabile delle sovvenzioni dello Stato e delle comunità europee. Similmente, partecipa, nei termini stabiliti dallo Stato, alla gestione ed all'amministrazione di queste sovvenzioni.



## ARTICOLO 115. ATTRIBUZIONI TERRITORIALI ED EFFETTI DELLE COMPETENZE

1. L'ambito materiale delle competenze della Generalitat è il territorio di Catalunya, eccetto nei casi cui fa riferimento espressamente il presente Statuto ed altre disposizioni giuridiche che stabiliscono l'efficacia giuridica extraterritoriale delle disposizioni e degli atti della Generalitat.
2. Nelle materie in cui l'oggetto di sua competenza si estende oltre il territorio di Catalunya, la Generalitat esercita le sue funzioni sulla parte di quest'oggetto situata nel proprio territorio, senza pregiudizio agli strumenti di collaborazione stabiliti con altri enti territoriali, o in base al principio di sussidiarietà, al coordinamento da parte dello Stato delle Comunità Autonome coinvolte.

## **CAPITOLO II. LE MATERIE DI COMPETENZA**

### ARTICOLO 116. AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E RIMBOSCHIMENTO

1. Per ciò che riguarda i provvedimenti stabiliti dallo Stato nell'esercizio dei poteri attribuiti ad esso dall'articolo 149.1.13 e 16 della Costituzione, la Generalitat ha il potere esclusivo sull'agricoltura e l'allevamento. Questo potere include in tutti i casi:
  - a) la regolamentazione e lo sviluppo dell'agricoltura, dell'allevamento e del settore agro-alimentare.
  - b) La regolamentazione ed il miglioramento della qualità, la rintracciabilità ed i requisiti dei prodotti agricoli e dell'allevamento, così come la lotta contro le frodi nella sfera di produzione e commercializzazione agroalimentare.
  - c) La regolamentazione della partecipazione delle organizzazioni di agricoltori e allevatori e delle camere agrarie negli organismi pubblici.
  - d) La salute vegetale e animale quando non ci siano effetti sulla salute umana, e la protezione degli animali.



- e) Semenze e semenzai, in particolare in tutte quelle che hanno relazione con gli organismi geneticamente modificati.
- f) La regolamentazione dei processi di produzione, coltivazione, delle strutture agricole, e del loro regime giuridico.
- g) Lo sviluppo integrale e la protezione della comunità rurale.
- h) la Ricerca, lo sviluppo, il trasferimento di tecnologia, l'innovazione delle coltivazioni, le società agrarie, gli alimenti e la formazione in queste materie.
- i) le fiere campionari e agricole, le mostre forestali e di bestiame.

2. La Generalitat ha poteri condivisi su:

- a) pianificazione dell'agricoltura, dell'allevamento e del settore agroalimentare.
- b) La regolamentazione e il sistema di intervento amministrativo e gli usi delle foreste, i servizi forestali ed il rimboschimento.

## **CAPITOLO II. LE MATERIE DI COMPETENZA**

### **ARTICOLO 116. AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E RIMBOSCHIMENTO**

3. Per ciò che riguarda i provvedimenti stabiliti dallo Stato nell'esercizio dei poteri attribuiti ad esso dall'articolo 149.1.13 e 16 della Costituzione, la Generalitat ha il potere esclusivo sull'agricoltura e l'allevamento. Questo potere include in tutti i casi:

- a) la regolamentazione e lo sviluppo dell'agricoltura, dell'allevamento e del settore agro-alimentare.
- b) La regolamentazione ed il miglioramento della qualità, la rintracciabilità ed i requisiti dei prodotti agricoli e dell'allevamento, così come la lotta contro le frodi nella sfera di produzione e commercializzazione agroalimentare.
- c) La regolamentazione della partecipazione delle organizzazioni di agricoltori e allevatori e delle camere agrarie negli organismi pubblici.



- d) La salute vegetale e animale quando non ci siano effetti sulla salute umana, e la protezione degli animali.
- e) Semenze e semenzai, in particolare in tutte quelle che hanno relazione con gli organismi geneticamente modificati.
- f) La regolamentazione dei processi di produzione, coltivazione, delle strutture agricole, e del loro regime giuridico.
- g) Lo sviluppo integrale e la protezione della comunità rurale.
- h) la Ricerca, lo sviluppo, il trasferimento di tecnologia, l'innovazione delle coltivazioni, le società agrarie, gli alimenti e la formazione in queste materie.
- i) le fiere campionari e agricole, le mostre forestali e di bestiame.

4. La Generalitat ha poteri condivisi su:

- a) pianificazione dell'agricoltura, dell'allevamento e del settore agroalimentare.
- b) La regolamentazione e il sistema di intervento amministrativo e gli usi delle foreste, i servizi forestali ed il rimboschimento.

## ARTICOLO 117. ACQUA E OPERE IDRAULICHE

1. La *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di acque appartenenti a bacini idrografici intracomunitari e detta competenza include in particolare tutte le questioni riguardanti:

- a) L'ordinamento amministrativo, la pianificazione e la gestione delle acque superficiali e del sottosuolo, degli utilizzi e degli sfruttamenti idraulici, nonché tutte le opere idrauliche non classificate come di interesse generale.
- b) La pianificazione e l'introduzione di misure e strumenti specifici di gestione e protezione delle risorse idriche e degli ecosistemi acquatici e terrestri collegati alle acque.
- c) Le misure straordinarie eventualmente necessarie per garantire la fornitura di acqua.



- d) L'organizzazione dell'amministrazione idrica della Catalogna, inclusa la partecipazione degli utenti.
  - e) La regolamentazione e l'attuazione delle misure collegate al raggruppamento delle aziende agricole per facilitare la coltivazione e le opere di irrigazione.
2. La *Generalitat*, entro i termini stabiliti dalla legislazione statale, acquisisce competenza esecutiva sul demanio idrico pubblico e sulle opere di interesse generale. Sempre entro detti termini ha il diritto di partecipare alla pianificazione e alla programmazione delle opere di interesse generale.
  3. La *Generalitat* partecipa alla pianificazione idrologica e fa parte degli organi statali addetti alla gestione delle risorse idriche e degli sfruttamenti idraulici che appartengono a bacini idrografici intracomunitari. Entro il proprio ambito territoriale, la *Generalitat* ha competenza esecutiva per quanto concerne:
    - a) L'adozione di misure supplementari di protezione e risanamento delle risorse idriche e degli ecosistemi acquatici.
    - b) La realizzazione e lo sfruttamento delle opere statali, in base a quanto stabilito da specifici accordi.
    - c) Le forze di polizia per il controllo del demanio idrico pubblico in base a quanto stabilito dalla legislazione statale.
  4. La *Generalitat* dovrà pubblicare un documento dal contenuto precettivo relativamente a qualsiasi proposta di travaso da bacini che implichi l'alterazione delle risorse idriche nel proprio ambito territoriale.
  5. La *Generalitat* partecipa alla pianificazione idrologica delle risorse idriche e degli sfruttamenti idrici che attraversano o terminano nel territorio della Catalogna e provenienti da territori al di fuori dello Stato spagnolo, in conformità con i meccanismi previsti dal Titolo V, e parteciperà alla relativa realizzazione nei termini stabiliti dalla legislazione statale.

## ARTICOLO 118. ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

1. Ferme restando le condizioni di base stabilite dallo Stato per garantire l'uguaglianza nell'esercizio del diritto e fatto salvo quanto previsto dalla legge quadro, la *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di regime



giuridico delle associazioni che svolgono le proprie funzioni principalmente sul territorio della Catalogna. Detta competenza include tutte le questioni relative a:

- a) La regolamentazione delle modalità di associazione, delle denominazioni, delle finalità, dei requisiti di costituzione, di modifica, di estinzione e liquidazione, del contenuto degli statuti, degli organi di governo, dei diritti e dei doveri degli associati, degli obblighi delle associazioni e delle associazioni speciali.
- b) La determinazione e il regime di applicazione dei benefici fiscali per le associazioni previsti dalla normativa tributaria, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, il contenuto e i requisiti per ottenerla.
- c) Il registro delle associazioni.

2. La *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di regime giuridico delle fondazioni che svolgono le proprie funzioni principalmente sul territorio della Catalogna. Detta competenza include tutte le questioni relative a:

- a) La regolamentazione delle modalità di fondazione, delle denominazioni, delle finalità e dei beneficiari delle attività della fondazione; le competenze previste per costituire una fondazione, i requisiti di costituzione, di modifica, di estinzione e liquidazione; gli statuti, le dotazioni e il regime della fondazione durante il processo di formazione; il patronato e il protettorato e il patrimonio e il regime economico e finanziario.
- b) La determinazione e il regime di applicazione dei benefici fiscali per le fondazioni previsti dalla normativa tributaria.
- c) Il registro delle fondazioni.

3. La *Generalitat* ha il potere di fissare i criteri, le regole e le condizioni, nonché l'attuazione e la verifica degli aiuti pubblici concessi ad associazioni e fondazioni.

ARTICOLO 119. CACCIA, PESCA, ATTIVITÀ MARITTIME E  
REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DELLA PESCA



1. La *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di caccia e pesca fluviale, in tutte le questioni inerenti a:
  - a) La pianificazione e la regolamentazione.
  - b) La regolamentazione del regime di intervento amministrativo in materia di caccia e pesca, di vigilanza e di sfruttamenti cinegetici e di piscicoltura.
2. La *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di pesca marittima e ricreativa nelle acque interne, nonché di regolamentazione e gestione delle risorse ittiche e di delimitazione delle aree protette.
3. La *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di attività marittime, in tutte le questioni inerenti a:
  - a) La regolamentazione e la gestione della raccolta di frutti mare e dell'acquacoltura e la definizione delle condizioni di svolgimento di queste attività, così come la regolamentazione e la gestione delle risorse.
  - b) La regolamentazione e la gestione degli impianti destinati a dette attività.
  - c) Le attività di immersione professionali.
  - d) La formazione e le certificazioni in materia di attività ricreative.
4. La *Generalitat* ha competenza condivisa in materia di regolamentazione del settore della pesca. Detta competenza include in tutti i casi l'ordinamento e le misure amministrative di attuazione relative ai requisiti professionali necessari per l'esercizio della pesca, la costruzione, la sicurezza e la registrazione ufficiale dei natanti, le cooperative di pescatori e le aree di contrattazione.

## ARTICOLO 120. CASSE DI RISPARMIO

1. In materia di casse di risparmio con sede in Catalogna, la *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di regolamentazione dell'organizzazione, fermo restando quanto stabilito dallo Stato nell'esercizio delle competenze





sancite dagli articoli 149.1.11.<sup>a</sup> e 149.1.13<sup>a</sup> della Costituzione. Detta competenza include tutte le questioni inerenti a:

- a) La definizione degli organi di direzione e della modalità in cui i diversi interessi sociali devono essere rappresentati.
  - b) Lo statuto giuridico dei membri degli organi di direzione e degli altri incarichi delle casse di risparmio.
  - c) Il regime giuridico di costituzione, fusione, liquidazione e registrazione.
  - d) L'esercizio delle potestà amministrative relativamente alle fondazioni istituite.
  - e) La regolamentazione dei gruppi di casse di risparmio con sede sociale in Catalogna.
2. In materia di casse di risparmio con sede in Catalogna, la *Generalitat* ha competenza condivisa sulle attività finanziarie, nel rispetto dei principi, delle regole e degli standard minimi stabiliti a livello statale, comprendenti in tutti i casi la regolamentazione della distribuzione degli utili e dell'operato sociale delle casse. La *Generalitat* ha inoltre il potere di verificare il processo di emissione e distribuzione delle quote di partecipazione, fatta eccezione per gli aspetti relativi al regime delle offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione di titoli e ammissione alla negoziazione, alla stabilità finanziaria e alla solvenza.
3. In materia di casse di risparmio con sede in Catalogna, la *Generalitat* ha competenza condivisa sulla disciplina, sul controllo e sulle sanzioni delle casse di risparmio. Detta competenza include tutte le questioni inerenti la definizioni delle infrazioni e delle sanzioni supplementari entro l'ambito di propria competenza.
4. La *Generalitat*, nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione statale, collabora alle attività di controllo e sanzionamento che il Ministero dell'Economia e la Banca di Spagna esercitano sulle casse di risparmio con sede in Catalogna.

## ARTICOLO 121. COMMERCIO E FIERE



1. La *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di commercio e fiere, inclusa la regolamentazione delle attività fieristiche non internazionali e la regolamentazione amministrativa delle attività commerciali per tutte le questioni inerenti a:
  - a) La definizione delle condizioni amministrative necessarie per esercitare detta attività, dei luoghi e delle strutture in cui è consentito svolgerle e la regolamentazione amministrativa del commercio elettronico o del commercio tramite qualsiasi altro mezzo.
  - b) La regolamentazione amministrativa di tutte le modalità di vendita e di svolgimento dell'attività commerciale, nonché delle vendite promozionali e della vendita sottocosto.
  - c) La regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali, nel rispetto del principio costituzionale di unità del mercato.
  - d) La classificazione e la pianificazione territoriale delle attrezzature commerciali e la regolamentazione dei requisiti del regime di istituzione, ampliamento e variazione di attività degli esercizi commerciali.
  - e) La definizione e l'applicazione delle norme e degli standard di qualità relativi all'attività commerciale.
  - f) L'adozione di misure di polizia amministrativa relativamente alla disciplina del mercato.
2. La *Generalitat* ha competenza esecutiva in materia di fiere internazionali che si svolgono in Catalogna per tutte le questioni inerenti a:
  - a) L'attività di autorizzazione e proclamazione di fiera internazionale.
  - b) La promozione, la gestione e il coordinamento.
  - c) L'attività di controllo, la valutazione e la verifica dei conti.
  - d) La definizione del regolamento interno.
  - e) La nomina di un delegato o delegata negli organi di direzione di ciascuna fiera.
3. La *Generalitat* collabora con lo Stato nella definizione del calendario delle fiere internazionali.



## ARTICOLO 122. CONSULTAZIONI POPOLARI

La *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di definizione del regime giuridico, delle modalità, delle procedure, dell'attuazione e della convocazione da parte della *Generalitat* stessa o degli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, di sondaggi, indagini pubbliche, assemblee partecipative e qualsiasi altro strumento di consultazione popolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149.1.32.<sup>a</sup> della Costituzione.

## ARTICOLO 123. CONSUMO

La *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di consumo per tutte le questioni inerenti a:

- a) La difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti, stabiliti nell'articolo 28, e la definizione e l'applicazione delle procedure amministrative di reclamo e lamentela.
- b) La regolamentazione e il patrocinio delle associazioni di consumatori e utenti e la propria partecipazione ai procedimenti e in tutte questioni che le riguardano.
- c) La regolamentazione degli organi e dei procedimenti di mediazione in materia di consumo.
- d) La formazione e l'educazione in materia di consumo.
- e) La regolamentazione dell'informazione in materia di consumatori e utenti.

## ARTICOLO 124. COOPERATIVE ED ECONOMIA SOCIALE

1. La *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di cooperative.
2. La competenza a cui fa riferimento il comma 1 include l'organizzazione e le procedure operative delle cooperative, le quali a loro volta includono:
  - a) La definizione, la denominazione e la classificazione.
  - b) I criteri riguardanti la determinazione del domicilio.
  - c) I criteri di attuazione.
  - d) I requisiti di costituzione, modifica degli statuti sociali, fusione, scissione, trasformazione, scioglimento e liquidazione.



- e) La classificazione, l'iscrizione e la certificazione nel registro corrispondente.
  - f) I diritti e i doveri dei soci.
  - g) Il regime economico e i documenti sociali.
  - h) La conciliazione e la mediazione.
  - i) I gruppi di cooperative e le forme di collaborazione economica delle cooperative.
3. La competenza a cui si riferisce il comma 1 include tutte le questioni inerenti la regolamentazione e il patrocinio del movimento cooperativo, in particolare la promozione delle forme di partecipazione nelle imprese, l'accesso ai mezzi di produzione per i lavoratori e la coesione sociale e territoriale. La regolamentazione e il patrocinio del movimento cooperativo comprendono:
- a) La regolamentazione dell'associativismo cooperativo.
  - b) L'insegnamento e la formazione in materia di cooperative.
  - c) La definizione dei criteri, la regolamentazione dei requisiti, l'attuazione e la verifica degli aiuti pubblici al mondo cooperativo.
4. La *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di patrocinio e regolamentazione del settore dell'economia sociale.

#### ARTICOLO 125. CORPORAZIONI DI DIRITTO PUBBLICO E PROFESSIONI RICONOSCIUTE

1. In materia di Albi Professionali, Accademie, Camere dell'Agricoltura, Camere del Commercio, dell'Industria e della Navigazione e altre corporazioni di diritto pubblico rappresentative di interessi economici e professionali, la *Generalitat* ha competenza esclusiva, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3. Detta competenza, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 36 e 139 della Costituzione, include tutte le questioni inerenti a:
- a) La regolamentazione dell'organizzazione interna, del funzionamento e del regime economico, di bilancio e contabile, nonché il regime di collegialità e iscrizione, dei diritti e dei doveri dei membri e del regime disciplinare.
  - b) La creazione e l'attribuzione delle funzioni.



- c) La tutela amministrativa.
  - d) Il sistema e le procedure elettorali per l'elezione dei membri delle corporazioni.
  - e) La determinazione dell'ambito territoriale e delle possibilità di raggruppamento all'interno della Catalogna.
2. La *Generalitat* ha competenza condivisa in materia di definizione delle corporazioni a cui fa riferimento il comma 1 e in materia di requisiti per la loro creazione e per diventare membri delle stesse.
  3. Le Camere del Commercio, dell'Industria e della Navigazione, previo accordo della *Generalitat* con lo Stato, possono svolgere attività di commercio con l'estero e destinare risorse proprie a dette attività.
  4. La *Generalitat*, nel rispetto delle norme generali in materia di titoli accademici e professionali e conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 139 della Costituzione, ha competenza esclusiva per quanto concerne l'esercizio delle professioni riconosciute, per tutte le questioni inerenti a:
    - a) La determinazione dei requisiti e delle condizioni per l'esercizio delle professioni riconosciute, nonché dei diritti e degli obblighi dei professionisti accreditati e del regime di incompatibilità.
    - b) La regolamentazione delle garanzie amministrative contro i soggetti che esercitano dette professioni illecitamente e contro le pratiche irregolari, nonché la regolamentazione delle prestazioni professionali obbligatorie.
    - c) Il regime disciplinare che regola l'esercizio delle professioni accreditate.

#### ARTICOLO 126. CREDITO, BANCHE, ASSICURAZIONI E MUTUE NON INSERITE NEL SISTEMA DI PREVIDENZA SOCIALE

1. La *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di struttura, organizzazione e funzionamento delle associazioni di mutua assistenza non integrate nel sistema di Previdenza Sociale.
2. La *Generalitat* ha competenza condivisa in materia di struttura, organizzazione e funzionamento degli istituti di credito diversi dalle casse di



risparmio, delle cooperative di credito e degli istituti di gestione di piani e fondi pensione e dei soggetti fisici e giuridici che operano nel mercato assicurativo e non inclusi nel comma 1, in conformità con i principi, le regole e gli standard minimi fissati a livello statale.

3. La *Generalitat* ha competenza condivisa sulle attività dei soggetti a cui fanno riferimento i commi 1 e 2. Detta competenza include tutti gli atti esecutivi regolamentati e ad essa attribuiti dalla legislazione statale.
4. La *Generalitat* ha competenza condivisa sul regime disciplinare, il controllo e le sanzioni applicabili ai soggetti di cui al comma 2.

#### ARTICOLO 127. CULTURA

1. La *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di cultura. Detta competenza esclusiva include tutte le questioni inerenti a:

- a) Le attività artistiche e culturali che si svolgono in Catalogna e che comprendono:

Primo. Le misure relative alla produzione e alla distribuzione di libri e pubblicazioni periodiche su qualsiasi supporto, nonché la gestione del deposito legale e la concessione dei codici di identificazione.

Secondo. La regolamentazione e il controllo delle sale di proiezione cinematografica, le misure di protezione dell'industria cinematografica e il controllo e la concessione di licenze di doppiaggio alle società di distribuzione con sede in Catalogna.

Terzo. La classificazione dei film e dei materiali audiovisivi in base all'età e ai valori culturali.

Quarto. Il patrocinio, la pianificazione, la costruzione e la gestione delle strutture culturali all'interno della Catalogna.

Quinto. La definizione delle misure fiscali d'incentivazione delle attività culturali per quanto attiene ai tributi sui la *Generalitat* ha competenza normativa.

- b) Il patrimonio culturale, per tutte le questioni inerenti a:



Primo. La regolamentazione e l'attuazione delle misure destinate a garantire l'arricchimento e la diffusione del patrimonio culturale della Catalogna e a facilitarne l'accesso.

Secondo. Il controllo, l'inventario e il restauro del patrimonio architettonico, archeologico, scientifico, tecnico, storico, artistico, etnologico e culturale in genere.

Terzo. La definizione del regime giuridico che regola gli interventi su beni mobili e immobili che fanno parte integrante del patrimonio culturale della Catalogna e la definizione del regime giuridico dei beni immobili, nonché la dichiarazione e la gestione di detti beni, fatta eccezione per quelli di proprietà dallo Stato.

Quarto. La protezione del patrimonio culturale della Catalogna, che include la conservazione, il restauro, il regime di vigilanza e il controllo dei beni, ferma restando la competenza statale in materia di difesa contro l'esportazione e lo sfruttamento dei beni che fanno parte integrante di questo patrimonio.

c) Gli archivi, le biblioteche, i musei e gli altri centri di conservazione della cultura non di proprietà dello Stato, per tutte le questioni inerenti a:

Primo. La creazione, la gestione, la protezione e la definizione del regime giuridico degli istituti che integrano sistemi di archiviazione e biblioteche, dei musei e di altri centri di conservazione della cultura.

Secondo. La definizione del regime giuridico dei beni documentali, bibliografici e culturali depositati negli stessi.

Terzo. La conservazione e il recupero dei beni che fanno parte integrante del patrimonio documentale e bibliografico catalano.

d) Il patrocinio della cultura, e in particolare:

Primo. Il patrocinio e la promozione dell'ideazione e produzione di opere teatrali, musicali, audiovisive, letterarie, di danza, circensi e di arti combinate all'interno del territorio catalano.

Secondo. Il patrocinio e la diffusione del patrimonio culturale, artistico e monumentale e dei centri di conservazione della cultura della Catalogna.



Terzo. La diffusione a livello internazionale della cultura catalana.

2. La *Generalitat* ha competenza esecutiva in materia di archivi, biblioteche, musei e centri di conservazione della cultura di proprietà dello Stato e ubicati in Catalogna, la cui gestione non sia espressamente riservata allo Stato. Detta competenza include in tutte le questioni inerenti la regolamentazione del funzionamento, l'organizzazione e il regime di gestione del personale.
3. Per quanto concerne gli interventi dello Stato in Catalogna in materia di investimenti in beni e attrezzature culturali, è necessario il previo accordo con la *Generalitat*. Per quanto concerne le attività svolte dallo Stato al fine di promuovere la diffusione a livello internazionale della cultura, i Governi dello Stato e la *Generalitat* concorderanno formule di collaborazione e mutua cooperazione conformemente a quanto previsto dal Titolo V del presente Statuto.

## ARTICOLO 128. DENOMINAZIONI E INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI QUALITÀ

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 149.1.13 della Costituzione, la *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di denominazioni di origine e altre indicazioni di qualità, compreso il regime giuridico di creazione e funzionamento, che a sua volta include:
  - a) La determinazione dei possibili livelli di protezione dei prodotti, del regime e delle condizioni che li regolano, nonché dei diritti e degli obblighi che ne derivano.
  - b) Il regime di assegnazione delle denominazioni, nel rispetto della legislazione in materia di proprietà industriale.
  - c) La regolamentazione delle modalità e delle condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti corrispondenti e il regime di sanzioni applicabile.
  - d) Il regime dell'organizzazione amministrativa delle denominazioni di origine e delle indicazioni di qualità, in materia sia di gestione che di controllo della produzione e della commercializzazione.





2. La competenza a cui fa riferimento il comma 1 include il riconoscimento delle denominazioni o delle indicazioni, l'approvazione delle norme di regolamentazione e tutte le facoltà amministrative di gestione e controllo sull'attuazione delle norme delle denominazioni o indicazioni, in particolare quelle che derivano dall'eventuale tutela amministrativa degli organi delle denominazioni e dal potere di applicare sanzioni in caso di infrazioni del regime che regola le denominazioni.
3. La *Generalitat*, nel caso in cui il territorio di una denominazione vada oltre i confini della Catalogna, esercita le funzioni di gestione e controllo sull'operato degli organi delle denominazioni relativamente ai terreni e agli impianti ubicati in Catalogna, entro i termini previsti dalle leggi. La *Generalitat* fa parte degli organi di denominazione e collabora all'esercizio delle funzioni gestionali.
4. La *Generalitat* esercita sul proprio territorio gli obblighi di protezione derivanti dal riconoscimento da parte della *Generalitat* stessa di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica protetta. Le autorità preposte collaborano alla protezione delle denominazioni geografiche e di qualità catalane al di fuori del territorio della Catalogna e ante le istituzioni preposte alla protezione a livello europeo e internazionale.

#### ARTICOLO 129. DIRITTO CIVILE

La *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di diritto civile, fatte salve le materie di cui all'articolo 149.1.8. della Costituzione specificatamente attribuite allo Stato. Detta competenza include la definizione delle fonti del diritto civile della Catalogna.

#### ARTICOLO 130. DIRITTO PROCESSUALE

La *Generalitat* ha il potere di dettare le norme processuali specifiche derivanti dalle specificità del diritto sostantivo della Catalogna.

#### ARTICOLO 131. ISTRUZIONE



1. In materia di istruzione non universitaria, la *Generalitat* ha competenza esclusiva sull'istruzione successiva a quella dell'obbligo e che non comporta il conseguimento di titoli o certificati accademici o professionali validi in tutto lo Stato e sugli istituti scolastici che offrono questo tipo di formazione.
2. In materia di istruzione non universitaria e relativamente all'istruzione dell'obbligo e non che comporta il conseguimento di titoli accademici o professionali validi in tutto lo Stato, nonché in merito all'educazioni infantile, la *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di:
  - a) Regolamentazione degli organi di partecipazione e consultazione dei settori interessati alla programmazione dell'istruzione sul proprio territorio.
  - b) La definizione dei contenuti educativi del primo ciclo di istruzione infantile e la regolamentazione degli istituti scolastici in cui venga impartito detto ciclo, nonché la definizione dell'organico dei docenti e i titoli e le specializzazioni del personale restante.
  - c) La creazione, lo sviluppo organizzativo e il regime degli istituti scolastici pubblici.
  - d) Il controllo, la valutazione interna del sistema educativo, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione nel campo dell'istruzione, nonché la garanzia della qualità del sistema educativo.
  - e) Il regime che regola la promozione dello studio, le borse di studio e gli aiuti tramite fondi propri.
  - f) La formazione costante e il perfezionamento del personale docente e degli altri professionisti della scuola e l'approvazione delle linee guida in materia di risorse umane.
  - g) I servizi educativi e le attività extra-scolastiche complementari per quanto concerne gli istituti pubblici e privati sostenuti da fondi pubblici.
  - h) Gli aspetti organizzativi dell'istruzione a distanza rivolta a studenti di età superiore a quella dell'istruzione dell'obbligo.
3. Per quanto concerne gli aspetti non regolamentati del comma 2 e in relazione all'istruzione menzionata nel comma stesso, la *Generalitat*, nel



rispetto degli aspetti essenziali del diritto all'istruzione e della libertà di insegnamento in materia di istruzione non universitaria e in conformità con quanto disposto dall'articolo 149.1.30.<sup>a</sup> della Costituzione, ha competenza condivisa per quanto concerne tutte le questioni inerenti a:

- a) La programmazione dell'istruzione, la sua definizione e la valutazione generale del sistema educativo.
  - b) La regolamentazione del settore dell'istruzione e delle attività di docenza e formazione.
  - c) La definizione dei corrispondenti piani di studio, compresa la regolamentazione degli stessi.
  - d) Il regime che regola la promozione dello studio, le borse di studio e gli aiuti statali.
  - e) L'accesso all'istruzione e la definizione e regolamentazione dei criteri di ammissione e scolarizzazione degli studenti negli istituti scolastici.
  - f) Il regime che regola il sostegno tramite fondi pubblici delle attività del sistema educativo e degli istituti che le svolgono.
  - g) I requisiti e le condizioni che devono soddisfare istituti scolastici ed educativi.
  - h) L'organizzazione degli istituti pubblici e privati sostenuti da fondi pubblici.
  - i) La partecipazione del mondo dell'istruzione al controllo e alla gestione degli istituti scolastici pubblici e privati sostenuti da fondi pubblici.
  - j) La concessione o il ritiro dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di funzionario o funzionaria docente dell'amministrazione educativa, la definizione dei diritti e doveri di base, nonché la politica di gestione del personale al servizio dell'amministrazione educativa
4. In materia di istruzione non universitaria, la *Generalitat* ha competenza esecutiva in materia di emissione e omologazione dei titoli accademici e professionali statali.

## ARTICOLO 132. EMERGENZE E PROTEZIONE CIVILE



1. La *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di protezione civile per tutte le questioni inerenti la regolamentazione, la pianificazione e l'attuazione delle misure riguardanti le emergenze e la sicurezza dei cittadini, nonché la direzione e il coordinamento dei servizi di protezione civile, che comprendono i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi, fatte salve le facoltà dei governi locali in questa materia e nel rispetto di quanto stabilito dallo Stato nell'esercizio delle proprie competenze in materia di pubblica sicurezza.
2. Nei casi riguardanti emergenze e protezione civile che valicano i confini della Catalogna, la *Generalitat* ha l'obbligo di promuovere procedure di collaborazione con le altre Comunità Autonome dello Stato.
3. La *Generalitat* ha competenza esecutiva in materia di salvataggio marittimo nei termini stabiliti dalla legislazione statale.
4. La *Generalitat* partecipa all'attuazione delle norme in materia di sicurezza nucleare entro i termini stabiliti dagli accordi sottoscritti a tale proposito e dalle leggi in materia.

#### ARTICOLO 133. ENERGIA E MINIERE

1. La *Generalitat* ha competenza condivisa in materia di energia per tutte le questioni inerenti a:
  - a) La regolamentazione delle attività di produzione, immagazzinamento e trasporto dell'energia, la concessione di autorizzazioni agli impianti interamente ubicati sul territorio della Catalogna e l'esercizio delle attività di verifica e controllo di tutti gli impianti esistenti in Catalogna.
  - b) La regolamentazione delle attività di distribuzione dell'energia che si svolgono in Catalogna, la concessione di autorizzazioni agli impianti corrispondenti e l'esercizio delle attività di verifica e controllo di tutti gli impianti esistenti in Catalogna.
  - c) L'elaborazione delle norme complementari sulla qualità dei servizi di fornitura dell'energia.
  - d) La promozione e la gestione delle energie rinnovabili e del consumo efficiente dell'energia.



2. Mediante l'emissione di una relazione informativa, la *Generalitat* partecipa alle procedure di concessione delle autorizzazioni agli impianti di produzione e trasporto dell'energia che valicano i confini del territorio catalano o nei casi in cui lo sfruttamento avvenga fuori dal proprio territorio.
3. La *Generalitat* partecipa alla regolamentazione e pianificazione a livello statale del settore energetico per quanto attiene al territorio della Catalogna.
4. La *Generalitat* ha competenza condivisa in materia di regime del settore minerario. Detta competenza comprende in tutti i casi la regolamentazione e il regime che regola l'intervento dell'amministrazione e il controllo delle miniere e delle risorse minerarie ubicate sul territorio catalano e le relative attività estrattive.

#### ARTICOLO 134. SPORT E TEMPO LIBERO

1. La *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di sport e in tutte le questioni inerenti a:
  - a) Il patrocinio, la divulgazione, la pianificazione e il coordinamento, l'attuazione, la verifica, la realizzazione e la progettazione delle attività fisiche e sportive su tutto il territorio della Catalogna e a tutti i livelli sociali.
  - b) La creazione degli organi di mediazione in materia di sport.
  - c) La regolamentazione della formazione sportiva e la promozione della tecnicizzazione e dell'alto rendimento sportivo.
  - d) La definizione del regime giuridico delle federazioni e dei club sportivi e delle istituzioni catalane che promuovono e organizzano pratiche sportive e attività fisiche sul territorio catalano, nonché la dichiarazione di pubblica utilità delle istituzioni sportive.
  - e) La regolamentazione in materia di disciplina sportiva, competizioni ed elezioni delle istituzioni che promuovono e organizzano attività sportive.
  - f) La promozione e lo sviluppo dell'associazionismo sportivo.
  - g) La registrazione delle istituzioni che promuovono e organizzano attività fisiche e sportive con sede sociale in Catalogna.



- h) La pianificazione della rete di attrezzature sportive della Catalogna e la promozione della relativa realizzazione.
  - i) Il controllo e l'assistenza medico-sportiva e sanitaria di chi pratica attività fische e sportive.
  - j) La regolamentazione in materia di prevenzione e controllo della violenza durante gli eventi sportivi pubblici, nel rispetto delle competenze della Stato in materia di pubblica sicurezza.
  - k) La garanzia della salute degli spettatori e di tutti i soggetti che partecipano all'organizzazione ed esercitano le attività fisiche e sportive, nonché la sicurezza e il controllo sanitario delle attrezzature sportive.
  - l) Lo sviluppo della ricerca scientifica in materia di sport.
2. La *Generalitat* fa parte delle istituzioni e degli organismi statali, europei e internazionali che hanno come obiettivo lo sviluppo dello sport.
  3. La *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di tempo libero e in particolare in materia di patrocinio e regolamentazione delle attività che si svolgono sul territorio della Catalogna e sul regime giuridico che regola le istituzioni che hanno come finalità l'esercizio di attività ricreative.
  4. La *Generalitat* fa parte delle istituzioni e degli organismi statali, europei e internazionali che hanno come finalità lo sviluppo delle attività ricreative.

#### ARTICOLO 135. STATISTICA.

1. La *Generalitat* ha competenza esclusiva in materia di studi statistici di interesse per la *Generalitat* stessa e in tutti i casi di:
  - a) Pianificazione statistica.
  - b) Organizzazione amministrativa.
  - c) Creazione di un sistema statistico ufficiale della *Generalitat*.
2. La *Generalitat* partecipa e collabora all'elaborazione di studi statistici che valicano i confini dalla Catalogna.

#### ARTICOLO 136. FUNZIONE PUBBLICA E PERSONALE AL SERVIZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CATALANA.



Nel rispetto del principio di autonomia locale, in materia di funzione pubblica spetta alla *Generalitat*:

- a) La competenza esclusiva sul regime statutario del personale al servizio delle pubbliche amministrazioni catalane e sulla creazione e organizzazione della funzione pubblica, fatto salvo quanto disposto dal comma b).
- b) La competenza condivisa in materia di elaborazione dei principi che reggono il pubblico impiego, l'ottenimento e la revoca dello status di funzionario, le condizioni amministrative e i diritti, i doveri e le incompatibilità del personale al servizio delle pubbliche amministrazioni.
- c) La competenza esclusiva in materia di personale ai fini dell'adeguamento del rapporto fra posti di lavoro e le necessità derivanti dall'organizzazione amministrativa e sulla formazione di detto personale.

#### ARTICOLO 137. IL SETTORE ABITATIVO.

1. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva in materia abitativa, che in ogni caso comprende:

- a) La pianificazione, l'organizzazione, la gestione, l'ispezione e il controllo delle unità abitative conformemente al fabbisogno sociale e all'equilibrio territoriale.
- b) La fissazione di priorità e di obiettivi dell'attività di incentivazione e di sviluppo portata avanti dalle Pubbliche Amministrazioni Catalane nel settore della casa e l'adozione di provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini sopra citati, sia nel settore pubblico sia in quello privato.
- c) La promozione pubblica della casa.
- d) La regolamentazione amministrativa dell'attività commerciale legata alla casa e la definizione di misure normative e di tutela da questo punto di vista.



- e) Le norme tecniche, l'ispezione e il controllo sulla qualità della costruzione.
  - f) Le norme sull'abitabilità degli alloggi.
  - g) L'innovazione tecnologica e la sostenibilità applicate alla casa.
  - h) La normativa sulla conservazione e la manutenzione delle abitazioni e la rispettiva applicazione.
2. Rientrano nella competenza della *Generalitat* le condizioni degli immobili per l'installazione di infrastrutture comuni di telecomunicazioni, radiodiffusione, telefonia di base e altri servizi via cavo, nel pieno rispetto della legislazione dello Stato in materia di telecomunicazioni.

#### ARTICOLO 138. IMMIGRAZIONE.

1. In materia di immigrazione spetta alla *Generalitat*:
- a) La competenza esclusiva in materia di prima accoglienza delle persone immigrate, compresi gli interventi socio-sanitari e di orientamento.
  - b) Lo sviluppo della politica di integrazione delle persone immigrate nel quadro delle sue competenze.
  - c) La messa in atto e la regolamentazione dei provvedimenti necessari all'integrazione sociale ed economica delle persone immigrate e alla loro partecipazione sociale.
  - d) La definizione, per legge, di un quadro di riferimento per l'accoglienza e l'integrazione delle persone immigrate.
  - e) La promozione e l'integrazione delle persone che ritornano contribuendo al loro inserimento, incentivando politiche che agevolino il ritorno di questi soggetti in Catalogna.
2. Spetta alla *Generalitat* la competenza esecutiva in materia di permessi di lavoro degli stranieri che abbiano un rapporto lavorativo in Catalogna. Questa competenza, che sarà esercitata e corredata dal necessario coordinamento con quella dello Stato in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, comprende:





- a) L'espletamento dell'iter e la risoluzione per quanto attiene agli iniziali permessi di lavoro, autonomo o dipendente.
  - b) L'espletamento dell'iter e la risoluzione concernenti i ricorsi inoltrati e relativi a pratiche di cui alla lettera a) oltre all'applicazione del regime ispettivo e sanzionatorio.
3. Spetta alla *Generalitat* partecipare alle decisioni dello Stato sull'immigrazione di particolare importanza per la Catalogna e, soprattutto, partecipare, in via obbligatoria e preliminare, alla determinazione del contingente di lavoratori stranieri attraverso i dispositivi previsti al Titolo V.

#### ARTICOLO 139. INDUSTRIA, ARTIGIANATO, CONTROLLO METROLOGICO E SAGGIO METALLI.

1. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva in materia di industria, fermo restando quanto previsto al comma 2. Questa competenza comprende, in ogni caso, l'organizzazione dei settori e dei processi industriali in Catalogna, la sicurezza delle attività, degli impianti, dei macchinari, dei processi e dei prodotti industriali e la regolamentazione delle attività industriali che possano avere un impatto sulla sicurezza e la salute delle persone.
2. Spetta alla *Generalitat* la competenza condivisa sulla pianificazione dell'industria, nel quadro della generale pianificazione economica.
3. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva in materia di artigianato.
4. Spetta alla *Generalitat* la competenza esecutiva in materia di controllo metrologico.
5. Spetta alla *Generalitat* la competenza esecutiva in materia di saggio dei metalli.

#### ARTICOLO 140. INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E COMUNICAZIONI.

1. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva su porti, aeroporti, eliporti e altre infrastrutture di trasporto sul territorio della Catalogna, che non abbiano la qualifica legale di interesse generale. Questa competenza, in ogni caso, comprende:



- a) Il regime giuridico, la pianificazione e la gestione di tutti i porti e gli aeroporti, impianti portuali e aeroportuali, installazioni marittime minori, terminal di carico in complessi portuali e aeroportuali e altre infrastrutture di trasporto.
  - b) La gestione del demanio pubblico necessario per erogare il servizio, in particolare il rilascio di permessi e concessioni all'interno dei complessi portuali o aeroportuali.
  - c) Il regime economico dei servizi portuali e aeroportuali, in particolare le potestà tariffaria e tributaria; percepire e riscuotere ogni tipo di tributo e oneri correlati all'impiego dell'infrastruttura e del servizio erogato.
  - d) La delimitazione dell'area servizi dei porti e degli aeroporti e la determinazione degli usi, attrezzature e attività complementari all'interno dell'area portuale o aeroportuale o di altre infrastrutture di trasporto, nel pieno rispetto delle facoltà spettanti al titolare del demanio pubblico.
2. La *Generalitat* è presente negli organismi a livello "sovra-autonomo" e che esercitano funzioni sulle infrastrutture di trasporto operanti in Catalogna, di titolarità statale.
  3. La qualifica di interesse generale di un porto, aeroporto o altra infrastruttura di trasporto ubicata in Catalogna necessita il benestare preliminare della *Generalitat* che potrà partecipare alla sua gestione, ovvero assumerla, conformemente a quanto previsto dalle leggi.
  4. Spetta alla *Generalitat* partecipare alla pianificazione e alla programmazione di porti e aeroporti di interesse generale conformemente a quanto preveda la normativa statale.
  5. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva sulla sua rete stradale sull'intero ambito territoriale della Catalogna, nonché partecipare alla gestione di quella dello Stato in Catalogna, conformemente a quanto previsto nella normativa statale. Questa competenza comprende in ogni caso:
    - a) L'organizzazione, la pianificazione e la gestione integrata della rete stradale della Catalogna.



- b) Il regime giuridico e finanziario di tutti gli elementi della rete stradale di cui sia titolare la *Generalitat*.
  - c) La connettività fra i vari elementi che compongono la rete stradale della Catalogna o con altre infrastrutture di trasporto ovvero altre reti.
6. Spetta alla *Generalitat*, in materia di rete ferroviaria, la competenza esclusiva relativa alle infrastrutture di cui sia titolare e partecipare alla pianificazione e gestione delle infrastrutture di titolarità statale presenti in Catalogna, conformemente a quanto previsto dalla normativa statale.
7. Spetta alla *Generalitat*, ai sensi della normativa dello Stato, la competenza esecutiva in materia di comunicazioni elettroniche, che in ogni caso comprende:
- a) La promozione e lo sviluppo di un insieme minimo di servizi di accesso universale.
  - b) L'ispezione delle infrastrutture comuni di telecomunicazioni e l'esercizio della rispettiva potestà sanzionatoria.
  - c) La risoluzione di vertenze fra operatori di radiodiffusione che condividano multiplex di copertura che non superino il territorio della Catalogna.
  - d) La gestione del registro degli installatori di infrastrutture comuni di telecomunicazioni e di quello degli operatori di multiplex il cui ambito non sia superiore a quello del territorio catalano.

#### ARTICOLO 141. GIOCO E SPETTACOLI.

1. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva in materia di gioco, scommesse e casinò, allorché l'attività sia svolta esclusivamente in Catalogna e in ogni caso comprende:
- a) Creazione e autorizzazione di giochi e scommesse e la loro regolamentazione nonché quella relativa a imprese che si dedicano alla gestione, sfruttamento e pratica di queste attività o attività che hanno come oggetto quello di commercializzare e distribuire materiali collegati al gioco in genere, comprese le modalità di gioco con strumenti informatici e telematici.



- b) Regolamentare e controllare locali, impianti e attrezzature impiegati per svolgere queste attività.
  - c) Determinare, nel quadro delle proprie competenze, il regime fiscale sull'attività di gioco delle imprese che la realizzano.
2. L'autorizzazione di nuove modalità di gioco e di scommesse a livello statale, oppure la modifica di quelle esistenti, richiede che deliberi in tal senso la Commissione Bilaterale *Generalitat*-Stato prevista al Titolo V e che vi sia il benessere preliminare e determinante della *Generalitat*.
  3. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva in materia di spettacoli e attività ricreative che comprende, in ogni caso, l'organizzazione del settore, il regime di intervento amministrativo e il controllo di ogni tipo di spettacolo in spazi e locali pubblici.

#### ARTICOLO 142. GIOVANI.

1. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva in materia di giovani, che in ogni caso comprende:
  - a) La progettazione, l'applicazione e la valutazione di politiche, piani e programmi rivolti ai giovani.
  - b) La promozione dell'associazionismo giovanile, di iniziative di partecipazione delle persone giovani, della mobilità internazionale e del turismo giovanile.
  - c) La regolamentazione, gestione, intervento e polizia amministrativa per le attività e gli impianti riservati ai giovani.
2. Spetta alla *Generalitat* siglare accordi con enti internazionali e relativa partecipazione ai medesimi, in collaborazione con lo Stato o in modo autonomo, sempre quando sia previsto dalla normativa dell'ente in questione e in ogni caso espletare l'iter per i documenti rilasciati da enti internazionali che riguardino persone, strutture o organismi con domicilio in Catalogna, nel pieno rispetto della legislazione dello Stato.

#### ARTICOLO 143. LINGUA PROPRIA.



1. Spetta alla *Generalitat* di Catalogna la competenza esclusiva in materia di una propria lingua, che comprende in ogni caso la determinazione della sua portata, gli usi e gli effetti giuridici della sua ufficialità, nonché la normalizzazione linguistica del catalano.
2. Spetta alla *Generalitat* e anche al Conselh Generau di Arán la competenza sulla normalizzazione dell'occitano, denominato aranese ad Arán.

#### ARTICLO 144. AMBIENTE, AREE NATURALI E METEOROLOGIA.

Spetta alla *Generalitat* la competenza condivisa in materia di ambiente e la competenza per fissare norme aggiuntive di tutela. Questa competenza condivisa include in ogni caso:

- a) La definizione e la regolamentazione degli strumenti di pianificazione ambientale e di espletamento dell'iter oltre all'approvazione di questi strumenti.
- b) La fissazione e la regolamentazione di misure di sostenibilità, controllo e ricerche ambientali.
- c) La regolamentazione delle risorse naturali, della flora e della fauna, della biodiversità, dell'ambiente marino e acquatico se non hanno come finalità quella di preservare le risorse marittime di pesca.
- d) La regolamentazione sulla prevenzione nella produzione di imballi e contenitori nell'intero ciclo di vita, dalla loro generazione fino alla fase di residui.
- e) La regolamentazione sulla prevenzione e la correzione della generazione di residui, che nascono o che arrivano in Catalogna e sulla rispettiva gestione, trasferimento e smaltimento finale.
- f) La regolamentazione della prevenzione, controllo, correzione, recupero e compensazione per l'inquinamento di suolo e sottosuolo.
- g) La regolamentazione e la gestione degli scarichi fatti nelle acque interne della Catalogna, nonché di quelli realizzati nelle acque di superficie e sotterranee che non attraversino un'altra *Comunidad Autónoma*. In ogni caso, all'interno dell'ambito territoriale spetta alla



*Generalitat* la competenza esecutiva sull'intervento amministrativo per gli scarichi in acque di superficie e sotterranee.

- h) La regolamentazione dell'ambiente atmosferico y delle diverse classi di inquinamento dello stesso, la dichiarazione di zone con atmosfera inquinata e la definizione di altri strumenti di controllo dell'inquinamento, a prescindere dall'amministrazione competente per autorizzare l'opera, l'installazione o l'attività che ne sia la causa.
  - i) La regolamentazione del regime di autorizzazione e monitoraggio dell'emissione di gas effetto serra.
  - j) La promozione delle qualifiche relative a prodotti, attività, impianti, infrastrutture, procedure, processi produttivi o comportamenti rispettosi dell'ambiente.
  - k) La prevenzione, ripristino e riparazione dei danni arrecati all'ambiente, nonché il rispettivo regime sanzionatorio.
  - l) Le misura di tutela delle specie e il regime sanzionatorio.
2. Spetta alla *Generalitat*, in materia di aree naturali, la competenza esclusiva che, fermo restando quanto disposto all'articolo 149.1.23 della Costituzione, include in ogni caso la regolamentazione e la dichiarazione delle figure di tutela, delimitazione, pianificazione e gestione di aree naturali e habitat protetti presenti in Catalogna.
3. La *Generalitat*, nel caso delle aree naturali che superino il territorio della Catalogna, deve promuovere strumenti di collaborazione con altre *Comunidades Autónomas* al fine di creare, delimitare, regolamentare e gestire dette aree.
4. La dichiarazione e la delimitazione di aree naturali che fruiscono di un regime di tutela statale richiede il benestare della Commissione Bilaterale *Generalitat*-Stato. Se l'area è situata completamente in territorio catalano, la gestione spetta alla *Generalitat*.
5. Spetta alla *Generalitat* creare un proprio servizio meteorologico, fornire informazioni meteo e climatiche, compresi la previsione, il controllo e il monitoraggio delle situazioni meteorologiche a rischio, nonché la ricerca in questi ambiti e l'elaborazione della cartografia climatica.



6. La *Generalitat* esercita le proprie competenze attraverso il Corpo degli Agenti Rurali, competenti per la sorveglianza, il controllo, la protezione, la prevenzione integrale e la collaborazione nella gestione dell'ambiente. I componenti di questo corpo fungono da agenti dell'autorità e svolgono funzioni di polizia amministrativa speciale e di polizia giudiziaria, nei termini previsti dalla legge.

#### ARTICOLO 145. MERCATI VALORI E CENTRI DI NEGOZIAZIONE.

Spetta alla *Generalitat* la competenza condivisa in materia di mercati valori e centri di negoziazione presenti in Catalogna. Questa competenza in ogni caso comprende:

- a) La creazione, denominazione, autorizzazione e supervisione dei mercati valori e dei sistemi organizzati di negoziazione.
- b) La regolamentazione e le misure amministrative di esecuzione relative all'organizzazione, funzionamento, disciplina e regime sanzionatorio delle società responsabili dei mercati valori.
- c) Il controllo dell'emissione, ammissione, sospensione, esclusione e fissazione di requisiti aggiuntivi di ammissione dei titoli che siano negoziati esclusivamente su questi mercati, nonché l'ispezione e il controllo.
- d) L'accreditamento delle persone e degli organismi al fine di poter operare su questi mercati.
- e) La fissazione dei depositi che devono costituire gli operatori delle borse valori a garanzia delle operazioni in attesa di essere liquidate.

#### ARTICOLO 146. MEZZI DI COMUNICAZIONE SOCIALE E SERVIZI A CONTENUTO AUDIOVISIVO.

1. Spetta alla *Generalitat*, in materia di servizi radiotelevisivi, così come di qualsiasi altro servizio di comunicazione audiovisiva:

- a. La competenza esclusiva sull'organizzazione dell'erogazione del servizio pubblico di comunicazione audiovisiva della *Generalitat* e dei



servizi pubblici di comunicazione audiovisiva di ambito locale, nel pieno rispetto della garanzia dell'autonomia locale.

- b. La competenza condivisa sulla regolamentazione e il controllo dei servizi di comunicazione audiovisiva che si avvalgano di uno qualsiasi dei supporti e delle tecnologie disponibili rivolti al pubblico della Catalogna, nonché sulle offerte di comunicazione audiovisiva se distribuite sul territorio della Catalogna.
2. Spetta alla *Generalitat* la competenza condivisa in materia di strumenti di comunicazione sociale.
3. La *Generalitat* incentiverà il pluralismo linguistico e culturale della Catalogna negli strumenti di comunicazione sociale.

#### ARTICOLO 147. NOTARIATO E PUBBLICI REGISTRI.

1. Spetta alla *Generalitat* della Catalogna, in materia di sedi notarili e pubblici registri della proprietà, mercantili e dei beni mobiliari, la competenza esclusiva che in ogni caso comprende:
  - a) La nomina dei Notai e dei Funzionari preposti ai Registri della proprietà, mercantili e dei beni mobiliari, attraverso la convocazione, gestione e conclusione di esami liberi e limitati e di concorsi che devono essere convocati e realizzati fino alla formalizzazione delle nomine. Per coprire l'organico delle sedi notarili e dei registri, i candidati devono essere ammessi su una base di diritti paritetici e devono dimostrare di conoscere la lingua e il diritto catalani secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto e dalle Leggi.
  - b) La partecipazione all'elaborazione dei programmi di accesso ai corpi di notai e di funzionari dei registri della proprietà, mercantili e dei beni mobiliari della Spagna, al fine di accreditare la conoscenza del Diritto catalano.
  - c) La definizione delle assegnazioni notarili e di registro, compresa la determinazione dei distretti ipotecari e dei distretti di competenza territoriale dei notai.





- d) La nomina di Notai archivisti di protocolli di distretto; conservazione e custodia dei libri contabili relativi alle ipoteche.
2. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva in materia di regime delle risorse sulla qualifica dei titoli o sulle clausole concrete in materia di Diritto catalano che debbano avere accesso ad un Registro della proprietà, mercantile o di beni mobiliari della Catalogna.
  3. Spetta alla *Generalitat*, nel quadro della regolamentazione generale, la competenza esecutiva in materia di Stato Civile, compresa la nomina delle persone preposte, interinali e sostituti; l'esercizio, nei confronti di queste ultime, della funzione disciplinare, nonché la fornitura di risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle funzioni. Questi soggetti preposti devono dimostrare di conoscere la lingua catalana e il diritto catalano conformemente alle modalità e nei termini previsti dallo Statuto e dalle leggi.

#### ARTICOLO 148. OPERE PUBBLICHE.

1. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva in materia di opere pubbliche che siano realizzate sul territorio della Catalogna e che non siano state definite di interesse generale o non riguardino un'altra *Comunidad Autónoma*. Questa competenza comprende in ogni caso la relativa pianificazione, costruzione e il rispettivo finanziamento.
2. La qualifica di interesse generale richiede il benessere preliminare della *Generalitat*. La *Generalitat* partecipa alla pianificazione e alla programmazione delle opere definite di interesse generale, ai sensi di quanto previsto nella legislazione di Stato e in base a quanto stabilito dal Titolo V di questo Statuto.
3. Spetta alla *Generalitat* gestire i servizi pubblici di sua competenza in cui rientrino o di cui facciano parte tutte le opere pubbliche che non siano di interesse generale. Nella fattispecie di opere definite di interesse generale o che riguardino un'altra *Comunidad Autónoma*, sarà possibile sottoscrivere degli accordi di collaborazione per la loro gestione.



## ARTICOLO 149. ASSETTO DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO, DEL LITORALE E URBANISTICA.

1. Spetta alla *Generalitat*, in materia di assetto territoriale e del paesaggio, la competenza esclusiva che in ogni caso comprende:
  - a) La definizione delle linee guida di assetto e gestione del territorio, del paesaggio e degli interventi che su di essi abbiano un impatto.
  - b) La scelta e la regolamentazione delle figure di pianificazione territoriale e delle procedure per l'espletamento dell'iter e l'approvazione.
  - c) La scelta e la regolamentazione delle figure di tutela degli spazi naturali e dei corridoi biologici conformemente a quanto previsto all'articolo 144.2.
  - d) Le previsioni sulla localizzazione delle infrastrutture e degli arredi di competenza della *Generalitat*.
  - e) L'approntamento di provvedimenti specifici di promozione dell'equilibrio territoriale, demografico, socio-economico e ambientale.
2. La scelta della localizzazione per le infrastrutture e gli arredi di titolarità statale in Catalogna richiede il benessere della Commissione Bilaterale *Generalitat*-Stato.
3. Spetta alla *Generalitat*, in materia di assetto del litorale e nel pieno rispetto del regime generale del demanio pubblico, la competenza esclusiva che in ogni caso comprende:
  - a) La definizione e la regolamentazione dei piani territoriali di assetto e uso del litorale e delle spiagge, nonché la regolamentazione della procedura di espletamento dell'iter e l'approvazione di questi strumenti e piani.
  - b) La gestione dei titoli di occupazione e uso del demanio pubblico marittimo terrestre, in particolare il rilascio di autorizzazioni e concessioni e, in ogni caso, le concessioni per opere fisse in mare, nel pieno rispetto delle eccezioni che possano essere sollevate per motivi ambientali nelle acque costiere interne e di transito.



- c) la regolamentazione e gestione del regime economico e finanziario del demanio pubblico marittimo terrestre conformemente a quanto previsto dalla legislazione generale.
  - d) L'esecuzione di opere e di interventi sul litorale catalano allorché non siano di interesse generale.
4. Spetta alla *Generalitat* eseguire e gestire opere di interesse generale ubicate sul litorale catalano, conformemente a quanto previsto all'articolo 148.
5. Spetta alla *Generalitat*, in materia di urbanistica, la competenza esclusiva che in ogni caso comprende:
- a) La regolamentazione del regime urbanistico del suolo, che include, in ogni caso, la scelta dei criteri sui diversi tipi di suoli e rispettivi impieghi.
  - b) La regolamentazione del regime giuridico della proprietà del suolo, nel pieno rispetto delle condizioni di base che stabilisce lo Stato al fine di garantire un esercizio paritetico del diritto alla proprietà.
  - c) La definizione e la regolamentazione degli strumenti di pianificazione e di gestione urbanistica, nonché della procedura di espletamento dell'iter e l'approvazione.
  - d) La politica dei suoli e della casa, la regolamentazione dei patrimoni pubblici di suoli e di case e il regime dell'intervento amministrativo nell'edificazione, urbanizzazione e uso del suolo e del sottosuolo.
  - e) La protezione della legalità urbanistica che comprende, in ogni caso, l'ispezione urbanistica, le ordinanze sospensive di opere e licenze, le misure di ripristino della legalità fisica alterata nonché della disciplina urbanistica.
6. Spetta alla *Generalitat* la competenza condivisa in materia di diritto di reversione negli espropri urbanistici, nel quadro della legislazione statale.

## ARTICOLO 150. ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GENERALITAT.



Spetta alla *Generalitat*, in materia di organizzazione della sua amministrazione, la competenza esclusiva su:

- a) Struttura, regolamentazione degli organi e dirigenti pubblici, funzionamento e articolazione territoriale.
- b) Modalità organizzative e strumentali diverse per l'intervento amministrativo.

#### ARTICOLO 151. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE.

Spetta alla *Generalitat*, nel pieno rispetto della garanzia istituzionale prevista dalla Costituzione agli articoli 140 e 141, la competenza esclusiva sull'organizzazione territoriale, che in ogni caso comprende:

- a) L'individuazione, la creazione, la modifica e la soppressione degli enti e organismi che compongono l'organizzazione territoriale della Catalogna.
- b) La creazione, la soppressione e la modifica degli ambiti sia dei comuni sia degli enti locali di livello territoriale inferiore; la denominazione, la nomina a capoluogo e i simboli dei comuni e degli altri enti locali; i toponimi e la scelta dei regimi speciali.
- c) La messa in atto, per legge, di procedure per i rapporti fra gli enti locali e la popolazione, nel pieno rispetto dell'autonomia locale.

#### ARTICOLO 152. PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA.

1. Spetta alla *Generalitat* la competenza per promuovere l'attività economica in Catalogna.
2. Spetta alla *Generalitat* la competenza condivisa sull'organizzazione dell'attività economica in Catalogna.
3. La *Generalitat* può decidere la pianificazione dell'attività economica nel quadro delle linee guida che scaturiscono dalla pianificazione generale dello Stato.
4. Spetta alla *Generalitat* sviluppare e gestire la pianificazione generale dell'attività economica. Questa competenza in ogni caso comprende:



- a) Lo sviluppo dei piani statali.
- b) La partecipazione alla pianificazione statale attraverso i dispositivi previsti al Titolo V.
- c) La gestione dei piani, compresi i fondi e le risorse di provenienza statale volti a incentivare l'attività economica, conformemente a quanto stabilito mediante accordo.

#### ARTICOLO 153. POLITICHE DI GENERE.

Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva in materia di politiche di genere che, nel pieno rispetto di quanto previsto dallo Stato nell'esercizio della competenza assegnata in base all'articolo 149.1.1.<sup>a</sup> della Costituzione, comprende in ogni caso:

- a) La pianificazione, progettazione, esecuzione, valutazione e controllo delle norme, piani e linee guida generali in materia di politiche per la donna, nonché la predisposizione di azioni positive al fine di riuscire a eliminare la discriminazione per ragioni di sesso che debbano essere portate avanti in modo unitario sull'intero territorio della Catalogna.
- b) La promozione dell'associazionismo fra donne che svolgono attività correlate all'uguaglianza e alla non discriminazione e iniziative partecipative.
- c) La regolamentazione delle misure e degli strumenti per sensibilizzare sulla violenza di genere e per individuare e prevenire, nonché regolamentare servizi e risorse proprie volte a ottenere una protezione completa delle donne che hanno subito o che subiscono questo tipo di violenza.

#### ARTICOLO 154. PROMOZIONE E DIFESA DELLA CONCORRENZA.

1. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva in materia di promozione della concorrenza sui mercati, relativa alle attività economiche che siano svolte principalmente in Catalogna.
2. Spetta alla *Generalitat* la competenza esecutiva in materia di tutela della concorrenza nello svolgimento delle attività economiche che falsino o



possano falsare la libera concorrenza del mercato in un ambito che non superi il territorio della Catalogna. Questa competenza in ogni caso comprende:

- a) La messa in atto di misure relative ai processi economici che tocchino la concorrenza.
  - b) L'ispezione ed esecuzione del procedimento sanzionatorio.
  - c) La salvaguardia della concorrenza nell'esercizio dell'attività commerciale.
3. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva riguardo alla creazione e alla regolamentazione del Tribunale Catalano per la Difesa della Concorrenza, come organo indipendente, con giurisdizione su tutto il territorio della Catalogna; detto Tribunale avrà competenza esclusiva nell'affrontare le attività economiche che si svolgano in via prioritaria in Catalogna e che falsino o possano falsare la concorrenza nei termini di cui ai commi 1 e 2.

#### ARTICOLO 155. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE.

1. Spetta alla *Generalitat* della Catalogna la competenza esecutiva in materia di proprietà intellettuale, che include in ogni caso:

- a) La creazione e la gestione di un registro, coordinato con quello dello Stato, dei diritti di proprietà intellettuale generati in Catalogna o di cui siano titolari persone con residenza abituale in Catalogna; l'attività di iscrizione, modifica o cancellazione di tali diritti e l'esercizio dell'attività amministrativa necessaria per garantire la loro tutela in tutto il territorio della Catalogna. La *Generalitat* deve comunicare allo Stato le iscrizioni effettuate nel suo registro affinché vengano inserite nel registro statale; deve collaborare con esso e agevolare lo scambio di informazioni.
- b) La concessione e la revoca dell'autorizzazione agli enti di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale che operano prevalentemente in Catalogna, come pure lo svolgimento di funzioni complementari di ispezione e controllo delle attività di tali enti.



2. Spetta alla *Generalitat* la competenza esecutiva in materia di proprietà industriale, che include in ogni caso:

- a) La creazione e la gestione di un registro, coordinato con quello dello Stato, dei diritti di proprietà industriale delle persone fisiche o giuridiche.
- b) La tutela giuridica e processuale dei toponimi della Catalogna applicati al settore industriale.

#### ARTICOLO 156. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Spetta alla *Generalitat* la competenza esecutiva in materia di protezione dei dati personali, la quale, rispettando le garanzie dei diritti fondamentali in questo ambito, include in ogni caso:

- a) L'iscrizione e il controllo degli archivi o il trattamento di dati di carattere personale creati o gestiti dalle istituzioni pubbliche della Catalogna, dall'Amministrazione della *Generalitat*, dalle amministrazioni locali della Catalogna, dagli enti autonomi e dagli altri enti di diritto pubblico o privato che dipendono dalle amministrazioni autonome o locali o che prestano servizi o svolgono attività per conto proprio attraverso qualsiasi forma di gestione diretta o indiretta, e dalle università che compongono il sistema universitario catalano.
- b) L'iscrizione e il controllo degli archivi o il trattamento di dati di carattere personale privati creati o gestiti da persone fisiche e giuridiche per l'esercizio delle funzioni pubbliche nelle materie di competenza della *Generalitat* o degli enti locali della Catalogna, se il trattamento è effettuato in Catalogna.
- c) L'iscrizione e il controllo degli archivi o il trattamento di dati creati o gestiti dalle corporazioni di diritto pubblico che esercitano le loro funzioni esclusivamente nell'ambito territoriale della Catalogna.
- d) La costituzione di un'autorità indipendente, designata dal Parlamento, che tuteli il diritto alla protezione dei dati personali nell'ambito delle competenze della *Generalitat*.



#### ARTICOLO 157. PUBBLICITÀ.

Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva sulla regolamentazione dell'attività pubblicitaria, fatta salva la legislazione commerciale dello Stato.

#### ARTICOLO 158. RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA.

1. Spetta alla *Generalitat*, in materia di ricerca scientifica e tecnica, la competenza esclusiva relativamente ai centri e alle strutture di ricerca della

*Generalitat* e ai progetti da essa finanziati, che include in ogni caso:

- a) La definizione di linee di ricerca proprie e il monitoraggio, il controllo e la valutazione dei progetti.
- b) L'organizzazione, il regime di funzionamento, il controllo, il monitoraggio e il riconoscimento dei centri e delle strutture con sede in Catalogna.
- c) La regolamentazione e la gestione delle borse di studio e delle agevolazioni indette e finanziate dalla *Generalitat*.
- d) La regolamentazione e la formazione professionale del personale di ricerca e di sostegno alla ricerca.
- e) La diffusione della scienza e il trasferimento dei risultati.

2. Spetta alla *Generalitat* la competenza condivisa sul coordinamento dei centri e delle strutture di ricerca della Catalogna.

3. I criteri di collaborazione tra lo Stato e la *Generalitat* in materia di politica di ricerca, sviluppo e innovazione saranno fissati nel quadro di quanto stabilito dal Titolo V. Analogamente, verranno stabiliti i sistemi di partecipazione della *Generalitat* alla definizione delle politiche riguardanti tali materie nell'ambito dell'Unione Europea e in altri organismi e istituzioni internazionali.

#### ARTICOLO 159. REGIME GIURIDICO, PROCEDURE, CONTRATTAZIONE, ESPROPRIAZIONE E RESPONSABILITÀ NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CATALANE.

1. Spetta alla *Generalitat*, in materia di regime giuridico e procedure delle Amministrazioni pubbliche catalane, la competenza esclusiva negli aspetti non regolati dall'articolo 149.1.18 della Costituzione. Tale competenza comprende:





- a) I mezzi necessari per esercitare le funzioni amministrative, incluso il regime dei beni di proprietà pubblica e dei beni patrimoniali.
  - b) I poteri di controllo, ispezione e sanzione in tutti gli ambiti materiali di competenza della *Generalitat*.
  - c) La norme di procedimento amministrativo che derivino dalle peculiarità del Diritto sostantivo della Catalogna o dalle specificità dell'organizzazione della *Generalitat*.
2. Spetta alla *Generalitat* la competenza condivisa in tutto ciò che riguarda il regime giuridico e le procedure delle Amministrazioni pubbliche catalane, negli aspetti non previsti dal comma 1.
3. Spetta alla *Generalitat*, relativamente ai contratti delle Amministrazioni pubbliche della Catalogna:
- a) La competenza esclusiva sull'organizzazione e sulle competenze in materia di contrattazione degli organi delle Amministrazioni pubbliche catalane e sulle regole di esecuzione, modifica ed estinzione dei contratti dell'Amministrazione negli aspetti non regolati dall'articolo 149.1.18.<sup>a</sup> della Costituzione.
  - b) La competenza condivisa in tutti gli aspetti non attribuiti alla competenza esclusiva della *Generalitat* dalla lettera a).
4. Spetta alla *Generalitat*, in materia di espropriazione forzata, la competenza esecutiva, in ogni caso, per:
- a) Determinare le circostanze, le cause e le condizioni in cui le amministrazioni catalane possono esercitare il potere espropriativo.
  - b) Stabilire criteri di valutazione dei beni espropriati in base alla natura e alla funzione sociale che devono svolgere, conformemente alla legislazione statale.
  - c) Creare e regolare un organo per determinare la stima e fissarne il procedimento.
5. Spetta alla *Generalitat*, in materia di responsabilità patrimoniale, la competenza condivisa per determinare le cause che possono generare responsabilità relativamente ai reclami rivolti alla *Generalitat*, conformemente al sistema generale di responsabilità di tutte le Amministrazioni pubbliche.



6. Le competenze della *Generalitat* indicate ai commi 1, 3, 4 e 5 devono essere esercitate rispettando il principio di autonomia locale.

#### ARTICOLO 160. ORDINAMENTO LOCALE.

1. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva in materia di ordinamento locale, che, nel rispetto del principio di autonomia locale, include:

- a) I rapporti tra le istituzioni della *Generalitat* e gli enti locali, come pure le tecniche di organizzazione e relazione per la cooperazione e la collaborazione tra i diversi enti locali e tra questi e l'Amministrazione della *Generalitat*, comprese le diverse modalità associative, convenzionali e consortili.
- b) La definizione delle competenze e dei poteri propri dei Comuni e degli altri enti locali, negli ambiti specificati dall'articolo 84.
- c) Il regime dei beni di proprietà pubblica, comunali e patrimoniali e le modalità di erogazione dei servizi pubblici.
- d) La definizione degli organi di governo degli enti locali creati dalla *Generalitat* e il funzionamento e il regime di adozione di accordi di tali organi.
- e) Il regime degli organi complementari dell'organizzazione degli enti locali.

2. Spetta alla *Generalitat* la competenza condivisa in tutti gli aspetti non regolati dal comma 1.

3. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva in materia di regime degli enti locali da essa creati, a eccezione di quelli costituzionalmente garantiti.

#### ARTICOLO 161. RAPPORTI CON GLI ENTI RELIGIOSI.

1. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva in materia di enti religiosi che svolgano la loro attività in Catalogna. Tale competenza include, in ogni caso, la regolamentazione e la creazione di meccanismi di collaborazione e cooperazione per l'esercizio delle loro attività nell'ambito delle competenze della *Generalitat*.



2. Spetta alla *Generalitat* la competenza esecutiva in materia di libertà religiosa. Tale competenza include in ogni caso:
- a) La partecipazione alla gestione del Registro statale delle Entità Religiose relativamente a chiese, confessioni e comunità religiose che svolgano la loro attività in Catalogna, nei termini fissati dalla Legge.
  - b) L'adozione di accordi e convenzioni di cooperazione con le chiese, le confessioni e le comunità religiose iscritte nel Registro statale delle Entità Religiose nell'ambito delle competenze della *Generalitat*.
  - c) La promozione, lo sviluppo e l'esecuzione nell'ambito delle competenze della *Generalitat* degli accordi e delle convenzioni firmati tra lo Stato e le chiese, le confessioni e le comunità religiose iscritte nel Registro statale delle Entità Religiose.
3. La *Generalitat* collabora con gli organi di ambito statale che hanno assegnate funzioni in materia di enti religiosi.

#### ARTICOLO 162. SANITÀ, SALUTE PUBBLICA, ORDINAMENTO FARMACEUTICO E PRODOTTI FARMACEUTICI.

1. Spetta alla *Generalitat*, in materia di sanità e salute pubblica, la competenza esclusiva sull'organizzazione e il funzionamento interno, la valutazione, l'ispezione e il controllo di centri, servizi e stabilimenti sanitari.
2. Spetta alla *Generalitat* l'ordinamento farmaceutico nel quadro dell'articolo 149.1.16.<sup>a</sup> della Costituzione.
3. Spetta alla *Generalitat*, in ogni caso, la competenza condivisa nei seguenti ambiti:
  - a) L'ordinamento, la pianificazione, la definizione, la regolamentazione e l'esecuzione delle prestazioni e dei servizi sanitari, sociosanitari e di salute mentale di carattere pubblico a tutti i livelli e per tutti i cittadini.
  - b) L'ordinamento, la pianificazione, la definizione, la regolamentazione e l'esecuzione delle misure e delle azioni volte a preservare, tutelare e promuovere la salute pubblica in tutti gli ambiti, compresi la salute del lavoro, la sanità animale con effetti sulla salute umana, la sanità alimentare, la sanità ambientale e la sorveglianza epidemiologica.



- c) La pianificazione delle risorse sanitarie a copertura pubblica e il coordinamento tra le attività sanitarie private e il sistema sanitario pubblico.
- d) La formazione sanitaria specializzata, che include il riconoscimento e la valutazione dei centri; la pianificazione dell'offerta formativa; la partecipazione all'elaborazione dei bandi di concorso e la gestione dei programmi di formazione delle specialità e delle aree di abilitazione specifica, come pure il rilascio di diplomi delle aree di abilitazione specifica.
- e) Il regime statutario e la formazione del personale che presta servizio nel sistema sanitario pubblico.

4. La *Generalitat* partecipa alla pianificazione e al coordinamento statale in materia di sanità e salute pubblica, in base a quanto previsto dal Titolo V.

5. Spetta alla *Generalitat* la competenza esecutiva della legislazione statale in materia di prodotti farmaceutici.

#### ARTICOLO 163. SICUREZZA PRIVATA.

Spetta alla *Generalitat* l'esecuzione della legislazione dello Stato nelle seguenti materie:

- a) L'autorizzazione delle società di sicurezza privata che abbiano la sede sociale in Catalogna e il cui ambito d'azione sia limitato al territorio catalano.
- b) L'ispezione e la sanzione delle attività di sicurezza privata che si svolgano in Catalogna.
- c) L'autorizzazione dei centri di formazione del personale della sicurezza privata.
- d) Il coordinamento dei servizi di sicurezza e investigazione private con la Polizia della *Generalitat* e le polizie locali della Catalogna.

#### ARTICOLO 164. SICUREZZA PUBBLICA.

1. Spetta alla *Generalitat*, in materia di sicurezza pubblica, in base a quanto stabilito nella legislazione statale:



- a) La pianificazione e la regolamentazione del sistema di sicurezza pubblica della Catalogna e l'ordinamento delle polizie locali.
  - b) La creazione e l'organizzazione della Polizia della *Generalitat*-Mossos d'Esquadra.
  - c) Il controllo e la vigilanza del traffico.
2. Spetta alla *Generalitat* il comando supremo della Polizia della *Generalitat*-Mossos d'Esquadra e il coordinamento delle azioni delle polizie locali.
3. Spettano alla *Generalitat*, nel quadro della legislazione statale sulla sicurezza, le facoltà esecutive che le attribuisca lo Stato, e in ogni caso:
- a) Le funzioni governative relative all'esercizio dei diritti di riunione e manifestazione.
  - b) L'adempimento delle disposizioni per la conservazione della natura, dell'ambiente e delle risorse idriche.
4. La *Generalitat* partecipa, mediante una Giunta di Sicurezza formata da rappresentanti della *Generalitat* e dello Stato in numero uguale e presieduta dal Presidente della *Generalitat*, al coordinamento delle politiche di sicurezza e dell'attività dei corpi di polizia dello Stato e della Catalogna, come pure allo scambio di informazioni in ambito internazionale e ai rapporti di collaborazione e aiuto con le autorità di polizia di altri paesi. La *Generalitat*, in accordo con lo Stato, sarà presente nei gruppi di lavoro che collaborano con le polizie di altri paesi e ai quali partecipi lo Stato.
5. La Polizia della *Generalitat*-Mossos d'Esquadra ha come ambito d'azione l'insieme del territorio della Catalogna ed esercita tutte le funzioni proprie di un corpo di polizia, nei seguenti ambiti:
- a) La sicurezza cittadina e l'ordine pubblico.
  - b) La polizia amministrativa, che include quella derivata dalla normativa statale.
  - c) La polizia giudiziaria e l'investigazione criminale, comprese le diverse forme di criminalità organizzata e terrorismo, nei termini stabiliti dalla Legge.

## ARTICOLO 165. PREVIDENZA SOCIALE.



1. Spetta alla *Generalitat*, in materia di previdenza sociale, nel rispetto dei principi di unità economico-patrimoniale e solidarietà finanziaria della Previdenza Sociale, la competenza condivisa, che include:

- a) Lo sviluppo e l'esecuzione della legislazione statale, a eccezione delle norme che costituiscono il regime economico.
- b) La gestione del regime economico della Previdenza Sociale.
- c) L'organizzazione e la gestione del patrimonio e dei servizi che costituiscono l'assistenza sanitaria e i servizi sociali del sistema della Previdenza Sociale in Catalogna.
- d) L'ordinamento e l'esercizio dei poteri amministrativi su istituzioni, società e fondazioni che collaborano con il sistema della Previdenza Sociale, nelle materie indicate alla lettera c), come pure il coordinamento delle attività di prevenzione dei rischi sul lavoro che svolgono in Catalogna le casse mutue di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
- e) Il riconoscimento e la gestione delle pensioni non contributive.
- f) Il coordinamento delle azioni del sistema sanitario legate alle prestazioni della Previdenza Sociale.

2. La *Generalitat* della Catalogna potrà organizzare e amministrare a tali fini, all'interno del suo territorio, tutti i servizi relativi alle materie sopra menzionate, ed eserciterà la tutela di istituzioni, enti e fondazioni in materia di sanità e previdenza sociale, riservandosi lo Stato l'alto controllo.

#### ARTICOLO 166. SERVIZI SOCIALI, VOLONTARIATO, MINORI E PROMOZIONE DELLE FAMIGLIE.

1. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva in materia di servizi sociali, che include in ogni caso:

- a) La regolamentazione e l'ordinamento dell'attività dei servizi sociali, le prestazioni tecniche e le prestazioni economiche assistenziali o complementari di altri sistemi di previdenza pubblica.
- b) La regolamentazione e l'ordinamento degli enti, dei servizi e degli stabilimenti pubblici e privati che erogano servizi sociali in Catalogna.



- c) La regolamentazione e l'approvazione dei piani e dei programmi specifici rivolti a persone e gruppi in situazione di povertà o di bisogno sociale.
- d) L'intervento e il controllo dei sistemi di protezione sociale complementare privati.

2. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva in materia di volontariato, che include, in ogni caso, la definizione dell'attività e la regolamentazione e promozione degli interventi volti alla solidarietà e all'azione volontaria realizzati individualmente o attraverso istituzioni pubbliche o private.

3. Spetta alla *Generalitat*, in materia di minori:

- a) La competenza esclusiva in materia di tutela dei minori, che include, in ogni caso, la regolamentazione del regime di protezione e la regolamentazione delle istituzioni pubbliche di protezione e tutela dei minori in difficoltà, dei minori a rischio e dei minori infrattori, rispettando in quest'ultimo caso la legislazione penale.
- b) La *Generalitat* partecipa all'elaborazione e alla riforma della legislazione penale e processuale che incide sulle competenze relative ai minori.

4. Spetta alla *Generalitat* la competenza esclusiva in materia di promozione delle famiglie e dell'infanzia, che include, in ogni caso, le misure di protezione sociale e la loro esecuzione.

## ARTICOLO 167. SIMBOLI DELLA CATALOGNA

La *Generalitat* ha la competenza esclusiva sulla regolamentazione, la classificazione, la configurazione e la conservazione dei simboli della Catalogna, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto.

## ARTICOLO 168. SISTEMA PENITENZIARIO

1. La *Generalitat* ha la competenza esecutiva della legislazione dello Stato in materia penitenziaria, la quale in ogni caso comprende:



- a. La capacità di dare disposizioni al fine di adeguare la normativa penitenziaria alla realtà sociale della Catalogna.
- b. La totalità della gestione dell'attività penitenziaria in Catalogna, in particolare la direzione, l'organizzazione, il regime, il funzionamento, la pianificazione e l'ispezione degli istituti penitenziari di qualsiasi tipo ubicati in Catalogna.
- c. La pianificazione, la costruzione e il rinnovamento degli istituti penitenziari ubicati in Catalogna.
- d. L'amministrazione e la gestione patrimoniale delle dotazioni e degli immobili attribuiti all'Amministrazione penitenziaria catalana nonché di tutti i mezzi materiali che le vengano assegnati.
- e. La pianificazione e l'organizzazione del lavoro remunerato della popolazione reclusa, nonché l'esecuzione delle misure alternative in prigione e delle attività di reinserimento

2. La *Generalitat* potrà redigere delle relazioni nel processo di concessione di indulti.

## ARTICOLO 169. TRASPORTI

1. La *Generalitat* ha la competenza esclusiva sui trasporti terrestri di viaggiatori e merci su strada, su ferrovia e via cavo che circolino interamente all'interno del territorio della Catalogna, indipendentemente dalla proprietà dell'infrastruttura.

Tale competenza comprende in ogni caso:

- a. La regolamentazione, la pianificazione, la gestione, il coordinamento e l'ispezione dei servizi e delle attività.
- b. La regolamentazione dell'intervento amministrativo ai fini dell'esercizio delle attività di trasporto.
- c. La regolamentazione del trasporto urbano e dei servizi di trasporto privato di viaggiatori in veicoli da turismo.
- d. La regolamentazione specifica del trasporto turistico, scolastico o di minori, sanitario, funebre, di merci pericolose o deperibili e di altri soggetti o cose che necessitino di un regime specifico nel rispetto delle competenze statali in materia di sicurezza pubblica.





e. La regolamentazione di un sistema di mediazione in materia di trasporti.

f. La potestà tariffaria sui trasporti terrestri.

2. L'integrazione di linee o servizi di trasporto che circolino interamente in Catalogna nelle linee o nei servizi di ambito superiore richiede una previa relazione della *Generalitat*.

3. La *Generalitat* parteciperà all'istituzione dei servizi ferroviari che garantiscano la comunicazione con altre Comunità Autonome o con il transito internazionale in conformità a quanto previsto nel Titolo V.

4. La *Generalitat* ha la competenza esclusiva sui centri di trasporto, logistica e distribuzione situati in Catalogna che comprende:

a. I centri di informazione e distribuzione di carichi.

b. Le stazioni di trasporto su strada.

5. La *Generalitat* ha la competenza esclusiva sugli operatori delle attività legate all'organizzazione del trasporto, della logistica e della distribuzione situate in Catalogna.

6. La *Generalitat* ha la competenza esclusiva in materia di trasporto marittimo e fluviale circolante interamente in Catalogna la quale, nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di marina mercantile e porti, comprende:

a. La regolamentazione, la pianificazione e la gestione del trasporto marittimo e fluviale di passeggeri.

b. L'intervento amministrativo per la prestazione dei servizi e l'esercizio delle attività collegate al trasporto marittimo e fluviale.

c. I requisiti per l'esercizio dell'attività.

#### ARTICOLO 170. LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI.

1. La *Generalitat* ha la competenza esecutiva in materia di lavoro e relazioni industriali, che in ogni caso comprende:

a. Le relazioni industriali e le condizioni di lavoro.

b. Le politiche attive di occupazione che comprendono la formazione delle persone in cerca di occupazione e degli occupati, nonché la gestione delle sovvenzioni corrispondenti. La *Generalitat* partecipa ai



piani o alle attività di formazione che superino l'ambito territoriale catalano.

- c. Le qualifiche professionali in Catalogna.
- d. L'intermediazione di lavoro, che comprende la regolamentazione, l'autorizzazione e il controllo delle agenzie di collocamento con sede Catalogna.
- e. La negoziazione collettiva e la registrazione dei contratti collettivi di lavoro.
- f. I processi di regolazione dell'occupazione e di attuazione amministrativa in materia di trasferimenti collettivi tra centri di lavoro situati in Catalogna.
- g. La prevenzione dei rischi professionali e la sicurezza e la salute sul lavoro.
- h. La potestà di sanzione delle infrazioni dell'ordine sociale nell'ambito delle proprie competenze.
- i. La determinazione dei servizi minimi per gli scioperi che abbiano luogo in Catalogna.
- j. Il controllo della legalità e, se del caso, la successiva registrazione dei contratti collettivi di lavoro delle imprese che esercitano la propria attività esclusivamente in Catalogna.
- k. Gli strumenti di conciliazione, mediazione e arbitrato del lavoro.
- l. L'elaborazione del calendario delle festività che debba vigere in tutto il territorio della Catalogna.

2. La *Generalitat* ha la competenza esecutiva sulla funzione pubblica di ispezione per tutto quanto previsto nel presente articolo. A tal fine, i funzionari dei Corpi che realizzino detta funzione dipenderanno dal punto di vista organico e funzionale dalla *Generalitat*. Attraverso i meccanismi di cooperazione previsti dal Titolo V verranno stabilite le formule di garanzia dell'esercizio efficace della funzione ispettrice in ambito sociale.

## ARTICOLO 171. TURISMO



La *Generalitat* ha la competenza esclusiva in materia di turismo, che in ogni caso comprende:

- a. L'assetto e la pianificazione del settore turistico.
- b. La promozione del turismo, che comprende la sottoscrizione di accordi con enti stranieri e la creazione di agenzie all'estero.
- c. La regolamentazione e la classificazione di imprese e strutture turistiche e la gestione della rete di strutture turistiche di proprietà della *Generalitat*.

Al fine di facilitare il coordinamento tra queste e le strutture della rete di *Paradores* dello Stato ubicate in Catalogna, la *Generalitat* partecipa, nei termini che verranno stabiliti dalla legislazione statale, agli organi di amministrazione dei *Paradores de Turismo* della Spagna.

- d. La regolamentazione dei diritti e doveri specifici degli utenti e dei prestatori di servizi turistici e dei mezzi alternativi di risoluzione dei conflitti.
- e. L'istruzione e la formazione nel settore del turismo che non diano diritto al conseguimento di un titolo ufficiale.
- f. La determinazione dei criteri, la regolamentazione delle condizioni nonché l'esecuzione e il controllo delle linee pubbliche di sostegno e promozione del turismo.

## ARTICOLO 172. UNIVERSITÀ

1. In materia di insegnamento universitario, senza pregiudizio alcuno per l'autonomia universitaria, la *Generalitat* ha la competenza esclusiva su:

- a) La programmazione e il coordinamento del sistema universitario catalano nel quadro del coordinamento generale.
- b) Le decisioni per la creazione di università pubbliche e l'autorizzazione di quelle private.
- c) L'approvazione degli statuti delle università pubbliche e delle norme di organizzazione e funzionamento di quelle private.
- d) Il coordinamento delle procedure di accesso alle università.



- e) Il quadro giuridico dei titoli rilasciati dalle università, in accordo con il principio dell'autonomia universitaria.
- f) Il finanziamento delle università e, se del caso, la gestione dei fondi statali in materia di insegnamento universitario.
- g) La regolamentazione e la gestione del sistema di borse di studio e sussidi alla formazione universitaria e, se del caso, la regolamentazione e la gestione dei fondi statali in questa materia.
- h) Il regime retributivo del personale docente e ricercatore a contratto e la determinazione della retribuzione integrativa per il personale docente strutturato.

2. In materia di insegnamento universitario, senza pregiudizio alcuno per l'autonomia universitaria, la *Generalitat* ha la competenza condivisa su tutto ciò cui non si fa riferimento al comma 1. Tale competenza in ogni caso comprende:

- a. La regolamentazione dei requisiti per la creazione e il riconoscimento delle università e dei centri universitari e l'assegnazione di detti centri alle università.
- b. Il regime giuridico dell'organizzazione e del funzionamento delle università pubbliche, includendo gli organi di governo e di rappresentanza.
- c. L'assegnazione e la revoca di assegnazione dei centri universitari pubblici o privati per il rilascio di titoli universitari ufficiali e la creazione, la modifica e la soppressione di centri universitari in università pubbliche, nonché il riconoscimento di tali centri in università private e l'attivazione e la soppressione degli insegnamenti.
- d. La regolamentazione del regime di accesso alle università.
- e. La regolamentazione del regime degli incarichi di docenti e ricercatori, a contratto e strutturati.
- f. La valutazione e la garanzia della qualità e dell'eccellenza dell'insegnamento universitario nonché del personale docente e ricercatore.

3. La competenza esecutiva in merito al rilascio dei titoli universitari ufficiali.



## ARTICOLO 173. VIDEO E AUDIOSORVEGLIANZA E REGISTRAZIONI

1. La *Generalitat* ha la competenza sull'uso della video e audiosorveglianza e di registrazioni o altri mezzi analoghi, in ambito pubblico, effettuati dalla polizia catalana o da imprese e organismi privati. La *Generalitat* deve esercitare questa competenza nel rispetto dei diritti fondamentali.

## TITOLO V ***Sui rapporti istituzionali della Generalitat***

### CAPITOLO I ***Rapporti della Generalitat con lo Stato e con altre Comunità Autonome***

## ARTICOLO 174. DISPOSIZIONI GENERALI

1. La *Generalitat* e lo Stato si prestano aiuto reciprocamente e collaborano ove necessario per l'esercizio efficace delle rispettive competenze e per la tutela dei rispettivi interessi.

2. La *Generalitat* può istituire con altre Comunità Autonome rapporti di collaborazione per la definizione di politiche comuni, per l'esercizio efficace delle proprie competenze e per occuparsi dei temi di interesse comune, soprattutto se di portata extraterritoriale. La *Generalitat* deve dare l'aiuto necessario alle altre Comunità Autonome per l'esercizio efficace delle loro competenze.

3. La *Generalitat* partecipa alle istituzioni, agli organismi e alle procedure decisionali dello Stato che interessano le sue competenze in accordo con quanto stabilito nel presente Statuto e nelle leggi.

## **SEZIONE PRIMA. COLLABORAZIONE CON LO STATO E CON LE ALTRE COMUNITA' AUTONOME**

## ARTICOLO 175. STRUMENTI DI COLLABORAZIONE TRA LA *GENERALITAT* E LO STATO.



1. La *Generalitat* e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sottoscrivere dei patti di collaborazione e fare uso degli altri mezzi di collaborazione che ritengono adeguati per raggiungere gli obiettivi di interesse comune.
2. La *Generalitat* collabora con lo Stato anche mediante gli organi e i procedimenti multilaterali negli ambiti e nelle questioni di interesse comune.

#### ARTICOLO 176. EFFETTI DELLA COLLABORAZIONE TRA LA *GENERALITAT* E LO STATO.

1. La partecipazione della *Generalitat* negli organi e nei meccanismi bilaterali e multilaterali di collaborazione con lo Stato e con le altre Comunità Autonome non altera la titolarità delle competenze che la riguardano.
2. La *Generalitat* non è vincolata dalle decisioni adottate nell'ambito dei meccanismi multilaterali di collaborazione volontaria con lo Stato e con le altre Comunità Autonome rispetto alle quali non ha manifestato il suo accordo.
3. La *Generalitat* può avere delle riserve nei confronti degli accordi adottati nell'ambito dei meccanismi multilaterali di collaborazione volontaria in caso siano stati presi senza la sua approvazione.

#### ARTICOLO 177. REGIME DEGLI ACCORDI TRA LA *GENERALITATE* E LO STATO.

1. Il regime giuridico degli accordi firmati dalla *Generalitat*, per quanto riguarda la stessa, deve essere stabilito per mezzo di una legge del Parlamento.
2. Gli accordi sottoscritti tra il Governo della *Generalitat* e il Governo dello Stato devono essere pubblicati sul Diari Oficial della *Generalitat* di Catalogna entro un mese a partire dal giorno in cui sono stati firmati. La data di pubblicazione degli accordi sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato determina la loro efficacia riguardo a terzi.

#### ARTICOLO 178. PATTI E ACCORDI CON LE ALTRE COMUNITA' AUTONOME.

1. La *Generalitat* può sottoscrivere con altre Comunità Autonome patti di collaborazione e accordi di cooperazione.
2. I patti e gli accordi con le altre Comunità Autonome possono convenire, tra l'altro, la creazione di organi misti e lo stabilimento di progetti, piani e programmi congiunti.



3. La sottoscrizione di patti e accordi richiede soltanto l'approvazione previa del Parlamento nei casi in cui riguardino le facoltà legislative. Negli altri casi, il Governo deve informare il Parlamento della sottoscrizione entro un mese a partire dal giorno della firma.
4. I patti di collaborazione sottoscritti dalla *Generalitat* con altre Comunità Autonome devono essere comunicati alle Corti Generali e questi cominciano ad essere validi sessanta giorni dopo questa comunicazione, eccetto nel caso in cui le Corti Generali decidano che devono essere qualificati come accordi di cooperazione che richiedono l'autorizzazione previa a cui si riferisce l'articolo 145.2 della Costituzione.
5. I patti e gli accordi sottoscritti dalla *Generalitat* con altre Comunità Autonome devono essere pubblicati sul *Diari Oficial* della *Generalitat* di Catalogna entro quarantacinque giorni e un mese, rispettivamente, a partire dal giorno in cui si firmano.

## **SEZIONE SECONDA. PARTECIPAZIONE NELLE ISTITUZIONI E NEI PROCEDIMENTI DECISIONALI A LIVELLO STATALE**

### **ARTICOLO 179. COMPARIZIONE DEI SENATORI DAVANTI AL PARLAMENTO.**

I Senatori scelti in Catalogna e quelli che rappresentano la *Generalitat* nel Senato possono comparire davanti al Parlamento su loro richiesta per informare sulla loro attività nel Senato, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parlamento.

### **ARTICOLO 180. NOMINA DEI MEMBRI DEL TRIBUNALE COSTITUZIONALE E DEL CONSIGLIO GENERALE DEL POTERE GIUDIZIALE.**

La *Generalitat* partecipa ai processi di nomina dei Magistrati del Tribunale Costituzionale e dei membri del Consiglio Generale del Potere Giudiziale, secondo quanto disposto dalla legge, o, se il caso, dall'ordinamento parlamentare.

### **ARTICOLO 181. PARTECIPAZIONE ALL'ASSETTO GENERALE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA.**



La *Generalitat* partecipa all'elaborazione delle decisioni statali che riguardano l'assetto generale dell'attività economica nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 131.2 della Costituzione.

#### ARTICOLO 182. NOMINA DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANISMI ECONOMICI E SOCIALI.

1. La *Generalitat* nomina o partecipa ai processi di nomina dei membri degli organi direttivi del *Banco de España*, della Commissione Nazionale del Mercato dei Valori e della Commissione del Mercato delle Telecomunicazioni, e degli organismi che eventualmente li sostituiscono, e degli altri organismi statali che esercitano funzioni di autorità regolatrice su materie di rilevanza economica e sociale correlate con le competenze della *Generalitat*, secondo quanto stabilito dalla legislazione applicabile.
2. La *Generalitat* nomina o partecipa ai processi di nomina dei membri degli organismi economici ed energetici, delle istituzioni finanziarie e delle aziende pubbliche dello Stato la cui competenza si estende al territorio della Catalogna e che non sono oggetto di cessione, secondo quanto stabilito dalla legislazione applicabile.
3. La *Generalitat* nomina o partecipa ai processi di nomina dei membri del Tribunale dei Conti, del Consiglio Economico e Sociale, dell'Ufficio delle Imposte, della Commissione Nazionale sull'Energia, dell'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati, del Consiglio della Radio e della Televisione, degli organismi che eventualmente li sostituiscono e di quelli creati in questi ambiti, secondo quanto stabilito dalla legislazione applicabile.
4. La *Generalitat*, se la natura dell'ente lo richiede e la sua sede principale non si trova in Catalogna, potrà richiedere allo Stato la creazione di alcune delegazioni territoriali degli organismi a cui si riferisce il punto 1.

#### **SEZIONE TERZA. LA COMMISSIONE BILATERALE GENERALITAT-STATO**

#### ARTICOLO 183. FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE BILATERALE GENERALITAT-STATO.





1. La Commissione Bilaterale *Generalitat*-Stato, d'accordo con i principi stabiliti dagli articoli 3.1 e 174, costituisce l'ambito generale e permanente di rapporto tra il Governo della *Generalitat* e quello dello Stato con i seguenti obiettivi:
  - a) La partecipazione e la collaborazione della *Generalitat* all'esercizio delle competenze statali che riguardano l'autonomia della Catalogna.
  - b) Lo scambio di informazioni e lo stabilimento, se è il caso, di meccanismi di collaborazione nelle rispettive politiche pubbliche e nelle questioni di interesse comune.
2. Le funzioni della Commissione Bilaterale *Generalitat*-Stato sono quelle di deliberare, di fare proposte e, se è il caso, di adottare accordi nei casi stabiliti dal presente Statuto e, in generale, rispetto ai seguenti ambiti:
  - a) I progetti di legge che incidono singolarmente sulla distribuzione delle competenze tra lo Stato e la *Generalitat*.
  - b) La programmazione della politica economica generale del Governo dello Stato in tutto ciò che riguarda singolarmente gli interessi e le competenze della *Generalitat* e sull'applicazione e lo sviluppo di questa politica.
  - c) L'impulso delle misure adeguate per migliorare la collaborazione tra lo Stato e la *Generalitat* e assicurare un esercizio più efficace delle rispettive competenze negli ambiti di interesse comune.
  - d) I conflitti inerenti le competenze sorti tra le due parti e la proposta, se è il caso, delle relative misure per la loro risoluzione.
  - e) La valutazione sul funzionamento dei meccanismi di collaborazione stabiliti tra lo Stato e la *Generalitat* e la proposta delle misure che permettano di migliorarlo.
  - f) La proposta dell'elenco degli organismi economici, delle istituzioni finanziarie e delle aziende pubbliche dello Stato nei quali la *Generalitat* può nominare dei rappresentanti, e le modalità e le forme di questa rappresentanza.
  - g) Il monitoraggio della politica europea per garantire l'effettività della partecipazione della *Generalitat* alle questioni dell'Unione Europea.
  - h) Il monitoraggio dell'azione esterna dello Stato che riguarda le competenze proprie della *Generalitat*.
  - i) Le questioni di interesse comune stabilite dalla legge o esposte dalle parti.



3. La Commissione Bilaterale *Generalitat*-Stato è composta da un numero uguale di rappresentanti dello Stato e della *Generalitat*. La sua presidenza è esercitata in modo alternativo dalle due parti con turni di un anno. La Commissione dispone di una segreteria permanente e può creare le sottocommissioni e i comitati che ritenga opportuni. La Commissione redige una relazione annuale, che invia al Governo dello Stato e al Governo della *Generalitat* e al Parlamento.
4. La Commissione Bilaterale *Generalitat*-Stato si riunisce in sessione plenaria almeno due volte all'anno e ogniqualvolta sia richiesto da una delle due parti.
5. La Commissione Bilaterale *Generalitat*-Stato adotta il suo regolamento interno e di funzionamento secondo l'accordo stabilito tra le due parti.

## CAPITOLO II

### RAPPORTI DELLA *GENERALITAT* CON L'UNIONE EUROPEA

#### ARTICOLO 184. DISPOSIZIONI GENERALI.

La *Generalitat* partecipa, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dalla legislazione dello Stato, alle questioni correlate con l'Unione Europea che riguardano le competenze o gli interessi della Catalogna.

#### ARTICOLO 185. PARTECIPAZIONE AI TRATTATI DELL'UNIONE EUROPEA.

1. La *Generalitat* deve essere informata dal Governo dello Stato sulle iniziative di revisione dei trattati dell'Unione Europea e sui successivi processi di sottoscrizione e di ratificazione. Il Governo della *Generalitat* e il Parlamento devono dirigere al Governo dello Stato e alle Corti Generali le osservazioni che ritengano pertinenti a tal fine.
2. Il Governo dello Stato può incorporare dei rappresentanti della *Generalitat* nelle delegazioni spagnole che partecipano ai processi di revisione e di negoziazione dei trattati originari e a quelli di adozione di nuovi trattati, nelle materie che riguardano le competenze esclusive della *Generalitat*.

#### ARTICOLO 186. PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLE POSIZIONI DELLO STATO.



1. La *Generalitat* partecipa alla formazione delle posizioni dello Stato presso l'Unione Europea, in particolare presso il Consiglio dei Ministri, nelle questioni relative alle competenze o agli interessi della Catalogna, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dalla legislazione su questa materia.
2. La *Generalitat* deve partecipare in modo bilaterale alla formazione delle posizioni dello Stato esclusivamente nelle questioni europee che la riguardano. Negli altri casi, la partecipazione si realizza nell'ambito dei procedimenti multilaterali che si stabiliscono.
3. La posizione espressa dalla *Generalitat* è determinante per la formazione della posizione statale se riguarda le sue competenze esclusive e se dalla proposta o iniziativa europee possono derivare conseguenze finanziarie o amministrative di particolare rilevanza per la Catalogna. Negli altri casi, tale posizione deve essere accolta dallo Stato.
4. Lo Stato informerà la *Generalitat* in modo completo e aggiornato sulle iniziative e le proposte presentate presso l'Unione Europea. Il Governo della *Generalitat* e il Parlamento della Catalogna devono dirigere al Governo dello Stato e alle Corti Generali, a seconda del caso, le osservazioni e le proposte che ritengano pertinenti su tali iniziative e proposte.

#### ARTICOLO 187. PARTECIPAZIONE NELLE ISTITUZIONI E NEGLI ORGANISMI EUROPEI.

1. La *Generalitat* partecipa nelle delegazioni spagnole presso l'Unione Europea che trattano questioni di competenza legislativa della *Generalitat* stessa ed in particolare presso il Consiglio dei Ministri e gli organi consultivi e preparatori del Consiglio e della Commissione.
2. La partecipazione prevista nel punto precedente, quando si riferisce alle competenze esclusive della *Generalitat* permetterà, previo accordo, di esercitare la rappresentanza e la presidenza di questi organi, d'accordo con la normativa applicabile.
3. La *Generalitat*, d'accordo con lo Stato, partecipa alla nomina dei rappresentanti nell'ambito della rappresentanza permanente dello stesso presso l'Unione Europea.



4. Il Parlamento può stabilire dei rapporti con il Parlamento Europeo negli ambiti di interesse comune.

#### ARTICOLO 188. PARTECIPAZIONE NEL CONTROLLO DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E DI PROPORZIONALITA'.

Il Parlamento parteciperà ai procedimenti di controllo dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità stabiliti dal diritto dell'Unione Europea riguardo alle proposte legislative europee, quando tali proposte riguardano le competenze della *Generalitat*.

#### ARTICOLO 189. SVILUPPO E APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA.

1. La *Generalitat* applica ed esegue il diritto dell'Unione Europea nell'ambito delle sue competenze. L'esistenza di una regolazione europea non modifica la distribuzione interna delle competenze stabilite dalla Costituzione e dal presente Statuto.
2. Se l'esecuzione del diritto dell'Unione Europea dovesse richiedere l'adozione di misure interne di portata superiore al territorio della Catalogna che le Comunità Autonome competenti non possono adottare mediante meccanismi di collaborazione o di coordinazione, lo Stato deve consultare la *Generalitat* su queste circostanze prima dell'adozione di tali misure. La *Generalitat* deve partecipare agli organi che adottano tali misure o, se questa partecipazione non è possibile, deve emettere un rapporto previo.
3. Nel caso in cui l'Unione Europea stabilisca una legislazione che sostituisce la normativa fondamentale dello Stato, la *Generalitat* può adottare la legislazione di sviluppo a partire dalle norme europee.

#### ARTICOLO 190. GESTIONE DEI FONDI EUROPEI.

Spetta alla *Generalitat* la gestione dei fondi europei nelle materie di sua competenza, secondo quanto previsto dagli articoli 114 e 210.

#### ARTICOLO 191. AZIONI PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA.

1. La *Generalitat* ha accesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo quanto stabilito dalla normativa europea.



2. Il Governo della *Generalitat* può instare il Governo dello Stato ad iniziare delle azioni presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a difesa dei legittimi interessi e competenze della *Generalitat*. La *Generalitat* collabora alla difesa giuridica.
3. Il rifiuto del Governo dello Stato ad esercitare le azioni richieste deve essere motivato e sarà comunicato immediatamente alla *Generalitat*.

#### ARTICOLO 192. DELEGAZIONE DELLA *GENERALITAT* PRESSO L'UNIONE EUROPEA.

La *Generalitat* stabilirà una delegazione per la miglior difesa dei suoi interessi presso le istituzioni dell'Unione Europea.

### **CAPITOLO III AZIONI ESTERE DELLA *GENERALITAT***

#### ARTICOLO 193. DISPOSIZIONI GENERALI.

1. La *Generalitat* deve potenziare la proiezione della Catalogna all'estero e promuovere i suoi interessi in questo ambito rispettando la competenza dello Stato in materia di rapporti con l'estero.
2. La *Generalitat* ha il potere di intraprendere azioni estere che derivano direttamente dalle sue competenze, sia in modo diretto sia attraverso gli organi dell'Amministrazione Generale dello Stato.

#### ARTICOLO 194. UFFICI ALL'ESTERO.

La *Generalitat*, per la promozione degli interessi della Catalogna, può stabilire degli uffici all'estero.

#### ARTICOLO 195. ACCORDI DI COLLABORAZIONE.

La *Generalitat*, per la promozione degli interessi della Catalogna, può sottoscrivere degli accordi di collaborazione nell'ambito delle sue competenze. A tale scopo, gli organi di rappresentanza esterna dello Stato daranno il sostegno necessario alle iniziative della *Generalitat*.



#### ARTICOLO 196. TRATTATI E PATTI INTERNAZIONALI.

1. Il Governo dello Stato informerà previamente la *Generalitat* sugli atti di celebrazione di quei trattati che riguardano in modo diretto e singolarmente le competenze della Catalogna. La *Generalitat* e il Parlamento potranno dirigere al Governo le osservazioni che ritengono pertinenti.
2. Quando si tratta di trattati che riguardano in modo diretto e singolarmente la Catalogna, la *Generalitat* potrà richiedere al Governo di integrare nelle delegazioni negoziatrici dei rappresentanti della *Generalitat*.
3. La *Generalitat* potrà richiedere al Governo la celebrazione di trattati internazionali nelle materie di competenza.
4. La *Generalitat* deve adottare le misure necessarie per eseguire gli obblighi derivanti dai trattati e dai patti internazionali ratificati dalla Spagna o che vincolano lo Stato nell'ambito delle sue competenze.

#### ARTICOLO 197. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA, INTERREGIONALE E PER LO SVILUPPO.

1. La *Generalitat* deve promuovere la cooperazione con le regioni europee con cui condivide interessi economici, sociali, ambientali e culturali, e deve Stabilire i rapporti corrispondenti.
2. La *Generalitat* deve promuovere la cooperazione con altri territori, secondo quanto stabilito nel punto 1.
3. La *Generalitat* deve promuovere programmi di cooperazione per lo sviluppo.

#### ARTICOLO 198. PARTECIPAZIONE NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI.

La *Generalitat* deve partecipare negli organismi internazionali competenti nelle materie di interesse rilevante per la Catalogna, in particolare, l'UNESCO e gli altri organismi di carattere culturale, nel modo stabilito dalla normativa corrispondente.

#### ARTICOLO 199. COORDINAZIONE DELLE AZIONI ESTERE.

La *Generalitat* deve potenziare e coordinare, nell'ambito delle sue competenze, le azioni estere degli enti locali e degli organismi e degli altri enti pubblici della Catalogna, qualunque sia la loro autonomia.



## ARTICOLO 200. PROIEZIONE INTERNAZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA CATALOGNA.

La *Generalitat* deve promuovere la proiezione internazionale delle organizzazioni sociali, culturali e sportive della Catalogna e, se è il caso, la sua affiliazione alle entità affini di ambito internazionale, nell'ambito del raggiungimento dei suoi obiettivi.

### TITOLO VI

#### **SUL FINANZIAMENTO DELLA GENERALITAT**

### CAPITOLO I

#### **LE FINANZE PUBBLICHE DELLA GENERALITAT**

## ARTICOLO 201. PRINCIPI.

1. I rapporti di tipo tributario e finanziario tra lo Stato e la *Generalitat* sono regolati dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalla Legge Organica prevista nel punto terzo dell'articolo 157 della Costituzione.
2. Il finanziamento della *Generalitat* è regolato dai principi di autonomia finanziaria, coordinazione, solidarietà e trasparenza nei rapporti fiscali e finanziari tra le Amministrazioni pubbliche, come anche dai principi di sufficienza delle risorse, responsabilità fiscale, equità e lealtà istituzionale tra le Amministrazioni menzionate.
3. Lo sviluppo del presente Titolo spetta alla Commissione Mista per le Questioni Economiche e Fiscali Stato-*Generalitat*.
4. D'accordo con l'articolo 138.2 della Costituzione, il finanziamento della *Generalitat* non deve implicare effetti discriminatori per la Catalogna rispetto alle restanti Comunità Autonome. Questo principio dovrà rispettare totalmente i criteri di solidarietà enunciati nell'articolo 206 di questo Statuto.

## ARTICOLO 202. LE RISORSE DELLA GENERALITAT.

1. La *Generalitat* dispone di finanze autonome e delle risorse finanziarie sufficienti per fare fronte all'adeguato esercizio del suo autogoverno.



2. La *Generalitat* dispone della totale autonomia di spesa per poter applicare liberamente le sue risorse d'accordo con le direttive politiche e sociali determinate dalle sue istituzioni di autogoverno.
3. Le risorse delle finanze pubbliche della *Generalitat* sono costituite da:
  - a) I profitti derivanti dalle sue imposte, tasse, contributi speciali e altri tributi propri.
  - b) Il profitto derivante dai tributi statali ceduti, d'accordo con quanto disposto nell'articolo 201 del presente Statuto.
  - c) Le maggiorazioni dei tributi statali.
  - d) Le entrate provenienti dal Fondo di compensazione interterritoriale e da altre assegnazioni stabilite dalla Costituzione, se necessario.
  - e) Altre cessioni e allocazioni addebitate al budget generale dello Stato.
  - f) Le entrate provenienti dal pagamento dei suoi servizi pubblici.
  - g) I profitti derivanti dal patrimonio della *Generalitat*.
  - h) Le entrate derivanti dal diritto privato.
  - i) Il prodotto dell'emissione del debito e delle operazioni di credito.
  - j) Le entrate provenienti da multe e sanzioni nell'ambito delle sue competenze.
  - k) Le risorse provenienti dall'Unione Europea e dai programmi comunitari.
  - l) Qualsiasi altra risorsa che possa essere stabilita in virtù di quanto disposto dal presente Statuto e dalla Costituzione.

#### ARTICOLO 203. COMPETENZE FINANZIARIE.

1. La *Generalitat* ha il potere di determinare il volume e la composizione delle sue entrate nell'ambito delle sue competenze finanziarie, come anche di destinare liberamente le sue risorse alle finalità di spesa da essa stabilite.
2. La *Generalitat* partecipa al profitto derivante dai tributi statali ceduti alla Catalogna. A tal fine, questi tributi hanno la seguente considerazione:
  - a) Tributi ceduti totalmente, che sono quelli dei quali alla *Generalitat* spetta la totalità dei profitti e la capacità normativa;
  - b) Tributi ceduti parzialmente, che sono quelli dei quali alla *Generalitat* spetta una parte dei profitti e, se è il caso, la capacità normativa.
3. Nell'ambito delle competenze dello Stato e dell'Unione Europea, l'esercizio della capacità normativa a cui fa riferimento il punto 2 comprende la partecipazione alla





- fissazione dell'aliquota d'imposta, delle esenzioni, delle riduzioni e degli abbuoni sulla base imponibile e delle deduzioni sulla quota.
4. Spettano alla *Generalitat* la gestione, la riscossione, la liquidazione e l'ispezione dei tributi statali ceduti totalmente e le stesse funzioni, nella misura attribuita, rispetto a quelli ceduti parzialmente, d'accordo con quanto stabilito nell'articolo 204.
  5. La *Generalitat* ha la competenza per stabilire, mediante una legge del Parlamento, i propri tributi, sui quali ha la capacità normativa.
  6. L'esercizio della capacità normativa nell'ambito tributario, da parte della *Generalitat*, si basa sui principi di equità e di efficienza. Nella sua politica fiscale, la *Generalitat* promuove la coesione e il benessere sociale, il progresso economico e la sostenibilità ambientale.

#### ARTICOLO 204. L'UFFICIO DELLE IMPOSTE DELLA CATALOGNA.

1. La gestione, la riscossione, la liquidazione e l'ispezione di tutti i tributi propri della *Generalitat* della Catalogna, come anche, se delegata dallo Stato, dei tributi statali ceduti totalmente alla *Generalitat*, spetta all'Ufficio delle Imposte della Catalogna.
2. La gestione, la riscossione, la liquidazione e l'ispezione delle altre imposte dello Stato riscosse in Catalogna spetterà all'Amministrazione Tributaria dello Stato, senza pregiudizio della delegazione che la *Generalitat* possa ricevere da questo, e della collaborazione che possa essere stabilita, in particolare quando così lo esige la natura del tributo.

Per sviluppare quanto previsto nel paragrafo precedente, si costituirà, entro due anni, un Consorzio equivalente a cui parteciperanno in modo paritario l'Agenzia Statale dell'Amministrazione Tributaria e l'Ufficio delle Imposte della Catalogna. Il Consorzio si potrà trasformare nell'Amministrazione Tributaria in Catalogna.

3. Entrambe le Amministrazioni Tributarie stabiliranno i meccanismi necessari che permettano la presentazione e il ricevimento nei loro rispettivi uffici, delle dichiarazioni e delle altre documentazioni correlata con il fisco che devono essere presentate anche presso l'altra Amministrazione, facilitando con ciò l'adempimento degli obblighi fiscali dei contribuenti. La *Generalitat* parteciperà, nel modo determinato, agli enti o organismi tributari dello Stato responsabili della gestione,



della riscossione, della liquidazione e dell'ispezione dei tributi statali ceduti parzialmente.

4. L'Ufficio delle Imposte della Catalogna deve essere creato per mezzo di una legge del Parlamento e dispone del totale potere e degli attributi per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni a cui fa riferimento il punto 1.
5. L'Ufficio delle Imposte della Catalogna può esercitare, se delegato dai municipi, le funzioni di gestione tributaria relative ai tributi locali.

#### ARTICOLO 205. ORGANI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI.

La *Generalitat* si deve occupare, per mezzo dei propri organi economico-amministrativi, della revisione per via amministrativa dei reclami che i contribuenti dovessero presentare contro gli atti di gestione tributaria dettati dall'Ufficio delle Imposte della Catalogna.

Tutto ciò, senza pregiudizio delle competenze in materia di unificazione del criterio che spettano all'Amministrazione Generale dello Stato.

A tal fine, la *Generalitat* e l'Amministrazione Generale dello Stato potranno, inoltre, accordare i meccanismi di cooperazione necessari per l'adeguato esercizio delle funzioni di revisione in via economico-amministrativa.

#### ARTICOLO 206. PARTECIPAZIONE NEI PROFITTI DERIVANTI DAI TRIBUTI STATALI E NEI MECCANISMI DI LIVELLAMENTO E SOLIDARIETA'.

1. Il livello delle risorse finanziarie di cui dispone la *Generalitat* per finanziare i suoi servizi e le sue competenze si baserà sui criteri di necessità di spesa e tenendo conto, tra l'altro, della sua capacità fiscale. A tal fine, tra l'altro, le risorse della *Generalitat* saranno quelle derivanti dalle sue entrate tributarie, aumentate o diminuite a seconda della sua partecipazione nei meccanismi di livellamento e solidarietà.
2. La *Generalitat* parteciperà ai profitti dei tributi statali ceduti. La percentuale di partecipazione si stabilirà tenendo conto dei suoi servizi e delle sue competenze.
3. Le risorse finanziarie di cui dispone la *Generalitat* potranno essere adeguate in modo che il sistema statale di finanziamento disponga delle risorse sufficienti per garantire il livellamento e la solidarietà alle altre Comunità Autonome, per far sì che i servizi educativi, sanitari e gli altri servizi sociali essenziali dello stato assistenziale



prestiti dai vari governi autonomi possano raggiungere livelli simili nell'insieme dello Stato, sempre che portino a termine uno sforzo fiscale anch'esso simile. Allo stesso modo e se necessario, la *Generalitat* riceverà delle risorse dai meccanismi di livellamento e di solidarietà. I citati livelli saranno fissati dallo Stato.

4. La determinazione dei meccanismi di livellamento e di solidarietà si realizzerà d'accordo con il principio di trasparenza e i loro risultati saranno valutati ogni cinque anni.
5. Lo Stato garantirà che l'applicazione dei meccanismi di livellamento non alteri in nessun caso la posizione della Catalogna nel ranking dei redditi pro capite tra le Comunità Autonome prima del livellamento.
6. Si deve tenere conto, come variabile fondamentale per determinare le necessità di spesa a cui fa riferimento il punto 1, della popolazione, rettificata dai costi differenziali e dalle variabili demografiche, in particolare, da un fattore di correzione che dipenderà dalla percentuale di popolazione immigrante. Inoltre, si deve tenere conto della densità di popolazione, delle dimensioni dei nuclei urbani e della popolazione in situazione di esclusione sociale.

#### ARTICOLO 207. TRATTAMENTO FISCALE

La *Generalitat* gode del trattamento fiscale che le leggi stabiliscono per lo Stato nelle imposte statali.

#### ARTICOLO 208. ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO

1. Lo Stato e la *Generalitat* procederanno all'adeguamento quinquennale del sistema di finanziamento, tenendo conto dell'evoluzione di tutti le risorse pubbliche disponibili e dei fabbisogni di spesa delle varie Amministrazioni. Questo adeguamento dovrà essere realizzato fatte salve la continuazione ed l'eventuale aggiornamento delle variabili di base utilizzate per la determinazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dal sistema di finanziamento.
2. L'adeguamento a cui fa riferimento il comma 1 dovrà essere approvato dalla Commissione Mista Affari Economici e Fiscali Stato-*Generalitat*.

#### ARTICOLO 209. LEALTÀ ISTITUZIONALE



1. In ottemperanza al principio di lealtà istituzionale, verrà valutato l'impatto finanziario, positivo o negativo che sia, che le disposizioni generali approvate dallo Stato hanno sulla *Generalitat* o quelle approvate dalla *Generalitat* hanno sullo Stato, in un determinato periodo di tempo, sottoforma di variazione dei fabbisogni di spesa o della capacità fiscale, al fine di stabilire i meccanismi di adeguamento necessari.
2. Entrambe le Amministrazioni agevoleranno l'accesso alle informazioni statistiche e gestionali necessarie per il buon espletamento delle rispettive competenze, nel quadro della cooperazione e della trasparenza.

#### ARTICOLO 210. LA COMMISSIONE MISTA AFFARI ECONOMICI E FISCALI STATO-GENERALITAT

1. La Commissione Mista Affari Economici e Fiscali Stato-*Generalitat* è l'organo bilaterale che si occupa dei rapporti tra Stato e *Generalitat* in ambito economico finanziario. Competono a quest'organo l'attuazione, l'applicazione, l'adeguamento e la continuazione del sistema di finanziamento, nonché la canalizzazione di tutti i rapporti fiscali e finanziari della *Generalitat* e dello Stato. È formata con criterio paritario da membri dello Stato e della *Generalitat*. La presidenza di questa Commissione Mista è a rotazione con turni di un anno per entrambe le parti. La Commissione approva il proprio regolamento interno e di funzionamento di comune accordo con le due delegazioni. La Commissione Mista Affari Economici e Fiscali Stato-*Generalitat* esercita le proprie funzioni fatti salvi gli accordi sottoscritti dal Governo di Catalogna in materia di istituzioni e organi a carattere multilaterale.
2. I compiti della Commissione Mista Affari Economici e Fiscali Stato-*Generalitat* sono:
  - a) Stabilire il valore e le condizioni della cessione dei tributi statali e in particolare la percentuale di partecipazione nel rendimento dei tributi statali ceduti parzialmente, a cui fa riferimento l'articolo 206, nonché la sua revisione quinquennale.
  - b) Stabilire il contributo alla solidarietà e ai meccanismi di livellamento previsti dall'articolo 206.
  - c) Stabilire i meccanismi di cooperazione tra l'Amministrazione tributaria di Catalogna e l'Amministrazione tributaria dello Stato, a cui fa riferimento l'articolo 204, nonché i criteri di coordinamento e di armonizzazione fiscale, in conformità alle caratteristiche o alla natura dei tributi ceduti.



- d) Negoziare la percentuale di partecipazione della Catalogna nella distribuzione territoriale dei Fondi Strutturali Europei.
  - e) Applicare i meccanismi di adeguamento stabiliti dall'articolo 208.
  - f) Stabilire la valutazione del trasferimento di servizi dallo Stato alla *Generalitat*.
  - g) Stabilire i meccanismi di cooperazione tra la *Generalitat* e l'Amministrazione Statale in modo tale che siano adeguati all'esercizio delle funzioni di revisione di tipo economico-amministrativo a cui fa riferimento l'articolo 205.
  - h) Stabilire i meccanismi di cooperazione tra la *Generalitat* e l'Amministrazione Generale Statale per l'esercizio delle funzioni in materia catastale a cui fa riferimento l'articolo 221.
3. Secondo quanto stabilito nell'articolo 209, la Commissione Mista Affari Economici e Fiscali Stato-*Generalitat* proporrà le misure di cooperazione necessarie a garantire l'equilibrio del sistema di finanziamento che stabilisce il presente Titolo nel momento in cui questo venga alterato da decisioni legislative statali o dell'Unione Europea.
4. La parte catalana della Commissione Mista Affari Economici e Fiscali Stato-*Generalitat* rende conto al Parlamento per quanto attiene all'adempimento delle norme indicate nel presente capitolo.

## **CAPITOLO II**

### **IL BILANCIO DELLA *GENERALITAT***

#### **ARTICOLO 211. COMPETENZE DELLA *GENERALITAT*.**

La *Generalitat* ordina e regola esclusivamente le proprie risorse finanziarie.

#### **ARTICOLO 212. IL BILANCIO DELLA *GENERALITAT*.**

Il bilancio della *Generalitat* viene presentato annualmente in unica forma e contiene tutte le spese e tutte le entrate della *Generalitat*, degli organi, delle istituzioni e delle imprese che da essa dipendono. Compete al Governo elaborare e chiudere il bilancio, mentre spetta al Parlamento esaminarlo, emendarlo, approvarlo e controllarlo. La legge finanziaria non può istituire nuovi tributi. Potrà modificarli qualora una legge tributaria sostanziale lo preveda.



#### ARTICOLO 213. RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

1. La *Generalitat* può ricorrere all'indebitamento ed emettere un debito pubblico per finanziare gli investimenti entro i limiti determinati dalla stessa *Generalitat* e nel rispetto dei principi generali e della normativa statale.
2. I titoli emessi sono considerati a tutti gli effetti fondi pubblici e godono degli stessi diritti e condizioni di quelli emessi dallo Stato.

#### ARTICOLO 214. STABILITÀ DI BILANCIO

Compete alla *Generalitat* stabilire i limiti e le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi di stabilità di bilancio, in conformità con i principi e la normativa statale e dell'Unione Europea.

#### ARTICOLO 215. IL PATRIMONIO DELLA *GENERALITAT*.

1. Il patrimonio della *Generalitat* è composto dai beni e dai diritti di cui è titolare e acquisiti a titolo giuridico.
2. Una legge del Parlamento deve regolare l'amministrazione, la difesa e la conservazione del patrimonio della *Generalitat*.

#### ARTICOLO 216. IMPRESE PUBBLICHE

La *Generalitat* può costituire delle imprese pubbliche per adempiere alle funzioni che le competono, in conformità con quanto stabilito dalle leggi del Parlamento.

### CAPITOLO III

#### LE RISORSE FINANZIARIE DEI GOVERNI LOCALI

#### ARTICOLO 217. PRINCIPI FONDAMENTALI

Le risorse finanziarie locali si basano sul principio di sufficienza delle risorse, equità, autonomia e responsabilità fiscale. La *Generalitat* vigila all'adempimento di tali principi.

#### ARTICOLO 218. AUTONOMIA E COMPETENZE FINANZIARIE

1. I governi locali dispongono di autonomia in materia di bilancio e di spese per quanto attiene alle loro risorse, ivi incluso le partecipazioni che percepiscono a carico dei



bilanci di altre Amministrazioni Pubbliche, delle quali possono disporre liberamente nell'esercizio delle proprie competenze.

2. La *Generalitat*, nel quadro stabilito dalla Costituzione e dalla normativa statale, ha competenze in materia di finanziamenti locali. Questa competenza include anche la capacità legislativa per stabilire e regolare i tributi dei governi locali, nonché la capacità per stabilire i criteri di distribuzione delle partecipazioni a carico del bilancio della *Generalitat*.
3. I governi locali possono regolare le proprie risorse finanziarie nel quadro delle leggi. Questa capacità include il potere di determinare la quota o il tipo di tributi locali, nonché gli sgravi e le esenzioni entro i limiti stabiliti dalla legge.
4. Compete ai governi locali, nel quadro stabilito dalla normativa che regola il sistema fiscale locale, la gestione, la liquidazione e l'ispezione di tutti i tributi della Catalogna, anche se tale competenza può essere delegata alla *Generalitat* e i governi locali possono prendere parte all'Agenzia Tributaria di Catalogna.
5. Compete alla *Generalitat* l'esercizio della tutela finanziaria sui governi locali, rispettando l'autonomia riconosciutagli dalla Costituzione.

#### ARTICOLO 219. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE

1. La *Generalitat* deve istituire un fondo per la cooperazione locale destinato ai governi locali. Il fondo, a carattere incondizionato, viene costituito grazie alle entrate tributarie della *Generalitat* e deve essere regolato da una legge del Parlamento. La *Generalitat* può altresì stabilire i programmi di cooperazione finanziaria specifici nell'ambito di materie specifiche.
2. Le entrate dei governi locali derivanti da partecipazione ai tributi e sovvenzioni statali incondizionate statali vengono percepite tramite la *Generalitat*, che deve ridistribuirle secondo i termini della Legge Finanziaria Locale di Catalogna, la cui approvazione richiederà la maggioranza dei tre quinti, e rispettando i criteri stabiliti dalla legislazione statale in materia. Nel caso di sovvenzioni incondizionate questi criteri dovranno permettere che il Parlamento possa occuparsi della distribuzione delle risorse al fine di rispettare l'autonomia del sistema istituzionale della Catalogna a cui fa riferimento l'articolo 5 di questo Statuto.





3. Vengono garantite ai governi locali le risorse sufficienti per far fronte alla prestazione di servizi la cui titolarità o gestione gli venga trasmessa o delegata. Qualsiasi nuova attribuzione di competenze deve essere accompagnata dall'assegnazione di risorse aggiuntive necessarie per finanziarle concretamente, in modo che venga considerato il finanziamento del costo totale ed effettivo dei servizi trasferiti. L'adempimento di questo principio è una condizione necessaria affinché entri in vigore il trasferimento o la delega della competenza. A questo riguardo possono essere stabilite diverse forme di finanziamento, inclusa la partecipazione alle risorse delle finanze della *Generalitat* o, se conforme, dello Stato.
4. La distribuzione delle risorse derivanti da sovvenzioni incondizionate o da partecipazioni generiche in imposte deve essere portata a termine tenendo conto della capacità fiscale e dei fabbisogni di spesa dei governi locali, garantendone in ogni caso la quantità sufficiente.
5. La distribuzione delle risorse tra i governi locali non può in alcun caso comportare una diminuzione delle risorse ottenute per ognuno di questi, secondo i criteri utilizzati nell'esercizio precedente l'entrata in vigore delle norme del presente Statuto.

#### ARTICOLO 220. LEGGE FINANZIARIA LOCALE

1. Il Parlamento deve approvare la sua legge finanziaria locale per attuare i principi e le disposizioni stabilite dal presente capitolo.
2. I poteri in ambito finanziario locale che il presente capitolo attribuisce alla *Generalitat* devono essere esercitati nel rispetto dell'autonomia locale e udito il Consiglio dei Governi Locali, stabilito dall'articolo 85.

#### ARTICOLO 221. IL CATASTO

L'Amministrazione Generale dello Stato e la *Generalitat* stabiliranno le procedure di collaborazione necessarie per assicurare la partecipazione della *Generalitat* nel processo decisionale e nello scambio di informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie competenze. Verranno altresì stabilite le forme di gestione consorziata del Catasto tra lo Stato, la *Generalitat* e i comuni, conformemente a quanto indicato dalla normativa statale e in modo tale che venga garantito l'accesso completo ai database per tutte le Amministrazioni e la uniformità delle informazioni.





## TITOLO VII

### LA RIFORMA DELLO STATUTO

#### ARTICOLO 222. LA RIFORMA DEI TITOLI NON RIGUARDANTI I RAPPORTI CON LO STATO.

1. La riforma dei Titoli I e II dello Statuto deve attenersi alle seguenti procedure:
  - a) La proposta di riforma compete al Parlamento della Catalogna, su proposta di un quinto dei suoi Deputati, e al Governo della *Generalitat*. I comuni della Catalogna possono proporre al Parlamento la presentazione della proposta di riforma se viene richiesto da almeno il 20% del plenum comunale, che rappresentino almeno il 20% della popolazione. Può anche essere presentata tramite la raccolta di 300.000 firme autorizzate appartenenti a cittadini catalani con diritto di voto. Il Parlamento deve regolare queste due procedure perché si possa presentare la proposta di riforma.
  - b) L'approvazione della riforma richiede il voto favorevole dei due terzi dei membri del Parlamento, il rinvio e il parere delle Cortes Generales (ndt. Camere), la ratifica da parte delle Cortes attraverso una legge organica e il referendum confermativo del corpo elettorale catalano.
  - c) Se entro di trenta giorni dal ricevimento del parere stabilito nella lettera b), le Cortes Generales si dichiarano interessate alla riforma, quest'ultima deve seguire l'iter stabilito nell'articolo 223.
  - d) Dopo la ratifica della riforma da parte delle Cortes Generales, la *Generalitat* deve sottoporla al referendum popolare. 2. Nel caso in cui uno dei soggetti legittimati (Parlamento o corpo elettorale) non approvi la proposta di revisione statutaria questa non potrà essere ripresentata prima di un anno.

#### ARTICOLO 223. LA RIFORMA DEI RESTANTI TITOLI

1. La riforma dei Titoli dello Statuto non inclusi nell'articolo 222 deve rispettare il seguente iter:
  - a) La proposta di riforma compete al Parlamento, al Governo della *Generalitat*, e alle Cortes Generales. I Comuni e coloro che hanno diritto al voto in Parlamento



- possono chiedere al Parlamento che presenti la proposta di riforma nei termini stabiliti dall'articolo 222.1.a).
- b) L'approvazione della riforma richiede il voto favorevole dei due terzi dei membri del Parlamento, l'approvazione delle Cortes Generales attraverso una legge organica e infine il referendum confermativo del corpo elettorale.
  - c) Successivamente all'approvazione della proposta di riforma statutaria, il Parlamento deve inviarla alla Congresso dei Deputati.
  - d) La proposta di riforma può essere sottoposta a un voto di ratifica da parte del Congresso e del Senato, in conformità con le procedure stabilite dai rispettivi regolamenti parlamentari. Il Parlamento deve nominare una delegazione per la presentazione della proposta di revisione statutaria innanzi al Congresso e al Senato. Se le Cortes Generales ratificano la proposta di revisione statutaria, si considera approvata la corrispondente legge organica.
  - e) Si non viene applicato l'iter stabilito nella lettera d), è necessaria la costituzione di una commissione mista paritetica, formata da membri della commissione competente del Congresso dei Deputati e una delegazione del Parlamento con una rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari per formulare, di comune accordo e secondo la procedura stabilita dal Regolamento del Congresso dei Deputati, una proposta comune entro due mesi.
  - f) L'inoltro della proposta di revisione statutaria al Senato deve seguire un iter simile a quello stabilito nella lettera e) nei termini del Regolamento del Senato. In questo caso la delegazione del Parlamento, con gli adeguamenti del caso, deve costituire, insieme ai membri della Commissione competente del Senato, una Commissione mista paritetica per formulare di comune accordo una proposta congiunta.
  - g) Se la Commissione mista paritetica non riesce a formulare una proposta congiunta, la proposta di revisione statutaria deve essere inoltrata conformemente all'iter ordinario stabilito dai rispettivi regolamenti parlamentari.
  - h) Il Parlamento, a maggioranza assoluta, ha la facoltà di ritirare le proposte di revisione approvate in qualunque momento dell'inoltro alle Cortes Generales prima che vengano approvate in forma definitiva. Il ritiro della proposta di revisione statutaria non implica in alcun caso l'applicazione di quanto stabilito nel comma 2.



- i) L'approvazione della revisione da parte delle Camere tramite una legge organica comprenderà l'autorizzazione dello Stato affinché la *Generalitat* convochi entro sei mesi massimo il referendum citato nella lettera b).
2. Nel caso in cui uno dei soggetti legittimati (Parlamento, Cortes Generales o corpo elettorale) non approvi la proposta di revisione statutaria questa non potrà essere ripresentata prima di un anno.

### **DISPOSIZIONE INTEGRATIVA PRIMA.**

#### **NOMINA DEI SENATORI**

1. Compete al Parlamento nominare i senatori che rappresenteranno la *Generalitat* nel Senato, nei termini stabiliti da una legge approvata a maggioranza assoluta dal plenum del Parlamento con una votazione finale del testo integrale. La nomina deve avvenire tramite una convocazione specifica e in proporzione al numero dei Deputati appartenenti ad ogni gruppo parlamentare.
2. Il Parlamento, tramite una legge approvata con votazione finale a maggioranza assoluta sul testo integrale, deve adeguare le norme relative all'elezione dei senatori alla riforma costituzionale del Senato, per quanto attiene a questo ambito.

### **DISPOSIZIONE INTEGRATIVA SECONDA.**

#### **ACCORDI CON IL GOVERNO DELLO STATO**

Se lo Statuto stabilisce che la posizione del Governo della *Generalitat* è determinante per armonizzare un accordo con il Governo Statale e questo non lo accoglie, il Governo dello Stato deve comunicarne le motivazioni innanzi la Commissione bilaterale *Generalitat*-Stato.

### **DISPOSIZIONE INTEGRATIVA TERZA.**

#### **INVESTIMENTI NELLE INFRASTRUTTURE**

1. Gli investimenti Statali in Catalogna per le infrastrutture, eccezion fatta per il Fondo di Compensazione infraterritoriale, sarà pari alla partecipazione relativa del PIL catalano in rapporto al PIL dello Stato per un periodo di sette anni. Tali investimenti potranno anche essere utilizzati per cancellare i pedaggi o per la costruzione di superstrade alternative.



2. A tale scopo verrà costituita una commissione composta dalle Amministrazioni statali, delle autonomie e locali.

#### **DISPOSIZIONE INTEGRATIVA QUARTA.**

##### **CAPACITÀ DI FINANZIAMENTO**

1. La Commissione Mista Affari Economici e Fiscali Stato-*Generalitat* redigerà dei rendiconti precisi per valutare l'adempimento di quanto disposto all'articolo 201.4.
2. I meccanismi che eventualmente dovranno essere implementati per l'adempimento di quanto disposto nell'articolo 201.4 potranno essere applicati in modo graduale fino al raggiungimento dell'obiettivo. Disposizione integrativa quinta. Revisione del regime speciale di Arán.

#### **DISPOSIZIONE INTEGRATIVA QUINTA.**

##### **REVISIONE DEL REGIME SPECIALE DI ARAN**

A partire dal momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, entro quattro anni deve essere riesaminato e modificato il regime speciale di Arán per adattarlo, nelle parti pertinenti, a quanto stabilito dal presente Statuto.

#### **DISPOSIZIONE INTEGRATIVA SESTA.**

##### **AMMINISTRAZIONE ORDINARIA**

La *Generalitat* sarà l'Amministrazione ordinaria dello Stato in Catalogna nella misura in cui le vengano trasferite, con gli strumenti pertinenti, le funzioni esecutive esercitate dall'Amministrazione Statale tramite i propri organi territoriali in Catalogna. Disposizione integrativa settima. Cessione tributi

#### **DISPOSIZIONE INTEGRATIVA SETTIMA.**

##### **LISTA DEI TRIBUTI CEDUTI**



Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 203.2, nel momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, i tributi statali ceduti saranno considerati come segue:

- a) Tributi statali ceduti totalmente: tasse di successione e donazioni. Imposta sul patrimonio netto. Imposta di successione e atti giuridici documentati. Tributi relativi al gioco d'azzardo. Imposta sulle vendite al dettaglio di determinati idrocarburi. Imposta su determinati mezzi di trasporto. Imposta sull'energia elettrica.
- b) Tributi statali ceduti parzialmente: imposta sul reddito delle persone fisiche. Imposta sul valore aggiunto (IVA). Imposta sugli idrocarburi. Imposta sui lavorati del tabacco. Imposta su alcolici e bevande derivate. Imposta sulla birra. Imposta sul vino e bevande fermentate. Imposta sui prodotti intermedi. Il contenuto di tale disposizione potrà essere modificato tramite un accordo del Governo dello Stato con quello della *Generalitat*, che verrà inoltrato prima come Disegno di Legge. A tale scopo, la modifica della presente disposizione non sarà considerata come modifica allo Statuto. Il valore e le condizioni della cessione verranno stabiliti dalla Commissione Mista a cui si fa riferimento nell'articolo 210 che, in ogni caso, verrà ascritto nei redditi della Catalogna. Il Governo inoltrerà l'Accordo della Commissione sottoforma di Disegno di Legge.

#### **DISPOSIZIONE INTEGRATIVA OTTAVA.**

##### **CESSIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.**

Il primo Disegno di Legge di cessione delle imposte che viene approvato dal momento dell'entrata in vigore dello Statuto conterrà, conformemente alla disposizione precedente, una percentuale dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche pari al 50%. Viene considerato prodotto sul territorio della Comunità Autonoma Catalana il rendimento ceduto dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche che compete a quei soggetti passivi che hanno residenza abituale in Catalogna. Allo stesso modo verrà proposto l'aumento delle competenze normative della Comunità in tale imposta.

Disposizione integrativa nona. Cessione dell'imposta sugli idrocarburi, sui lavorati del tabacco, sugli alcolici e bevande derivate, sulla birra, sul vino e bevande fermentate e sui prodotti intermedi.



### **DISPOSIZIONE INTEGRATIVA NONA.**

#### **CESSIONE DELL'IMPOSTA SUGLI IDROCARBURI, SUI LAVORATI DEL TABACCO, SUGLI ALCOLICI E LE BEVANDE DERIVATE, SULLA BIRRA, SUL VINO E LE BEVANDE FERMENTATE E SUI PRODOTTI INTERMEDI**

Il primo Disegno di Legge di cessione delle imposte che verrà approvato dopo l'entrata in vigore del presente Statuto conterrà, in ottemperanza alla disposizione integrativa settima, una percentuale di cessione pari al 58% del reddito delle seguenti imposte: imposta sugli idrocarburi, imposta sui lavorati del tabacco, imposta sugli alcolici e bevande derivate, imposta sulla birra, imposta sul vino e bevande fermentate e imposta sui prodotti intermedi. L'attribuzione alla Comunità Autonoma di Catalogna viene determinata in funzione degli indici pertinenti.

### **DISPOSIZIONE INTEGRATIVA DECIMA.**

#### **CESSIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA).**

Il primo Disegno di Legge di cessione delle imposte che verrà approvato dopo l'entrata in vigore del presente Statuto conterrà, in ottemperanza alla disposizione integrativa settima, una percentuale di cessione pari al 50% del reddito dell'Imposta sul Valore Aggiunto. L'attribuzione alla Comunità Autonoma di Catalogna si determina in funzione del consumo sul territorio di detta Comunità.

### **DISPOSIZIONE INTEGRATIVA UNDICESIMA.**

#### **CAPACITÀ NORMATIVA**

Nel quadro delle competenze e della normativa dell'Unione Europea, l'Amministrazione Generale dello Stato cederà delle competenze normative nell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nelle operazioni di vendita al dettaglio i cui destinatari non sono imprenditori o professionisti e nel regime tributario di vendita al dettaglio dei prodotti gravati da imposte speciali di fabbricazione.

### **DISPOSIZIONE INTEGRATIVA DODICESIMA.**

#### **INTERPRETAZIONE ARMONICA**



Le norme della Legge Organica previste nel terzo comma dell'articolo 157 della Costituzione e le norme contenute nel presente Statuto devono essere interpretate in modo armonico.

#### **DISPOSIZIONE INTEGRATIVA TREDICESIMA.**

##### **FONDI PROPRI E IN COMUNE CON ALTRI TERRITORI**

I fondi della Catalogna conservati nell'Archivio della Corona di Aragón e nell'Archivio Reale di Barcellona vengono integrati nel sistema di archivi della Catalogna. Per la gestione efficiente degli altri fondi in comune con altri territori della Corona di Aragón, la *Generalitat* deve collaborare con il Patronato dell'Archivio della Corona di Aragón, con le altre Comunità Autonome che hanno fondi condivisi con lo stesso e con lo Stato, tramite dei meccanismi decisi di comune accordo.

#### **DISPOSIZIONE INTEGRATIVA QUATTORDICESIMA.**

##### **GIOCHI E SCOMMESSE**

Quanto previsto dall'articolo 141.2 non verrà applicato in seguito alla modifica delle modalità dei giochi e scommesse attribuiti, per scopi sociali, alle organizzazioni di carattere statale, sociale e non a scopo di lucro, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa applicabile a dette organizzazioni.

#### **DISPOSIZIONE INTEGRATIVA QUINDICESIMA.**

##### **TRASPARENZA**

Lo Stato, in ottemperanza al principio di trasparenza, pubblicherà la liquidazione provinciale dei diversi programmi di spesa pubblica in Catalogna.

#### **DISPOSIZIONE TRANSITORIA PRIMA.**

##### **ADATTAMENTO DELLE LEGGI E DELLE NORME CON VALORE DI LEGGE.**

1. Le leggi del Parlamento e le norme con valore di legge del Governo vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto che possano risultare eventualmente incompatibili con i diritti riconosciuti dal Titolo I, resteranno in vigore per un periodo



massimo di due anni, nel corso dei quali devono essere adattate a quanto previsto dal presente Statuto.

2. I Gruppi Parlamentari, i membri del Parlamento, il Governo e il "Síndic di Greuges", entro i termini stabiliti dal comma 1, possono richiedere un parere al Consiglio di Garanzie Statutarie, nei termini di legge, sulla compatibilità dello Statuto con le leggi del Parlamento o delle norme con valore di legge emanate dal Governo prima della sua entrata in vigore. Il parere non ha valore vincolante e si possono fare raccomandazioni al Parlamento o al Governo per modificare o abrogare le norme ritenute incompatibili.

#### **DISPOSIZIONE TRANSITORIA SECONDA.**

##### **VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PRECEDENTI.**

Le disposizioni transitorie terza, quarta e sesta della Legge Costituzionale n. 4/1979, del 18 dicembre, dello Statuto di Autonomia della Catalogna, per quanto attiene a questo ambito, restano valide come regola transitoria.

#### **DISPOSIZIONE ABROGATIVA**

Rimane abrogata la Legge Organica n. 4/1979, del 18 dicembre dello Statuto di Autonomia Catalana.

#### **DISPOSIZIONE FINALE PRIMA.**

##### **APPLICAZIONE DELLE NORME DEL TITOLO VI**

1. La Commissione Mista Affari Economici e Fiscali Stato-*Generalitat* deve concretizzare, nell'arco di due anni a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto, l'applicazione delle norme contenute nel Titolo VI.
2. Le norme del Titolo VI possono essere applicate gradualmente a seconda della disponibilità finanziaria. In ogni caso tale applicazione deve essere effettiva entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Statuto.





## **DISPOSIZIONE FINALE SECONDA.**

### **L'AGENZIA TRIBUTARIA DI CATALOGNA**

L'Agenzia Tributaria di Catalogna citata nell'articolo 204, deve essere istituita tramite legge Parlamentare, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto. Le funzioni che secondo il presente Statuto saranno attribuite all'Agenzia Tributaria di Catalogna verranno esercitate, fino alla data della costituzione della stessa, da organi che le hanno svolte fino a quel momento.

## **DISPOSIZIONE FINALE TERZA.**

### **TERMINE PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MISTA AFFARI ECONOMICI E FISCALI STATO-GENERALITAT.**

La Commissione Mista Affari Economici e Fiscali Stato-*Generalitat*, citata nell'articolo 210, deve essere istituita entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto. Nel periodo transitorio, sarà la Commissione Mista di Valutazione Stato-*Generalitat* a svolgerne le funzioni. La costituzione della Commissione Mista Affari Economici e Fiscali Stato-*Generalitat* comporta l'immediato scioglimento della Commissione Mista di Valutazione Stato-*Generalitat*.

## **DISPOSIZIONE FINALE QUARTA.**

### **RELAZIONE DI ORGANI ECONOMICI E FINANZIARI.**

La Commissione Mista Affari Economici e Fiscali Stato-*Generalitat*, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto dovrà determinare la relazione tra gli organi a cui fa riferimento l'articolo 182.